

DM Agrivoltaico – Regole operative

Allegato 1 al Decreto di approvazione

Indice

Premessa	5
PARTE I. I REQUISITI PER L'ACCESSO E IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI	6
Capitolo 1. I requisiti soggettivi	6
SEZ. A. Requisiti generali	6
1.A.1. <i>Requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del DM Agrivoltaico, definizione di soggetto richiedente e contenuti minimi dell'atto costitutivo in caso di ATI</i>	<i>6</i>
1.A.2. <i>Attività ammissibili nell'ambito dei sistemi agrivoltaici.....</i>	<i>8</i>
1.A.3. <i>Verifica del titolare effettivo e dell'assenza di conflitto di interesse</i>	<i>9</i>
SEZ. B. Requisiti soggettivi specifici per le iniziative con impianti agrivoltaici di potenza superiore a 1 MW	10
SEZ. C. Cause di non ammissibilità	10
Capitolo 2. I requisiti oggettivi	12
SEZ. A. Requisiti generali	12
2.A.1. <i>Impianti agrivoltaici di nuova costruzione.....</i>	<i>12</i>
2.A.2. <i>Possesso del titolo autorizzativo/abilitativo</i>	<i>12</i>
2.A.3. <i>Possesso del preventivo di connessione</i>	<i>14</i>
2.A.4. <i>Potenza nominale delle iniziative</i>	<i>15</i>
2.A.5. <i>Frazionamento della potenza delle iniziative</i>	<i>16</i>
2.A.6. <i>Stato impianto agrivoltaico in GAUDÌ</i>	<i>18</i>
2.A.7. <i>Condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni.....</i>	<i>18</i>
2.A.8. <i>Verifica del divieto di "doppio finanziamento"</i>	<i>18</i>
2.A.9. <i>Requisiti relativi al rispetto del principio DNSH e al rispetto del principio "contributo all'obiettivo climatico e digitale – tagging"</i>	<i>19</i>
SEZ. B. Requisiti progettuali dei sistemi agrivoltaici	20
2.B.1. <i>Superficie minima destinata all'attività agricola</i>	<i>20</i>
2.B.2. <i>Altezza dei moduli</i>	<i>21</i>
2.B.3. <i>Producibilità elettrica minima</i>	<i>22</i>
SEZ. C. Requisiti dei componenti d'impianto	23
2.C.1. <i>Requisiti dei moduli fotovoltaici</i>	<i>24</i>
2.C.2. <i>Requisiti dei sistemi di accumulo.....</i>	<i>25</i>
SEZ. D. Requisiti di monitoraggio previsti dal DM Agrivoltaico	25
2.D.1. <i>Monitoraggio della continuità dell'attività agricola/pastorale</i>	<i>26</i>

2.D.2.	Monitoraggio del risparmio idrico	26
2.D.3.	Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo	27
2.D.4.	Monitoraggio del microclima	27
2.D.5.	Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici	27
PARTE II.	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE INIZIATIVE MERITEVOLI DI ACCESSO AGLI INCENTIVI....	28
Capitolo 3.	Le procedure previste.....	28
SEZ. A.	Modalità di svolgimento delle procedure	29
3.A.1.	Calendario delle procedure	30
3.A.2.	Contingenti previsti e modalità di riallocazione della potenza	30
3.A.3.	Processo di valutazione della richiesta di iscrizione alle procedure	30
3.A.4.	Formazione della graduatoria e criteri di priorità	32
3.A.5.	Rinuncia alla posizione utile in graduatoria	34
3.A.6.	Motivi di esclusione dalle graduatorie.....	34
SEZ. B.	Modalità di partecipazione.....	35
3.B.1.	Modalità di presentazione delle richieste	35
3.B.2.	Elenco della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti previsti	36
3.B.3.	Portale informatico	36
3.B.4.	Corrispettivi richiesti per l'accesso ai benefici – Oneri istruttori.....	36
PARTE III.	ADEMPIMENTI PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE INIZIATIVE	37
Capitolo 4.	Adempimenti antimafia.....	37
Capitolo 5.	Provvedimento di concessione del contributo PNRR e sottoscrizione dell'atto d'obbligo .	38
Capitolo 6.	Monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle iniziative secondo quanto previsto dal PNRR	39
PARTE IV.	RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI.....	39
Capitolo 7.	Tempistiche rilevanti per l'entrata in esercizio degli impianti	39
Capitolo 8.	Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti.....	40
SEZ. A.	Adempimenti previsti	40
8.A.1.	Modalità di presentazione della comunicazione al GSE	40
8.A.2.	Fase di avviamento e collaudo	41
8.A.3.	Termini per l'invio della comunicazione di entrata in esercizio e decorrenza del periodo di incentivazione	41
8.A.4.	Modelli di comunicazione e documentazione a supporto	41
8.A.5.	Processo di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio	42
SEZ. B.	Varianti del titolo autorizzativo	43

SEZ. C.	Motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi.....	43
Capitolo 9.	Adempimenti PNRR per il riconoscimento del contributo in conto capitale	44
SEZ. A.	Spese ammissibili.....	44
9.A.1.	Definizione delle spese ammissibili.....	44
9.A.2.	Rendicontazione delle spese.....	46
9.A.3.	Obblighi previsti per la tracciabilità delle risorse PNRR	46
Capitolo 10.	Determinazione degli incentivi spettanti	47
SEZ. A.	Determinazione della tariffa spettante	47
10.A.1.	Modalità di individuazione dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari degli impianti	48
SEZ. B.	Determinazione del contributo in conto capitale	48
Capitolo 11.	Attivazione dei contratti	48
SEZ. A.	Attivazione contratto di incentivazione	48
11.A.1.	Modalità di attivazione del contratto.....	49
11.A.2.	Comunicazione di entrata in esercizio commerciale e relativo aggiornamento	50
Capitolo 12.	Modalità e tempistiche di acquisizione delle misure	50
Capitolo 13.	Modalità e tempistiche di erogazione del contributo in conto capitale e degli incentivi in conto esercizio.....	52
SEZ. A.	Contributo in conto capitale.....	52
SEZ. B.	Incentivi in conto esercizio	52
13.B.1.	Tempi e modalità di calcolo ed erogazione degli incentivi in conto esercizio	52
13.B.2.	Fatturazione e pagamenti.....	54
13.B.3.	Corrispettivi a copertura degli oneri gestionali	54
PARTE V.	ADEMPIMENTI IN FASE DI ESERCIZIO DELLE INIZIATIVE.....	54
Capitolo 14.	Rispetto degli obblighi di monitoraggio delle iniziative	54
SEZ. A.	Fase di monitoraggio iniziale.....	56
SEZ. B.	Fase di esercizio.....	57
Capitolo 15.	Modifiche delle iniziative incentivate.....	58
SEZ. A.	Modifiche di natura tecnica.....	58
SEZ. B.	Modifiche di natura contrattuale	59
SEZ. C.	Modifiche di natura commerciale	59
PARTE VI.	VERIFICHE E CONTROLLI	59
Capitolo 16.	Modalità di svolgimento delle attività di verifica	59
Capitolo 17.	Decadenza e revoca degli incentivi	61

SEZ. A.	Violazioni riscontrate nell'ambito del monitoraggio della continuità dell'attività agricola/pastorale.....	62
Capitolo 18.	Modalità di condivisione delle informazioni tra il GSE e il MASE in merito alle attività di verifica	63
PARTE VII.	ALLEGATI E APPENDICI	65
Capitolo 19.	Allegati	65
SEZ. A.	Modelli.....	65
	<i>Allegato A.1. Schema di avviso pubblico relativo alle procedure per l'accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico</i>	<i>65</i>
	<i>Allegato A.2. Modello di istanza di partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico</i>	<i>91</i>
	<i>Allegato A.3. Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – fase ex ante</i>	<i>103</i>
	<i>Allegato A.4. Modello di dichiarazione di capacità finanziaria</i>	<i>108</i>
	<i>Allegato A.5. Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l'investimento.....</i>	<i>110</i>
	<i>Allegato A.6. Modello dichiarazione di capitalizzazione adeguata</i>	<i>112</i>
	<i>Allegato A.7. Contratto tipo ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante.....</i>	<i>114</i>
SEZ. B.	Elenco documenti	131
	<i>Allegato B.1. Elenco documenti da allegare all'istanza di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative.....</i>	<i>131</i>
	<i>Allegato B.2. Elenco documenti da conservare ai fini delle verifiche.....</i>	<i>136</i>
	<i>Allegato B.3. Elenco documenti per il monitoraggio dell'attività agricola/pastorale</i>	<i>136</i>
Capitolo 20.	Appendice.....	137
	<i>Appendice.A. Definizioni e acronimi.....</i>	<i>137</i>
	<i>Appendice.B. Calendario delle procedure di selezione delle iniziative</i>	<i>143</i>
	<i>Appendice.C. Principio DNSH</i>	<i>144</i>

Premessa

Il documento disciplina le regole operative del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 dicembre 2023, n. 436, nel seguito DM Agrivoltaico o Decreto, entrato in vigore in data 14 febbraio 2024, recante disposizioni per l'incentivazione della realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 199 del 2021, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel seguito PNRR.

Le regole forniscono le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del DM Agrivoltaico ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti, composti da:

- un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili a valere sulle risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 € attribuite all'investimento *1.1 Sistema agro-voltaico* della Missione 2, Componente 2 del PNRR;
- una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Il GSE si riserva di aggiornare le presenti regole operative nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento, sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione del meccanismo e in caso di esigenze di maggiore supporto rappresentate dagli stakeholder, nell'ambito del percorso di confronto avviato. Gli eventuali aggiornamenti saranno sottoposti per l'approvazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per approfondimenti su temi specifici, si rimanda alla pubblicazione di idonea documentazione sul sito del GSE, nell'area riservata alla misura.

PARTE I. I REQUISITI PER L'ACCESSO E IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI

Il GSE verifica il rispetto dei requisiti di accesso, come illustrati nei paragrafi a seguire, nei seguenti momenti:

- in fase di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative. I requisiti, previsti dal Decreto e dalle presenti regole operative per tale fase, devono risultare rispettati alla data di presentazione della relativa domanda di partecipazione;
- in fase di istruttoria nell'ambito della richiesta di riconoscimento degli incentivi conseguente all'entrata in esercizio dell'impianto, propedeutica all'erogazione degli incentivi previsti. I requisiti, previsti dal Decreto e dalle presenti regole operative per tale fase, devono risultare rispettati alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Il soggetto richiedente, al fine di attestare il rispetto dei requisiti, trasmette dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (documenti generati dal Portale informatico, nel seguito anche Portale Agrivoltaico), secondo i modelli riportati nel capitolo 19, sezione A, del presente documento unitamente a documentazione tecnica e amministrativa, come dettagliata nel capitolo 19, sezione B.

Il rispetto dei requisiti deve essere assicurato anche durante tutto il periodo di incentivazione del sistema agrivoltaico.

Qualsiasi modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi che intervenga a seguito della partecipazione alla procedura competitiva, della comunicazione di entrata in esercizio o nel corso del periodo di incentivazione, deve essere notificata secondo le modalità contenute nel presente documento nonché secondo quanto indicato nel sito istituzionale del GSE.

Si specifica che successivamente alla pubblicazione delle graduatorie relative alle procedure di selezione delle iniziative, i soggetti inseriti in posizione utile, se sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (c.d. Codice Antimafia), devono aver provveduto agli adempimenti previsti così come indicato nel Capitolo 4 del presente documento.

Capitolo 1. I requisiti soggettivi

SEZ. A. Requisiti generali

1.A.1. Requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del DM Agrivoltaico, definizione di soggetto richiedente e contenuti minimi dell'atto costitutivo in caso di ATI

Possono beneficiare degli incentivi le seguenti tipologie di soggetti.

- A. Imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del Codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole (tutti, nel seguito, anche operatore del settore agricolo);

- B. associazioni temporanee di imprese di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del DM Agrivoltaico, che includano almeno un soggetto di cui alla precedente lettera A.

Nei casi in cui gli operatori del settore agricolo di cui alla lettera A. costituiscano un soggetto giuridico, la verifica sul rispetto dei requisiti sarà condotta in relazione al soggetto richiedente (cooperativa, consorzio, eventuale altro) che presenta la richiesta di ammissione agli incentivi.

Nei casi di ATI agricole e di ATI di cui alla lettera B. è necessario che:

- almeno uno dei soggetti che compongono l'aggregazione, come risultante dall'atto costitutivo fornito secondo le modalità operative indicate nel presente documento, rispetti i requisiti soggettivi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del DM Agrivoltaico. In tali casi è necessario che siano forniti i riferimenti completi del soggetto o dei soggetti che, nell'ambito dell'ATI, rispetta/rispettano il requisito previsto;
- almeno uno dei soggetti che compongono l'aggregazione rispetti la definizione di soggetto produttore di cui all'Appendice A. Anche in questo caso è necessario che siano forniti i riferimenti completi del soggetto che, nell'ambito dell'ATI, rispetta il requisito previsto;
- tutti gli altri requisiti soggettivi, a meno di quanto previsto ai due punti precedenti e delle specificazioni contenute nella sezione C del presente capitolo, siano rispettati da tutti i soggetti che compongono l'aggregazione priva di soggettività giuridica indicati nell'atto costitutivo trasmesso al GSE secondo le modalità operative indicate nel presente documento.

Per tutto il periodo di incentivazione le ATI devono continuare a rispettare i requisiti di cui sopra posto che è possibile che intervengano modifiche alla compagine che costituisce l'associazione temporanea di imprese.

DEFINIZIONE DI SOGGETTO RICHIEDENTE

Il soggetto richiedente è il soggetto che presenta la richiesta di accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico e può essere:

- a. un operatore del settore agricolo;
- b. un'associazione temporanea di imprese, che includa almeno un soggetto di cui alla lettera a..

In generale, il soggetto richiedente rispetta anche la definizione di soggetto produttore (secondo quanto indicato nell'Appendice A al presente documento).

Nel caso di ATI agricole e di ATI di cui all'art. 4, comma 1, lettera b. del DM Agrivoltaico, il soggetto richiedente è rappresentato dal mandatario nei rapporti con il GSE. In questi casi, il mandatario è il soggetto produttore come definito nell'Appendice A al presente documento.

Non possono accedere agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico i consorzi a rilievo meramente interno, in quanto sprovvisti di soggettività giuridica e di poteri di rappresentanza verso terzi non partecipanti al consorzio.

CONTENUTI MINIMI DELL'ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI ATI

In caso di ATI è necessario fornire copia dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese unitamente alla documentazione prevista al Capitolo 19, sezione B, per la richiesta di partecipazione alle procedure competitive. Nel seguito alcune informazioni che è necessario che siano presenti nel documento come contenuti minimi:

1. riferimenti completi di tutti i soggetti che compongono l'ATI;

2. indicazione del soggetto che nell'ambito dell'ATI rispetta la definizione di operatore del settore agricolo;
3. indicazione del soggetto che nell'ambito dell'ATI rispetta la definizione di soggetto produttore;
4. durata dell'associazione temporanea che non deve essere inferiore alla durata del periodo di incentivazione;
5. la precisazione che i soggetti raggruppati saranno responsabili solidalmente nei confronti dell'amministrazione;
6. la precisazione che il mandato speciale con rappresentanza è stato sottoscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
7. la precisazione che sia le attività di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto che il monitoraggio degli avanzamenti relativi al progetto sono in capo al mandatario;
8. la precisazione che il mandatario sottoscrive l'atto d'obbligo in nome e per conto proprio e dei mandanti;
9. la precisazione che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'iniziativa fino all'estinzione di ogni rapporto;
10. la precisazione che il mandatario si obbliga a rispettare gli accordi economici con i mandanti dell'ATI anche in relazione all'eventuale redistribuzione degli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico.

Si tratta di indicazioni sui contenuti minimi che non hanno pretesa di esaustività e che possono, quindi, essere debitamente integrate qualora ritenuto necessario in sede di redazione dell'atto.

Nel corso del periodo di incentivazione è possibile che intervengano modifiche all'ATI. In questi casi è necessario darne tempestiva comunicazione al GSE e fornire l'atto costitutivo della nuova associazione, che dovrà contenere i sopra indicati contenuti minimi.

Poiché il soggetto che sottoscrive il contratto di incentivazione con il GSE è il mandatario dell'ATI, laddove le modifiche dell'ATI coinvolgono il mandatario devono essere gestite mediante le procedure di aggiornamento dati anagrafici o di trasferimento di titolarità disponibili nell'area riservata del sito GSE.

1.A.2. Attività ammissibili nell'ambito dei sistemi agrivoltaici

Nell'ambito dei sistemi agrivoltaici l'attività di produzione di energia elettrica insiste su superfici sulle quali vengono altresì svolte le attività agricole, come definite nel DM Agrivoltaico, con l'obiettivo di massimizzare le sinergie tra le due componenti, di produzione agricola e di produzione energetica.

La correlazione tra le attività deve essere dimostrata attraverso una relazione agronomica asseverata, redatta da un professionista in possesso dei requisiti professionali e iscritto a un ordine professionale avente competenza in materia¹, nel seguito anche professionista avente competenza in materia, o da un centro di assistenza agricola, nel seguito anche CAA, che dimostri il mantenimento dell'attività agricola nell'ambito del sistema agrivoltaico.

In fase di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative, è necessario fornire indicazioni circa il codice ATECO relativo alle attività agricole che saranno realizzate nell'ambito del sistema agrivoltaico. In questa fase, la relazione agronomica asseverata deve essere disponibile ma non deve essere inviata unitamente alla domanda di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative.

Unitamente alla comunicazione di entrata in esercizio e, successivamente, nel corso del periodo di incentivazione secondo le modalità indicate nella parte V del presente documento, sarà necessario fornire la relazione agronomica asseverata di dettaglio attestante il rispetto del requisito.

¹ Professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali oppure all'albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

1.A.3. Verifica del titolare effettivo e dell'assenza di conflitto di interesse

L'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede l'obbligo di raccogliere alcune particolari categorie standardizzate di dati tra cui “[...] il nome del destinatario finale dei fondi (...); il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]”, “[...] ai fini dell'audit e dei controlli e per fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del Piano per la ripresa e la resilienza [...]”.

Il soggetto richiedente dovrà fornire, in fase di invio della richiesta, compilando gli appositi campi previsti sul Portale informatico, i dati identificativi del titolare effettivo, così come definito dall'articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in conformità con quanto stabilito nel Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) adottato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, nel seguito anche MASE, per l'attuazione delle misure di competenza e nelle allegate Linee Guida per i soggetti attuatori, nonché con quanto altresì stabilito nelle Circolari RGS del 15 settembre 2023, n. 27.

Nei casi in cui il soggetto richiedente sia una società o un'aggregazione di operatori economici con soggettività giuridica, il soggetto richiedente dovrà fornire i dati identificativi del relativo titolare effettivo, così come definito dall'art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Nel caso di aggregazioni di operatori economici prive di soggettività giuridica, il soggetto richiedente dovrà fornire i dati identificativi del titolare effettivo per ognuno dei Soggetti partecipanti costituenti l'aggregazione (mandatario e mandanti).

Per l'identificazione del titolare effettivo, si precisa quanto segue.

1. Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, ovvero il relativo controllo.
In particolare:
 - i. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale societario detenuta da una persona fisica;
 - ii. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale societario posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
2. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - i. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - ii. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - iii. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
3. Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente/società.

4. Il Soggetto beneficiario è tenuto a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra.
5. Ogni titolare effettivo dovrà rendere una dichiarazione in ordine all'assenza del conflitto di interessi sottoscrivendo l'istanza di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative.

SEZ. B. **Requisiti soggettivi specifici per le iniziative con impianti agrivoltaici di potenza superiore a 1 MW**

Nel caso di sistemi agrivoltaici in cui l'impianto di produzione di energia elettrica ha potenza nominale superiore a 1 MW, è necessario che sia verificato il possesso di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali viene presentata la richiesta di accesso alle procedure di selezione.

Il rispetto del requisito è attestato, alternativamente, mediante:

- a. dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante o del gruppo societario di appartenenza ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento. In caso di ATI, la dichiarazione di capacità finanziaria ed economica dell'istituto bancario può riferirsi a uno dei soggetti (mandanti/mandatario) che compongono l'ATI;
- b. capitalizzazione in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento di capitale, il cui valore è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto nella seguente misura:
 - il 10% sulla parte di investimento fino a 100.000.000,00 €;
 - il 5% sulla parte di investimento eccedente 100.000.000,00 € e fino a 200.000.000,00 €;
 - il 2% sulla parte di investimento eccedente i 200.000.000,00 €

dove l'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato moltiplicando la potenza nominale dell'impianto espressa in kW per 1.500,00 €.

In caso di ATI, la dichiarazione di capitalizzazione può riferirsi a uno dei soggetti (mandanti/mandatario) che compongono l'ATI.

I documenti attestanti il rispetto del requisito devono essere redatti secondo il modello disponibile in allegato (Allegati A.4., A.5. e A.6. al presente documento).

SEZ. C. **Cause di non ammissibilità**

Il DM Agrivoltaico prevede che non sia consentito l'accesso agli incentivi ai soggetti che rientrano nelle definizioni sotto riportate.

Il GSE verifica il ricorrere di una eventuale causa di non ammissibilità per il soggetto richiedente. Laddove il soggetto richiedente sia privo di soggettività giuridica (i.e. ATI agricole e ATI), il GSE verifica il ricorrere di una eventuale causa di

non ammissibilità per tutti i soggetti, mandatario e mandanti, che compongono l'aggregazione. Unica eccezione è rappresentata dalla verifica circa l'esonero dalla tenuta della contabilità IVA per soggetti aventi un volume d'affari annuo inferiore a 7.000,00 €, in quanto l'accertamento è relativo esclusivamente agli operatori agricoli. Nel seguito è riportata la disamina delle singole cause di esclusione previste dal Decreto.

A. IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Le imprese in difficoltà, secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014, non possono accedere agli incentivi.

Ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

B. SOGGETTI PER I QUALI RICORRA UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE EX ARTT. DA 94 A 98 DEL D. LGS. 36/2023

I soggetti per i quali ricorrano cause di esclusione di cui agli articoli 94 - *Cause di esclusione automatica*, e 95 - *Cause di esclusione non automatica*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, non possono accedere agli incentivi.

C. SOGGETTI ASSOGGETTATI ALLE CAUSE DI DIVIETO, DECADENZA O SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 67 DEL D.LGS. 159/2011

Non è consentito l'accesso agli incentivi ai soggetti richiedenti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'articolo 67, *Effetti delle misure di prevenzione*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 11 recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Per quanto concerne le modalità di accertamento del requisito si rimanda ai contenuti del Capitolo 4 del presente documento.

D. IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE QUALI PENDA UN ORDINE DI RECUPERO PER EFFETTO DI UNA PRECEDENTE DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE ABBA DICHARATO GLI INCENTIVI PERCEPITI ILLEGALI E INCOMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO

La concessione di aiuti di Stato deve essere subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare

in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pertanto, il beneficiario degli incentivi non deve ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del soggetto richiedente stesso.

In fase di istruttoria, il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui il soggetto richiedente o uno dei soggetti che compongono l'associazione temporanea di imprese ricada nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del soggetto richiedente, l'accesso agli incentivi è precluso.

E. SOGGETTI ESONERATI DALLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ IVA, AVENTI UN VOLUME DI AFFARI ANNUO INFERIORE A EURO 7.000,00

Non possono partecipare alle procedure di selezione dei progetti, i soggetti che nell'anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative sono stati esonerati dalla tenuta della contabilità IVA in quanto aventi un volume di affari annuo inferiore a euro 7.000,00. Il requisito si applica esclusivamente agli operatori agricoli (cfr. Definizione presente nell'Appendice A) che si configurano quale soggetto richiedente ovvero, in caso di ATI, che sono parte dell'aggregazione come risultante dall'atto costitutivo.

Capitolo 2. I requisiti oggettivi

Il capitolo contiene informazioni relative ai requisiti oggettivi che devono essere rispettati dalle iniziative per cui viene richiesto l'accesso ai benefici previsti dal DM Agrivoltaico.

SEZ. A. Requisiti generali

2.A.1. Impianti agrivoltaici di nuova costruzione

Possono accedere agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico i sistemi agrivoltaici in cui gli impianti di produzione di energia elettrica sono di nuova costruzione, secondo la definizione contenuta nell'Appendice A al presente documento.

2.A.2. Possesso del titolo autorizzativo/abilitativo

Per l'accesso alle procedure di selezione delle iniziative è necessario che alla data di presentazione della domanda di iscrizione risulti conseguito, valido ed efficace il titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione dell'impianto. Come previsto dal DM Agrivoltaico, in alternativa al titolo autorizzativo/abilitativo, nei casi in cui sia previsto dall'iter autorizzativo, è possibile presentare domanda di iscrizione alle procedure di selezione anche nel caso in cui sia disponibile il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale. Nel seguito, per brevità, ci si riferisce a entrambe le tipologie di documento con la generica locuzione titolo autorizzativo/abilitativo.

Copia completa del titolo autorizzativo/abilitativo dell'impianto deve essere inviata unitamente alla domanda di partecipazione alle procedure competitive.

È necessario che alla data di partecipazione alle procedure, alla data di entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico e durante il periodo di incentivazione, il titolo autorizzativo/abilitativo risulti intestato al soggetto richiedente ovvero al soggetto che, dopo la sottoscrizione del contratto ne risulti beneficiario.

Nel caso di ATI, è necessario che alla data di partecipazione alle procedure, alla data di entrata in esercizio dell'impianto e durante il periodo di incentivazione, il titolo autorizzativo/abilitativo sia intestato a nome del soggetto che, nell'ambito del raggruppamento rispetta la definizione di soggetto produttore richiamata nell'Appendice A.

Nei casi di trasferimento di titolarità dei titoli autorizzativi/abilitativi, è necessario dare evidenza dell'avvenuta voltura in favore del soggetto che presenta la richiesta di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative secondo quanto indicato sopra. In caso di volture che prevedano un atto espresso da parte dell'Ente competente, il trasferimento di titolarità si intende perfezionato solo in presenza di tale provvedimento. Laddove il trasferimento sia perfezionato per silenzio-assenso, il trasferimento di titolarità si intende perfezionato senza specifico pronunciamento da parte dell'Ente competente. In questo caso sarà necessario fornire evidenza dell'avvenuta ricezione della richiesta di trasferimento debitamente sottoscritta da cedente e cessionario (avvenuta protocollazione, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dell'Ente, ecc.).

In ogni caso, laddove nel titolo autorizzativo/abilitativo ovvero nelle comunicazioni rese agli Enti competenti siano contenute informazioni relative alla data di inizio lavori, è necessario che essa sia successiva alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure per la selezione delle iniziative ai sensi del DM Agrivoltaico.

A. INDICAZIONI SPECIFICHE VALIDE IN CASO DI TITOLI AUTORIZZATIVI/ABILITATIVI CONSEGUITI PER SILENZIO ASSENSO

Nei casi di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per silenzio assenso è opportuno porre attenzione alla verifica del conseguimento del titolo autorizzativo/abilitativo in data antecedente alla data di iscrizione alle procedure in quanto prima della data di conseguimento per "silenzio assenso" non è possibile ritenere l'iniziativa in possesso di titolo abilitativo/autorizzativo e, pertanto, prima di tale data non può essere inviata la richiesta di iscrizione alle procedure competitive.

Per esempio, in caso di Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, nel seguito PAS, o in caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al Permesso di costruire ai sensi dell'art. 23 del DPR 380/01, nel seguito SCIA art. 23, il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di Amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo².

Ai fini dell'iscrizione alle procedure competitive, il titolo abilitativo può intendersi conseguito in data antecedente al termine di 30 giorni sopra indicato, esclusivamente in presenza di un atto esplicito emesso dall'Ente competente che

² Es. In caso di PAS/SCIA art. 23 presentata il giorno 15.09.2023, la stessa può intendersi conseguita solo a partire dalla data che si ottiene sommando 30 giorni al 15.09.2023 (sempre che non si siano verificate cause di sospensione di detto termine). In tal caso, la domanda di partecipazione alla procedura competitiva può essere formalizzata a partire dal 15.10.2023 (incluso).

attesti la data di conseguimento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso essere stato emesso prima della formalizzazione della richiesta di partecipazione alle procedure.

In tutti i casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo si sia perfezionato per silenzio assenso, ovvero senza specifico riscontro dell'Ente competente, è necessario fornire, unitamente alla documentazione richiesta per la domanda di partecipazione alle procedure, evidenza della data di avvenuta ricezione dell'istanza da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

B. INDICAZIONI SPECIFICHE VALIDE IN CASO DI INIZIATIVE REALIZZABILI IN FORZA DELLA SOLA COMUNICAZIONE ALL'ENTE COMPETENTE

Nel caso l'intervento possa essere realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente (ad esempio, in caso di Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011, cd. DILA, o in caso di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'art.6-bis del DPR 380/2001, c.d. CILA, ovvero in caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/2001, detta anche generalmente SCIA), detta comunicazione dovrà essere stata trasmessa entro la data di iscrizione e dovrà contenere l'indicazione della data di inizio dei lavori di realizzazione che dovrà essere successiva alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure per la selezione delle iniziative.

La predetta comunicazione, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, ecc.), dovrà essere fornita unitamente alla documentazione richiesta per la domanda di partecipazione alle procedure.

C. INDICAZIONI SPECIFICHE VALIDE IN CASO DI INIZIATIVE NON SOGGETTE A TITOLO AUTORIZZATIVO/ABILITATIVO NÉ A SPECIFICA COMUNICAZIONE

Nel caso di intervento non soggetto a titolo autorizzativo/abilitativo né a specifica comunicazione, ai fini dell'iscrizione alle procedure, è necessario notificare al Comune di competenza l'intenzione di realizzare l'intervento in regime di "edilizia libera", specificando che la data di inizio dei lavori sarà in ogni caso successiva alla data di iscrizione alla procedura.

La predetta notifica, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (avvenuta protocollazione, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, ecc.), dovrà essere fornita unitamente alla documentazione richiesta per la domanda di partecipazione alle procedure.

2.A.3. Possesso del preventivo di connessione

Per l'accesso alle procedure di selezione delle iniziative è necessario che alla data di presentazione della domanda di iscrizione risulti accettato in via definitiva il preventivo di connessione alla rete elettrica dell'impianto agrivoltaico.

Le modalità di accettazione del preventivo di connessione alla rete elettrica sono definite dal Testo Integrato delle Connessioni Attive, nel seguito TICA, il cui testo aggiornato è disponibile sul sito internet dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nel seguito ARERA.

Ai sensi dell'art.1.1, lettera e) del TICA, la data di accettazione del preventivo per la connessione è "la *data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione*".

Ai fini dell'iscrizione alle procedure competitive e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui siano stati dichiarati gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità definite dal TICA.

È necessario che alla data di partecipazione alle procedure per la selezione delle iniziative, il preventivo di connessione dell'impianto risulti intestato a nome del soggetto che richiede gli incentivi.

Nel caso di ATI è necessario che alla data di partecipazione alle procedure per la selezione delle iniziative, il preventivo di connessione sia intestato a nome del soggetto che, nell'ambito dell'ATI, rispetta la definizione di soggetto produttore richiamata nell'Appendice A.

2.A.4. *Potenza nominale delle iniziative*

Possono accedere agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico esclusivamente le iniziative in cui gli impianti abbiano potenza nominale superiore a 1 kW.

Secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del DM Agrivoltaico, la potenza nominale di un impianto agrivoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (*Standard Test Condition*) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), espressa in kW.

Al riguardo si precisa che:

1. in caso due o più sezioni d'impianto presentino interconnessioni funzionali³, sono da considerarsi un unico impianto e, come tale, la potenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) del DM Agrivoltaico è determinata dalla somma dei valori delle potenze nominali delle singole sezioni individuate secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del DM Agrivoltaico;
2. più impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), che condividono dei tratti di impianti di utenza per la connessione, sono considerati, ai fini dell'incentivo, come impianti distinti e non funzionalmente interconnessi.

Con l'invio della richiesta di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative, il soggetto richiedente deve indicare il valore della potenza nominale dell'impianto che intende realizzare.

Ai fini della partecipazione alle procedure, l'individuazione della potenza nominale dell'impianto agrivoltaico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) del Decreto, deve essere effettuata tenendo conto del valore di potenza nominale corrispondente al dato riportato nel titolo autorizzativo/abilitativo dell'impianto (documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di partecipazione, come meglio precisato nell'Allegato B.1.).

La documentazione utile alla determinazione del valore di potenza nominale dell'impianto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) del Decreto deve essere allegata all'istanza di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative.

³ Per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi.

Si chiarisce inoltre che:

1. se la potenza nominale dell'impianto realizzato risultasse minore della potenza nominale ammessa in graduatoria, saranno revocati i benefici di cui al DM Agrivoltaico ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera e), come indicato al Capitolo 17 del presente documento;
2. se la potenza nominale dell'impianto realizzato risultasse maggiore della potenza nominale ammessa in graduatoria, il GSE erogherà la tariffa spettante sulla sola quota di energia prodotta netta e immessa in rete imputabile alla potenza nominale ammessa in graduatoria. In questo caso il valore della tariffa spettante sarà determinato in base al valore di potenza nominale dell'impianto realizzato.

2.A.5. *Frazionamento della potenza delle iniziative*

Non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici, ovvero al fine di eludere il meccanismo incentivante. Al fine di verificare la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza nominale degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti, si introduce il concetto di "potenza nominale cumulata" di un impianto.

La potenza nominale cumulata di un impianto è la somma dei valori di potenza nominale di impianti incentivati ai sensi del DM Agrivoltaico, determinata secondo quanto indicato al paragrafo 2.A.4., per i quali sia verificata una delle seguenti condizioni di artato frazionamento della potenza:

1. impianti nella disponibilità del medesimo soggetto richiedente o riconducibili al medesimo soggetto imprenditoriale, ivi inclusi nel caso di ATI i soggetti partecipanti della stessa, la cui distanza dai reciproci perimetri della S_{tot} , come individuata al paragrafo 2.B.1, risulti inferiore a 1 km;
2. l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a livello societario o nell'ambito dell'ATI a un medesimo soggetto richiedente, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

Pertanto, nei casi in cui siano verificate tali condizioni per due o più impianti, la potenza cumulata degli stessi viene calcolata come somma delle potenze nominali dei singoli impianti.

Al riguardo, si chiarisce che:

- per le condizioni di artato frazionamento di cui ai precedenti punti 1 e 2:
 - non sono da considerare gli impianti incentivati ai sensi di decreti diversi dal DM Agrivoltaico;
 - non sono da considerare gli impianti che non accedono ad alcun meccanismo di incentivazione.
- si intendono soggetti riconducibili a un unico soggetto richiedente le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario. Si precisa che "un sostanziale collegamento societario" può rinvenirsi anche in presenza di elementi che dimostrano l'esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a differenti società. La valutazione dell'eventuale riconducibilità societaria tra soggetti è effettuata:
 - alla data di invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva;

- alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
- Il GSE applica i principi generali di cui ai punti 1 o 2 anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del DM 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari.
- Al verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili a un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza nominale cumulata pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi (es. superamento soglia di potenza), il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa.
- Interventi che presentino interconnessioni funzionali o riconducibili, sulla base del titolo autorizzativo e dei relativi elaborati o del preventivo di connessione, a un unico impianto, sono da considerarsi un unico impianto.

Più in generale, il GSE valuta la riconducibilità di più impianti agrivoltaici a un unico impianto valutando l'unicità dell'iniziativa imprenditoriale sulla base di plurimi elementi indiziari o sintomatici, oggettivi e soggettivi, da cui sia possibile desumere l'artato frazionamento della potenza degli impianti. In particolare, in presenza di riconducibilità tra produttori e prossimità degli impianti, il GSE considera come indici sintomatici dell'artato frazionamento il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, dei provvedimenti di voltura, se presenti, o delle date di inizio dei lavori;
- la prossimità delle date di entrata in esercizio;
- la prossimità delle date di accettazione dei preventivi di concessione o unicità del preventivo di connessione per lotto di impianti.

Nel caso di più impianti ricadenti nel campo di applicazione di cui al punto 1 e/o al punto 2 (nel seguito "sotto-impianti"), non ancora incentivati ai sensi del DM Agrivoltaico per ciascuno dei quali viene formulata richiesta d'iscrizione alla medesima procedura competitiva di selezione delle iniziative, ai fini dell'individuazione della tariffa di riferimento, è necessario considerare la somma dei valori delle potenze nominali ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera i. di tutti i sotto-impianti.

A tal riguardo, dovrà essere presentata una domanda per ciascun sotto-impianto, avendo cura di riportare nel campo "Potenza nominale cumulata" della sezione "Dati Instradamento" del Portale Agrivoltaico il valore della potenza complessiva di tutti i sotto-impianti. Dovranno inoltre essere indicati, nella sezione "Scheda tecnica" del Portale informatico, i codici CENSIMP, necessari all'individuazione di detti sotto-impianti e dei relativi soggetti richiedenti.

In proposito, si precisa che il ricorrere delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, determina per il nuovo sotto-impianto la definizione della modalità di accesso alle procedure competitive. In questi casi, infatti, la tipologia di procedura selezionabile (asta/registo) dipende dal valore di potenza cumulata (pari alla somma delle potenze nominali di tutti i sotto-impianti in parola). In detto caso, l'eventuale ammissione in posizione utile nella graduatoria del nuovo sotto-impianto, determina per tutti i sotto-impianti l'attribuzione della tariffa di riferimento, per la potenza pari alla somma delle potenze nominale di tutti i sotto-impianti.

L'attribuzione del livello di incentivazione per tutti gli impianti coinvolti decorrerà a partire dalla data di ammissione in posizione utile dell'impianto la cui iscrizione al Registro o all'Asta ha determinato il ricorrere delle condizioni di cui ai punti 1 e 2.

Al riguardo si precisa che il soggetto richiedente, prima della richiesta di iscrizione alle procedure competitive, ha la facoltà di presentare rinuncia alla posizione utile o al diritto agli incentivi per uno o più impianti, al fine di non incorrere nell'applicazione della potenza nominale cumulata degli stessi e nelle conseguenze derivanti.

Per ogni singolo impianto sono definite due distinte potenze nominali, nella tabella seguente si specificano i rispettivi ambiti di applicazione delle stesse. Si chiarisce che laddove non espressamente indicata con l'accezione "cumulata", con potenza nominale dell'impianto si intende la potenza nominale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del DM Agrivoltaico.

Campo di applicazione	Potenza nominale di riferimento
Erosione del contingente	Potenza nominale
Individuazione tariffa di riferimento	Potenza nominale cumulata
Possibilità richiesta tariffa omnicomprensiva	Potenza nominale

2.A.6. Stato impianto agrivoltaico in GAUDì

Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione ai Registri e/o alle Aste è necessario effettuare la registrazione dell'impianto sul sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione – GAUDì, nel seguito GAUDì, e ottenerne la validazione da parte del Gestore di Rete.

2.A.7. Condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni

In relazione alle spese ammissibili, l'art. 13 del Decreto prevede che gli eventuali contributi riconosciuti in attuazione del DM Agrivoltaico non possano essere cumulati con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, tra i quali sono annoverabili anche le agevolazioni fiscali (es. detassazione del reddito di impresa o crediti di imposta) riconducibili a misure agevolative di carattere generale attribuite al contribuente con finalità di ausilio finanziario per scopo di incentivi. È cumulabile con gli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico l'erogazione di garanzie finanziarie che non si configurino come aiuto di Stato.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 2 del Decreto, il meccanismo di incentivazione è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto (SSP) e al ritiro dedicato (RID).

2.A.8. Verifica del divieto di "doppio finanziamento"

Il concetto di "doppio finanziamento" nell'ambito del PNRR tiene conto anche della natura orientata ai risultati dello strumento. Per questo, non solo è fatto espresso divieto che, a livello di Soggetti Attuatori, i costi sostenuti per raggiungere i risultati di qualsiasi misura finanziata dal Piano non siano coperti da altri programmi dell'Unione Europea (cioè il destinatario finale non riceva un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR - attraverso lo Stato membro - sia da altri fondi dell'Unione), ma anche che nel raggiungimento degli obiettivi di performance non concorrano altri programmi finanziati dall'Unione.

Al fine di garantire il rispetto di tale disposizione e, dunque, l'assenza di doppio finanziamento nonché di prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentati a rendicontazione su altri Programmi, cofinanziati dall'Unione Europea o da altri strumenti finanziari, all'interno dei documenti giustificativi di spesa, devono essere indicati elementi obbligatori di tracciabilità necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato come indicato nel paragrafo 9.A.3. del presente documento.

2.A.9. *Requisiti relativi al rispetto del principio DNSH e al rispetto del principio "contributo all'obiettivo climatico e digitale – tagging"*

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (*Do No Significant Harm - DNSH*). Tale vincolo si è tradotto in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Per dimostrare il rispetto dei requisiti associati al principio DNSH, il soggetto richiedente, in fase di presentazione della richiesta di accesso alle procedure competitive (c.d. fase *ex- ante*) dovrà trasmettere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio generata dal Portale Agrivoltaico (secondo il modello A.3.), unitamente alla check-list allegata a dimostrazione dell'ottemperanza ai vari punti di verifica necessari per garantire il rispetto del principio DNSH.

Analogo adempimento è previsto nell'ambito della richiesta di riconoscimento degli incentivi (c.d. fase *ex- post*), a cui dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva completa della relativa check-list secondo i modelli che saranno pubblicati sul sito del GSE.

Il soggetto richiedente è peraltro tenuto a conservare tutta la documentazione necessaria ad attestare le dichiarazioni rese per tutto il periodo di incentivazione. Qualora l'intervento sia sottoposto ad una Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nazionale o regionale, o ad una verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), gli elementi di verifica potranno essere direttamente riscontrabili all'interno del parere rilasciato dall'Ente, che conterrà specifiche prescrizioni operative e il piano di monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità.

Il rispetto di alcuni requisiti DNSH potrà essere accertato nell'ambito della valutazione dei documenti allegati all'istanza di partecipazione alle procedure e alla comunicazione di entrata in esercizio.

Nel caso in cui gli impianti realizzati subiscano modifiche di qualsiasi natura durante la loro vita utile, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere garantito sia nella fase di progettazione dei nuovi interventi (fase *ex ante*) che nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*).

Per una disamina approfondita dei requisiti previsti per garantire il rispetto del principio DNSH e delle relative modalità di verifica si rimanda all'appendice allegata (Appendice C).

Almeno il 37% delle risorse complessive del PNRR sono destinate a contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici (c.d. "*tagging* climatico"). In particolare, l'Allegato VI del Reg. n. 2021/241, per ciascuna misura, indica i campi di intervento con il rispettivo TAG climatico, il coefficiente di sostegno e l'ammontare di risorse associato.

La tipologia di intervento di produzione di energia rinnovabile da sistema agrivoltaico è legata alla produzione di energia rinnovabile da fonte solare, che contribuisce, di fatto, in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il rispetto del *tagging* climatico previsto è verificato mediante la documentazione riportata nell'Appendice C.

SEZ. B. Requisiti progettuali dei sistemi agrivoltaici

Nella presente sezione sono descritti i requisiti progettuali che le iniziative devono possedere per essere considerati meritevoli degli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico.

2.B.1. Superficie minima destinata all'attività agricola

È necessario che la superficie minima destinata all'attività agricola/pastorale, nell'ambito del sistema agrivoltaico, risulti pari almeno al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico (*Stot*).

$$S_{agricola} \geq 0,7 * Stot$$

Al fine di garantire il rispetto del requisito, valgono le indicazioni riportate nel seguito.

SUPERFICIE TOTALE DEL SISTEMA AGRIVOLTAICO S_{TOT}

Come indicato dal DM Agrivoltaico, la superficie totale del sistema agrivoltaico, *Stot*, è l'area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico. Essa è quindi rappresentata dalla porzione di superficie destinata alla produzione agricola nella disponibilità del soggetto richiedente, prescelta per la realizzazione del sistema agrivoltaico.

La superficie totale del sistema agrivoltaico viene determinata prendendo in considerazione l'intera superficie destinata alla realizzazione del sistema agrivoltaico a cui vengono sottratti i valori delle superfici che non interessano direttamente l'attività agricola, quali ad esempio, porzioni di superficie occupate da fabbricati (ad eccezione degli edifici destinati alla coltivazione dei funghi), cortili, fossi, canali, stagni, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali, aree occupate per allevamenti ittici.

Eventuali strade interne alla *Stot* rientrano nel computo della *Stot* esclusivamente nel caso in cui siano realizzate in modo tale da non impermeabilizzare il suolo. In caso di ricorso a tecniche costruttive che impermeabilizzino il suolo, le superfici delle strade sono da escludere dal computo della *Stot*.

Della *Stot* fanno parte le opere di mitigazione perimetrali all'iniziativa che, ancorché realizzate all'esterno della recinzione che delimita il perimetro della *Stot*, siano ricomprese nel piano agronomico dell'azienda.

SUPERFICIE AGRICOLA $S_{AGRICOLA}$

Nell'ambito della *Stot*, la *Sagricola* è rappresentata dalla superficie che continua a essere utilizzata per le attività agricole, di coltivazione e/o di allevamento. In particolare, la *Sagricola* è costituita dalla superficie *Stot* alla quale sono sottratte le superfici non più coltivabili dopo la realizzazione delle iniziative in quanto occupate da componenti costituenti l'impianto quali, a titolo esemplificativo, quelle occupate dalle strutture di sostegno dei moduli, dalle eventuali cabine elettriche, dalle cabine inverter.

Nel computo della *Sagricola* rientrano anche le superfici occupate dalle opere di mitigazione a condizione che tali superfici siano coltivate e rientrino nel piano agronomico dell'Azienda nell'ambito della quale viene realizzato il sistema agrivoltaico.

Al fine di consentire l'accertamento del rispetto del requisito, la *Stot* e la *Sagricola* del sistema agrivoltaico devono essere univocamente individuabili attraverso gli elaborati progettuali dell'iniziativa trasmessi dal soggetto richiedente in fase di iscrizione alle procedure di selezione delle iniziative, come indicato nell'Allegato B.1. al presente documento.

Unitamente alla comunicazione di entrata in esercizio dovrà essere fornita idonea documentazione progettuale *as-built* utile ad attestare il rispetto del requisito.

2.B.2. Altezza dei moduli

L'altezza minima dei moduli costituenti l'impianto rispetto al suolo deve essere determinata al fine di consentire la continuità delle attività agricole e/o zootecniche anche al di sotto dei moduli fotovoltaici e rispettare, in ogni caso, i valori minimi indicati di seguito:

- 1,3 metri nel caso di svolgimento di attività zootecnica nell'ambito del sistema agrivoltaico (tale valore di altezza minima è determinato per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- 1,3 metri nel caso di impianti agrivoltaici che prevedono l'installazione di moduli fotovoltaici in posizione verticale fissa;
- 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività colturale nell'ambito del sistema agrivoltaico (tale valore di altezza minima è determinato per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione);
- 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività mista, colturale e zootecnica, nell'ambito del medesimo sistema agrivoltaico.

L'altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano di campagna è misurata dal bordo inferiore dei moduli posizionati sulle strutture di sostegno. In caso di moduli fotovoltaici installati su qualsiasi fattispecie di struttura di sostegno a inseguimento, l'altezza minima dei moduli rispetto al piano di campagna è misurata dal bordo inferiore del modulo fotovoltaico collocato alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile.

Al fine di consentire l'accertamento del rispetto del requisito, le altezze dei moduli fotovoltaici installati per realizzare l'impianto agrivoltaico devono essere univocamente individuabili attraverso gli elaborati progettuali dell'iniziativa trasmessi dal soggetto richiedente in fase di iscrizione alle procedure di selezione delle iniziative, come indicato nell'Allegato B.1. al presente documento.

Unitamente alla comunicazione di entrata in esercizio dovrà essere fornita idonea documentazione progettuale *as-built* utile ad attestare il rispetto del requisito.

Per il riconoscimento degli incentivi in conto esercizio, in caso di sistemi agrivoltaici in cui alcune porzioni dell'impianto non rispettino il requisito dell'altezza minima descritto, tali porzioni andranno considerate come sezioni non incentivate dell'impianto e dovranno essere dotate di un contatore dedicato alla rilevazione separata dell'energia prodotta. L'energia prodotta da tale porzione d'impianto, non incentivata, rimarrà nella disponibilità dell'Operatore. In questi casi, il valore della potenza d'impianto che rileva per la definizione del valore della tariffa di riferimento è il valore della potenza nominale della sezione/delle sezioni che rispetta/rispettano i requisiti.

Analogamente, rispetto al contributo in conto capitale, tali sezioni non concorreranno alla definizione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

2.B.3. *Producibilità elettrica minima*

È necessario che la produzione elettrica specifica dell'impianto agrivoltaico avanzato, FV_{agri} , risulti non inferiore al 60% della producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento, $FV_{standard}$ ubicato nello stesso sito.

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

La producibilità dell'impianto di riferimento è da calcolare considerando un impianto fotovoltaico di riferimento, collocato nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico, caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi.

In fase di presentazione della richiesta di ammissione alle procedure competitive per la selezione delle iniziative è pertanto necessario fornire documentazione idonea a dimostrare il rispetto del requisito progettuale. Con l'obiettivo di rendere verificabili le informazioni fornite nell'ambito delle procedure di selezione, è necessario fornire sia il dimensionamento dell'impianto agrivoltaico sia il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico di riferimento effettuati tramite lo strumento denominato *PVGIS* del *Joint Research Centre – JRC* della Commissione Europea, disponibile al link [Photovoltaic Geographical Information System \(PVGIS\) - European Commission \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/eurojrc/pvgis/)⁴.

I dati che devono essere inseriti nella procedura di calcolo della producibilità attesa sia per l'impianto agrivoltaico sia per l'impianto fotovoltaico di riferimento sono riportati nel seguito. Per tenere conto di opzioni di montaggio non previste dal PVGIS per il calcolo della producibilità dell'impianto agrivoltaico si applicano i fattori correttivi riportati alla pagina seguente.

IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Dati da inserire nel software PVGIS.

- *Posizione*: coordinate geografiche del sito di installazione dell'impianto agrivoltaico
- *Database di radiazione solare*: SARAH 2
- *Tecnologia FV*: tecnologia adottata per l'impianto agrivoltaico
- *Potenza di picco (kW)*: somma delle potenze nominali dei moduli fotovoltaici dell'impianto agrivoltaico, calcolate alle *Standard Test Conditions*
- *Perdite di sistema*: 14%
- *Posizione di montaggio*: a terra
- *Opzioni di montaggio*: struttura fissa o mobile come prescelta per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico
- *Orientamento*: orientamento dei moduli dell'impianto agrivoltaico

⁴ Il ricorso allo strumento informatico indicato ha lo scopo di fornire, per tutte le iniziative che chiederanno di essere ammesse alle procedure competitive di selezione delle iniziative, criteri omogenei di individuazione del dato di produzione e di far sì che la documentazione prodotta sia verificabile. Altro è il dimensionamento progettuale dell'iniziativa, anche per stabilire criteri di bancabilità delle iniziative stesse, che viene definito ricorrendo agli strumenti informatici a disposizione dei progettisti delle iniziative.

- *Inclinazione*: inclinazione dei moduli dell'impianto agrivoltaico

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI RIFERIMENTO

Dati da inserire nel PVGIS.

- *Posizione*: coordinate geografiche del sito di installazione dell'impianto agrivoltaico
- *Database di radiazione solare*: SARAH 2
- *Tecnologia FV*: tecnologia adottata per l'impianto agrivoltaico
- *Potenza di picco (kW)*: somma delle potenze nominali dei moduli fotovoltaici dell'impianto agrivoltaico, calcolate alle *Standard Test Conditions*.
- *Perdite di sistema*: 14%.
- *Posizione di montaggio*: a terra
- *Opzioni di montaggio*: struttura fissa
- *Orientamento*: sud
- *Inclinazione*: angolo pari alla latitudine meno dieci gradi

FATTORI CORRETTIVI

Nel caso di moduli bifacciali, per determinare il valore di producibilità si applicherà, al risultato ottenuto dal PVGIS per il calcolo della producibilità relativo all'impianto agrivoltaico, un fattore correttivo pari a +15%⁵.

Nel caso di moduli installati su strutture di sostegno a inseguimento biassiale, per calcolare il valore di producibilità si applicherà, al risultato ottenuto dal PVGIS per il calcolo della producibilità relativo all'impianto agrivoltaico, un fattore correttivo del +15%⁶.

In caso di moduli bifacciali installati su strutture di sostegno a inseguimento biassiale, per calcolare il valore di producibilità, al risultato ottenuto dal PVGIS per il calcolo della producibilità relativo all'impianto agrivoltaico, andrà applicato un fattore correttivo quale somma dei fattori sopra indicati pari al + 30%.

SEZ. C. [Requisiti dei componenti d'impianto](#)

Per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente componenti di nuova costruzione, mai impiegati in altri impianti, realizzati secondo la regola dell'arte (Legge 186/1968). In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme CEI si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art.2).

I componenti degli impianti agrivoltaici meritevoli degli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico devono essere rispondenti a specifici requisiti normativi in termini di qualità e sicurezza come nel seguito declinati.

⁵ Valore determinato sulla base di analisi di produzione di impianti fotovoltaici esistenti.

⁶ Valore determinato sulla base di analisi di produzione di impianti fotovoltaici esistenti.

2.C.1. Requisiti dei moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici installati devono essere testati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso.

Il laboratorio deve essere accreditato, per le specifiche prove indicate dalle norme, da Organismi di accreditamento appartenenti all'EA (*European Accreditation Agreement*) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o in ambito ILAC (*International Laboratory Accreditation Cooperation*). L'organismo di certificazione deve essere accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per i moduli fotovoltaici, da organismi di accreditamento appartenenti ad EA (*European Accreditation Agreement*) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o IAF (*International Accreditation Forum*).

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative:

- CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
- CEI EN 61215-1-3 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
- CEI EN 61215-1-4 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-2 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.

Si precisa che una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, deve essere in possesso, oltre al certificato originario dei moduli, anche di un certificato rilasciato da un organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (*OEM – Original Equipment Manufacturer*). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.

Si specifica inoltre che i moduli fotovoltaici installati sugli impianti per i quali si richiede l'accesso agli incentivi ai sensi del DM Agrivoltaico devono essere moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, nel seguito AEE, aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014.

In ottica semplificativa degli adempimenti previsti per l'accesso ai regimi di incentivazione:

- non è dovuta la trasmissione di alcuna certificazione di rispondenza dei moduli fotovoltaici alle norme, fermo restando che il soggetto richiedente è in ogni caso tenuto a conservare per l'intero periodo di incentivazione i pertinenti certificati di conformità rilasciati da un organismo competente. Il GSE si riserva di richiedere la suddetta documentazione nell'ambito dell'istruttoria relativa all'ammissione agli incentivi o dei controlli effettuati ai sensi del DM 31 gennaio 2014;
- all'atto della richiesta di accesso agli incentivi rappresentata dalla comunicazione di entrata in esercizio, per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato, dovrà essere fornita la fotografia della targhetta apposta sul retro del modulo, recante i dati tecnici del medesimo.

Il GSE verifica che il produttore di AEE abbia adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020, anche riscontrando la presenza dello stesso nell'apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (www.registroaee.it/).

2.C.2. *Requisiti dei sistemi di accumulo*

I Soggetti Richiedenti possono installare sistemi di accumulo in conformità alla disciplina di settore e alle configurazioni previste dalla regolazione di riferimento e contenute nel documento recante *Regole Tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale*, pubblicate dal GSE ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 574/2014/R/eel.

In caso di installazione di sistemi di accumulo, in fase di comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto tramite il Portale Agrivoltaico, dovranno essere fornite le informazioni tecniche necessarie a caratterizzare la configurazione di installazione fornendo idonea documentazione.

Si ricorda che ai fini dell'installazione di sistemi di accumulo trova applicazione quanto già previsto dal TICA, ivi inclusa la registrazione sul sistema GAUDÌ.

SEZ. D. *Requisiti di monitoraggio previsti dal DM Agrivoltaico*

Gli impianti che accedono al meccanismo di supporto devono prevedere la realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare la continuità dell'attività agricola/pastorale, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Nel sistema di monitoraggio della continuità dell'attività agricola/pastorale, come descritto al paragrafo 2.D.1., è stato individuato il requisito a cui subordinare l'accesso nonché l'erogazione degli incentivi nel corso della vita utile degli impianti (c.d. *monitoraggio principale*).

La rilevazione degli ulteriori parametri previsti dal DM Agrivoltaico (quali il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici), garantita dalla presenza dei sistemi di monitoraggio al momento dell'entrata in esercizio delle iniziative e per tutto il periodo di incentivazione, costituirà un set di dati di supporto al fine di effettuare ulteriori valutazioni nel caso in cui si rilevino nell'ambito del sistema di monitoraggio principale valori non in linea con quelli attesi (c.d. *monitoraggio secondario*).

Nel seguito vengono puntualmente descritti i requisiti specifici per ciascuna tipologia di monitoraggio prevista.

2.D.1. Monitoraggio della continuità dell'attività agricola/pastorale

Rientrano in questa categoria i sistemi di monitoraggio che, realizzati nell'ambito dei sistemi agrivoltaici, consentono di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Il DM Agrivoltaico prevede che questi sistemi di monitoraggio si basino su linee guida adottate dal CREA in collaborazione con il GSE, nel seguito linee guida CREA-GSE, i cui contenuti sono disponibili sul sito del GSE nell'area dedicata al DM Agrivoltaico.

In fase di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative il rispetto del requisito viene garantito attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente secondo il modello generato in fase di compilazione della richiesta.

A partire dall'entrata in esercizio degli impianti e per tutto il periodo di incentivazione, al fine di attestare il rispetto dei requisiti previsti è necessario che le aziende agricole interessate dalla realizzazione dei sistemi agrivoltaici rientrino nella rilevazione della Rete di Informazione Contabile Agricola – RICA, nel seguito RICA o, in alternativa, esclusivamente per i sistemi agrivoltaici che accedono agli incentivi a seguito di iscrizione ai Registri, siano in possesso di fascicolo aziendale.

Il monitoraggio principale della continuità dell'attività agricola/pastorale sarà infatti effettuato per il tramite: *a)* dei dati presenti nella RICA o, esclusivamente per le iniziative che accedono tramite Registri, nel fascicolo aziendale e *b)* di una relazione agronomica asseverata, redatta da un professionista avente competenza in materia o da un CAA, sulla gestione colturale relativa all'anno di riferimento da presentare, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il primo invio della documentazione è previsto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico.

Sotto all'impianto agrivoltaico e in generale sul terreno oggetto dell'intervento deve essere garantita la continuità dell'attività agricola/pastorale per tutto il periodo di incentivazione. Per la descrizione completa del sistema di monitoraggio in fase di esercizio delle iniziative e per la descrizione degli adempimenti necessari a dimostrare il rispetto del requisito, si rimanda alla Parte V del presente documento.

2.D.2. Monitoraggio del risparmio idrico

Il sistema su cui fondare il monitoraggio del risparmio idrico è descritto nell'ambito delle linee guida CREA-GSE.

Il rispetto del requisito viene accertato nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio e, successivamente, nel corso del periodo di incentivazione.

Al fine di dimostrare il rispetto del requisito, nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio delle iniziative è previsto che sia trasmessa al GSE una relazione agronomica asseverata, redatta da un professionista avente competenza in materia o da un CAA, che contenga anche informazioni relative al sistema di monitoraggio del risparmio idrico, implementato secondo quanto descritto nelle linee guida CREA-GSE.

Si rimanda ai contenuti della Parte V del documento per la descrizione degli adempimenti previsti per attestare il rispetto del requisito nel corso del periodo di incentivazione.

2.D.3. Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo

Il sistema di monitoraggio del recupero della fertilità del suolo è un aspetto che riguarda il recupero dei terreni non coltivati che potrebbero essere restituiti all'attività agricola per la realizzazione di sistemi agrivoltaici.

Il rispetto del requisito viene accertato nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio e, successivamente, nel corso del periodo di incentivazione.

Per dimostrare il rispetto del requisito, nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio delle iniziative è previsto che sia trasmessa una relazione agronomica asseverata, redatta da un professionista avente competenza in materia o da un CAA, che contenga informazioni relative all'eventuale ripresa dell'attività agricola su superfici agricole non utilizzate negli ultimi cinque anni.

Nel corso del periodo di incentivazione, il monitoraggio del parametro è integrato nell'ambito del sistema di monitoraggio principale come definito al paragrafo 2.D.1..

2.D.4. Monitoraggio del microclima

Il monitoraggio del microclima ha l'obiettivo di verificare gli effetti delle installazioni sul microclima locale che, in considerazione della realizzazione dell'impianto agrivoltaico, può variare.

Il sistema di monitoraggio del microclima si basa su sensori per la rilevazione dei seguenti parametri:

- temperatura;
- umidità;
- velocità dell'aria;
- radiazione solare.

Per ogni iniziativa, per ciascuno dei parametri sopra riportati, la rilevazione deve essere effettuata in campo aperto con l'installazione di un sensore (appunto in campo aperto, nelle immediate vicinanze dell'impianto ma non sotto di esso) e di un sensore installato retro-modulo per ogni ettaro di superficie *Stot* dell'iniziativa.

Il rispetto del requisito viene accertato nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio e, successivamente, nel corso del periodo di incentivazione.

Per dimostrare il rispetto del requisito, nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio delle iniziative è previsto che sia trasmessa al GSE una relazione agronomica asseverata, redatta da un professionista avente competenza in materia o da un CAA, che contenga informazioni relative al sistema di monitoraggio del microclima implementato.

Si rimanda ai contenuti della Parte V del documento per la descrizione degli adempimenti previsti per attestare il rispetto del requisito nel corso del periodo di incentivazione.

2.D.5. Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici

Il monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici ha l'obiettivo di garantire che la produzione di elettricità da moduli fotovoltaici sia realizzata in condizioni che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

Come stabilito nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)⁷ dovrà essere prevista una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il *Framework* dell'Unione Europea.

Il rispetto del requisito viene accertato nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio e, successivamente, nel corso del periodo di incentivazione.

Per dimostrare il rispetto del requisito, nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio delle iniziative è previsto che sia trasmessa:

- una relazione redatta dal progettista dell'iniziativa recante l'analisi dei rischi climatici fisici in funzione del luogo di ubicazione, individuando le eventuali soluzioni di adattamento;
- documentazione che attesti l'attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate nella relazione corredata anche da documentazione fotografica della fase di cantiere e del manufatto finale.

Si rimanda ai contenuti della Parte V del documento per la descrizione degli adempimenti previsti per attestare il rispetto del requisito nel corso del periodo di incentivazione.

PARTE II. PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE INIZIATIVE MERITEVOLI DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

Capitolo 3. Le procedure previste

Sono previste due distinte tipologie di procedure per la selezione delle iniziative.

In particolare, l'art. 5 stabilisce che le iniziative nella titolarità di operatori del settore agricolo come definiti all'art. 4, comma 1, lettera a) del DM⁸ nell'ambito delle quali siano realizzati impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW, possano accedere ai meccanismi incentivanti a seguito di iscrizione in appositi registri. Nel seguito, questa tipologia di procedura di accesso è indicata come *Registri*.

Lo stesso articolo 5 del DM Agrivoltaico stabilisce che possano accedere ai meccanismi incentivanti a seguito di partecipazione a procedure competitive di asta, le iniziative sia nella titolarità di soggetti di operatori del settore agricolo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del DM Agrivoltaico, sia nella titolarità di soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera

⁷ Adottata con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 32 del 30 dicembre 2021, poi aggiornata con circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e successive modifiche e integrazioni.

⁸ Art. 4, co. 1, lettera a) del DM Agrivoltaico: *imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole.*

b)⁹, nell'ambito delle quali sono realizzati impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza. Nel seguito, questa tipologia di procedura di accesso è indicata come *Aste*.

Nel documento entrambe le procedure di selezione delle iniziative sono anche indicate genericamente come *procedure*.

Le procedure sono bandite nel corso dell'anno 2024 mettendo a disposizione i contingenti di potenza previsti nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla misura.

SEZ. A. Modalità di svolgimento delle procedure

Le procedure di Aste e Registri, si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A ciascuna tipologia di procedura, Registri/Aste, indetta corrisponde:

- un bando (avviso pubblico);
- un contingente di potenza, espresso in MW, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;
- una graduatoria, redatta in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dei criteri specifici previsti dall'art. 7 del DM Agrivoltaico;
- un provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale a valere sulle risorse del PNRR in favore delle progettualità utilmente collocate in graduatoria.

Il bando disciplina, per ciascuna tipologia di procedura (Aste/Registri) i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di partecipazione, nonché l'indicazione del contingente di potenza disponibile, secondo il calendario in Appendice B.

La procedura resta aperta per un periodo di 90 giorni come indicato dal bando che sarà pubblicato sul sito *web* del GSE con informativa sul sito *web* del MASE. Nel corso di questo periodo, definito *periodo di apertura* della procedura, i soggetti richiedenti presentano le richieste di partecipazione alle procedure competitive allegando documentazione idonea ad attestare il rispetto dei requisiti previsti per l'accesso alla misura come indicati nel presente documento. Per i dettagli delle fasi di valutazione previsti a seguito della chiusura della procedura, si rimanda ai contenuti del paragrafo 3.A.3.

Nel caso in cui per la medesima iniziativa risultino rispettati sia i requisiti previsti per accedere agli incentivi tramite i Registri sia i requisiti previsti per accedere agli incentivi tramite le Aste, è possibile presentare, per la medesima iniziativa, istanza di iscrizione sia ai Registri sia alle Aste.

In questi casi è necessario che entrambe le richieste siano compilate in modo tale da assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla singola tipologia di procedura (e.g. allegazione di tutta la documentazione prevista, avvenuto pagamento dei costi di istruttoria, ecc). Il GSE, per questi casi specifici, formerà le graduatorie dando priorità alla richiesta di accesso pervenuta nell'ambito delle Aste rispetto alla richiesta di iscrizione ai Registri. Pertanto, laddove l'iniziativa sia inserita nelle graduatorie delle Aste, la richiesta di iscrizione ai Registri sarà annullata d'ufficio.

⁹ Art. 4, co. 1, lettera b) del DM Agrivoltaico: *associazioni temporanee di imprese che includono almeno di cui all'art. 4, co. 1, lettera a) del DM Agrivoltaico.*

In fase di compilazione della richiesta di ammissione alle procedure di selezione delle iniziative è necessario fornire informazioni relative all'importo di spesa preventivato per la realizzazione dell'iniziativa, con particolare riferimento alle c.d. spese ammissibili definite all'Allegato 3 del DM Agrivoltaico. Per una dettagliata trattazione dell'argomento si rimanda ai contenuti del Capitolo 9 del presente documento.

Al riguardo, si segnala che in generale il soggetto che sostiene le spese e che, quindi, potrà essere beneficiario del contributo in conto capitale a valere sulle risorse PNRR, è il soggetto richiedente che, in caso di ATI, è rappresentato dal mandatario.

Nel caso di ATI è possibile che determinate voci di spesa, tra quelle definite come ammissibili, siano sostenute da uno o più soggetti che compongono l'ATI.

3.A.1. Calendario delle procedure

Per la selezione delle iniziative meritevoli di accesso agli incentivi le procedure sono bandite nel corso dell'anno 2024.

Il calendario delle procedure previste per l'anno 2024 è riportato in Appendice B.

3.A.2. Contingenti previsti e modalità di riallocazione della potenza

I contingenti di potenza disponibili nell'ambito delle procedure che saranno bandite sono definiti all'articolo 5 del DM Agrivoltaico che prevede quanto segue:

1. un contingente di 300 MW riservato alle iniziative che accedono ai meccanismi a seguito di iscrizione nei Registri;
2. un contingente di 740 MW riservato alle iniziative che accedono ai meccanismi a seguito di partecipazione alle procedure di Asta.

Resta inteso che l'aggiudicazione si estenderà fino al raggiungimento delle risorse finanziarie attribuite alla misura.

Il GSE nell'ambito dello svolgimento delle procedure di asta e registro applica, nell'ordine, i seguenti meccanismi di riallocazione della potenza: qualora le richieste valide di iscrizione ai Registri siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione all'Asta siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata nel contingente del Registro è trasferita al contingente dell'Asta e viceversa, in modo da scorrerne la graduatoria nel limite delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Le aggiudicazioni avverranno nel limite delle risorse finanziarie disponibili, facendo prevalere le richieste di iscrizione alle Aste.

3.A.3. Processo di valutazione della richiesta di iscrizione alle procedure

Nell'ambito delle procedure competitive, il processo di valutazione delle istanze si articola nelle seguenti fasi.

1. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE.

Per ciascuna richiesta, a partire dalla data chiusura della procedura decorre il *periodo di valutazione della completezza documentale*, ovvero il periodo entro il quale il GSE riscontra la completezza della documentazione allegata all'istanza di partecipazione e comunica al soggetto richiedente eventuali carenze documentali. Le eventuali carenze devono essere sanate dal soggetto richiedente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del GSE.

La data di completamento della domanda corrisponde alla data riportata sulla ricevuta rilasciata dal Portale Agrivoltaico in fase di invio della richiesta di iscrizione, a meno dei casi in cui dalla fase di verifica della completezza documentale emerga la necessità di integrazione dei documenti inizialmente trasmessi. In caso di carenze documentali, gli impianti per i quali è stata richiesta un'integrazione, nella definizione della graduatoria, si classificheranno successivamente agli impianti per i quali la verifica di completezza documentale abbia dato esito positivo, rispettando il criterio di priorità di anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Si specifica che durante la fase di valutazione di completezza documentale, il GSE procede a:

- verificare la presenza di documenti incompleti, corrotti, non leggibili, o non contenenti testo;
- verificare la presenza di firma autografa o digitale sulla domanda resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la presenza del documento di identità del dichiarante;
- verificare che la domanda resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio caricata dal soggetto richiedente sia l'ultima versione generata dal Portale informatico.

La mancata integrazione dei documenti entro il termine stabilito nella richiesta inviata dal GSE, non comporta l'esclusione automatica dalla graduatoria, e l'iniziativa viene comunque analizzata nell'ambito della fase di valutazione delle istanze di cui al punto successivo, che verrà eseguita da parte del GSE sulla base dei documenti già in proprio possesso.

2. VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI.

Nel corso del periodo di valutazione, il GSE effettua l'accertamento della corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal soggetto richiedente e quanto riscontrabile nella documentazione trasmessa, così come descritta nell'Allegato B.1, con l'obiettivo di accertare il possesso dei requisiti previsti.

Nel caso in cui si accerti che il soggetto richiedente abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto in tali fattispecie dal DPR 445/2000.

3. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Il periodo di valutazione si conclude con la pubblicazione delle graduatorie, suddivise in quattro distinte tabelle:

- a) TABELLA A, impianti ammessi in posizione tale da rientrare nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei criteri riallocativi della potenza;
- b) TABELLA B, impianti esclusi¹⁰;
- c) TABELLA C, impianti ammessi in posizione tale da non rientrare nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei criteri riallocativi della potenza;
- d) TABELLA D, impianti oggetto di rinuncia presentata dal soggetto richiedente successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste ed entro la data di pubblicazione della graduatoria.

Le graduatorie sono pubblicate da GSE e MASE sui rispettivi siti istituzionali.

¹⁰ Le cause di esclusione saranno oggetto di apposita comunicazione indirizzata al soggetto richiedente.

3.A.4. *Formazione della graduatoria e criteri di priorità*

La graduatoria è formata tenendo conto delle indicazioni riportate nel presente paragrafo, sulla base dei dati dichiarati dai soggetti richiedenti, ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati e documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità e fermo restando quanto rappresentato nel presente documento in merito al possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di accesso (e, nei casi di saturazione del contingente di potenza disponibile, dei criteri di priorità) dichiarati dal soggetto richiedente, attraverso l'esame della documentazione che lo stesso, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto della partecipazione alla procedura competitiva. La mancata evidenza del possesso di uno o più requisiti di accesso e/o, nel caso di contingente saturato, dei criteri di priorità, è equiparata all'assenza dei medesimi e, pertanto, determina l'esclusione dell'iniziativa dalla graduatoria.

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle graduatorie accedono agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico previa presentazione di apposita richiesta da trasmettere secondo le modalità specificate nella Parte IV, successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico.

Nel seguito si riportano le indicazioni valide per la formazione delle graduatorie per ciascuna procedura, Registri/Aste, e, a seguire, la disamina dei singoli criteri di priorità.

REGISTRI

Nell'ambito di queste procedure è facoltà del soggetto richiedente presentare un'offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento.

In caso di mancato superamento del contingente dedicato, la graduatoria viene formata applicando il criterio del maggior valore dell'offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento alle iniziative che ne sono provviste e successivamente elencando i soggetti richiedenti delle iniziative per le quali non sia presentata l'offerta di riduzione percentuale.

In caso di superamento del contingente dedicato, a parità di riduzione percentuale della tariffa di riferimento offerta valgono nell'ordine i seguenti criteri di priorità nella formazione delle graduatorie:

1. maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell'impresa agricola rispetto alla produzione netta dell'impianto, definita sulla base dei dati di progetto;
2. anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai Registri possono essere soggette a scorrimento.

ASTE

Nell'ambito di queste procedure è obbligatorio presentare un'offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento.

In caso di mancato superamento del contingente dedicato, la graduatoria viene formata tenendo conto del maggior valore dell'offerta di riduzione della tariffa di riferimento presentato a parità di offerta, applicando i criteri di priorità come dichiarati dal soggetto richiedente.

In caso di superamento del contingente dedicato, a parità di riduzione percentuale della tariffa di riferimento offerta valgono i seguenti criteri di priorità nella formazione delle graduatorie:

1. maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell'impresa agricola rispetto alla produzione netta dell'impianto, definita sulla base dei dati di progetto;
2. anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione alle Aste possono essere soggette a scorrimento.

CRITERI DI PRIORITÀ

Per la formazione delle graduatorie valgono i seguenti criteri di priorità.

A – OFFERTA DI RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

L'offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento deve rispettare i seguenti requisiti:

- deve essere espressa in cifre in percento;
- deve essere arrotondata alla seconda cifra decimale;
- non può essere inferiore al 2%

B – MAGGIORE PERCENTUALE DI ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA PER ALIMENTARE LE UTENZE DELL'IMPRESA AGRICOLA RISPETTO ALLA PRODUZIONE NETTA DELL'IMPIANTO, DEFINITA SULLA BASE DEI DATI DI PROGETTO

Per determinare la percentuale di energia elettrica autoconsumata, si fa riferimento all'energia elettrica prodotta dall'impianto agrivoltaico e autoconsumata in sito per alimentare le utenze dell'impresa agricola nell'ambito della quale viene realizzato il sistema agrivoltaico (utenze collegate al POD dell'impresa agricola).

Per definire la quota di energia autoconsumata si fa riferimento all'energia consumata dalla medesima impresa agricola prima della realizzazione del sistema agrivoltaico. È pertanto necessario allegare alla domanda di partecipazione alle procedure competitive copia delle bollette della fornitura di energia elettrica associata al POD dell'azienda agricola dalle quali sia possibile desumere il consumo annuo.

Il valore di energia consumata così determinato verrà confrontato con il valore stimato di energia prodotta dall'impianto agrivoltaico fornita nell'ambito delle procedure competitive pubbliche.

C – ANTERIORITÀ DELLA DATA ULTIMA DI COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

La data di completamento della domanda corrisponde alla data riportata sulla ricevuta rilasciata dal Portale informatico in fase di invio della richiesta di iscrizione, a meno dei casi in cui dalla fase di verifica della completezza documentale emerga la necessità di integrazione dei documenti inizialmente trasmessi. In caso di carenze documentali, gli impianti per i quali è stata richiesta un'integrazione, nella definizione della graduatoria, si classificheranno successivamente agli impianti per i quali la verifica di completezza documentale abbia dato esito positivo, rispettando comunque i criteri di priorità indicati in precedenza.

3.A.5. *Rinuncia alla posizione utile in graduatoria*

È consentito rinunciare alla posizione utile in graduatoria esclusivamente mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale Agrivoltaico.

Nel caso in cui la rinuncia dalla posizione utile nella graduatoria avvenga entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, non si applica quanto previsto all'art. 8, comma 3, del DM Agrivoltaico in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa entro il termine temporale massimo, previsto dal Decreto, dalla data di pubblicazione della graduatoria per l'entrata in esercizio delle singole iniziative.

3.A.6. *Motivi di esclusione dalle graduatorie*

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate in fase di valutazione della richiesta di ammissione alla procedura competitiva, comportano l'esclusione dell'iniziativa dalla graduatoria.

- Mancato adempimento alle prescrizioni o dei termini previsti dalle norme di riferimento, dal DM Agrivoltaico, dalle presenti Regole Operative, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista quale motivo di esclusione.
- Non sussistenza e/o venir meno del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura competitiva descritti nella Parte I (requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto e requisiti oggettivi di cui all'art. 5 del Decreto).
- Assenza o mancata evidenza, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di iscrizione secondo quanto prescritto dall'Allegato B.1., del possesso dei requisiti di iscrizione alle procedure di selezione delle iniziative.
- Qualora risulti saturato il relativo contingente, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti, assenza o mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive.
- Mancata sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, o l'allegazione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa né digitale).
- Modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si precisa che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, costituisce la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva.
- Mancato versamento entro i termini o pagamento in misura inferiore al dovuto del contributo a copertura delle spese di istruttoria.
- Mancata allegazione della documentazione obbligatoria prevista dall'Allegato B.1. alle presenti e Regole Operative.
- Sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione alle procedure competitive e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE.

Il soggetto richiedente, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa all'atto dell'iscrizione alle procedure di selezione delle iniziative, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

SEZ. B. Modalità di partecipazione

3.B.1. Modalità di presentazione delle richieste

La richiesta di iscrizione alle procedure, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale Agrivoltaico.

Non sono considerate ammissibili:

- le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni, ovvero incomplete o non firmate;
- le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riportanti un codice identificativo diverso da quello inserito nell'apposito campo della sezione *Conferma* del Portale Agrivoltaico: tale codice corrisponde all'ultimo salvataggio di dati effettuato nell'ambito dell'inserimento dati e informazioni nel Portale informatico e identifica l'ultima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generata.

Qualora si apportino modifiche ai dati inseriti nelle schede disponibili nel Portale Agrivoltaico, prima di procedere al caricamento della richiesta di iscrizione e al successivo invio, è necessario verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella dichiarazione generata a seguito delle rettifiche operate. In caso di difformità, è necessario generare una nuova richiesta di iscrizione dal Portale Agrivoltaico e provvedere all'aggiornamento del codice identificativo della dichiarazione.

Il soggetto richiedente è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale Agrivoltaico nell'ambito della presentazione della richiesta di iscrizione e confermati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il caricamento delle richieste deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura delle procedure individuato dai relativi bandi.

A tutela della parità di trattamento, le richieste pervenute successivamente alla chiusura del suddetto periodo non saranno tenute in considerazione. Per tali finalità, faranno fede esclusivamente la data e l'orario registrati nel Portale Agrivoltaico.

L'invio della richiesta di partecipazione entro il termine di chiusura del bando è nell'esclusiva responsabilità del soggetto richiedente.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale Agrivoltaico, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura dei bandi.

3.B.2. Elenco della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti previsti

L'elenco della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure previste dal DM Agrivoltaico è riportato nell'Allegato B.1. al presente documento di regole operative.

3.B.3. Portale informatico

Le richieste di partecipazione alle procedure devono essere trasmesse esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nell'apposito *Manuale Utente Agrivoltaico*.

Il Portale Agrivoltaico è interoperabile con il sistema GAUDÌ. Per inserire la richiesta di iscrizione, è necessario che l'impianto su GAUDI sia nello stato di *Impianto validato* (cfr. paragrafo 2.A.6).

Per poter accedere al Portale Agrivoltaico il soggetto richiedente deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) e, solo dopo, richiedere l'accesso al Portale Agrivoltaico.

I dati anagrafici richiesti in fase di registrazione del soggetto richiedente comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA, necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi. In caso di ATI, la registrazione nell'area clienti del sito del GSE è relativa al mandatario come indicato anche al paragrafo 1.A.1..

Propedeuticamente alla compilazione della richiesta di iscrizione alle procedure competitive, Registri/Aste, il Portale Agrivoltaico consente di scegliere la procedura alla quale si intende partecipare solo nel caso di impianti di potenza inferiore a 1 MW, il cui soggetto richiedente rispetti la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a).

3.B.4. Corrispettivi richiesti per l'accesso ai benefici – Oneri istruttori

Per ciascuna richiesta di iscrizione alle procedure è necessario corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

3.B.5. Disciplina delle modifiche dell'istanza inviata

Non è possibile modificare un'istanza già inviata.

Pertanto, nei casi in cui, successivamente all'invio della richiesta di partecipazione ai Registri/Aste:

- dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
- dovesse rendersi necessario correggere dati inesatti o incompleti;
- dovesse rendersi necessario integrare la documentazione trasmessa atta a dare evidenza del possesso dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei criteri di priorità dichiarati;
- si intenda modificare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della tariffa presentata;

esclusivamente durante il periodo di apertura delle procedure competitive, è possibile annullare la richiesta di iscrizione alle procedure già inviata anche per procedere all'eventuale caricamento di una nuova domanda di partecipazione.

In caso di annullamento e successivo caricamento di una nuova richiesta, il soggetto richiedente è obbligatoriamente tenuto al versamento di un nuovo contributo a copertura delle spese di istruttoria.

PARTE III. ADEMPIMENTI PRECEDENTI ALL'ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE INIZIATIVE

Capitolo 4. Adempimenti antimafia

Ai fini della definizione del provvedimento di concessione del contributo PNRR (cfr. Capitolo 5), il Soggetto richiedente che rientri tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., nel seguito anche Codice Antimafia, nel caso di iniziative in posizione utile nelle graduatorie pubblicate all'esito delle procedure di selezione, è tenuto a inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, e a tenere aggiornata, la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo, mediante l'apposita sezione "Documentazione Antimafia" del Portale Area Clienti, secondo le modalità descritte nel presente paragrafo. L'assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo all'erogazione degli importi spettanti. In caso di ATI valgono le indicazioni fornite nel Capitolo 1 del presente documento in merito ai soggetti sottoposti alla verifica del rispetto del requisito.

Il Codice Antimafia prevede che le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici nonché gli Enti e le Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente Pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, prima di assumere i provvedimenti indicati nell'articolo 67 dello stesso Codice e/o stipulare, approvare o autorizzare i contratti e/o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84, ossia le comunicazioni o le informazioni, disciplinate rispettivamente dagli articoli 87 e 91 del Codice stesso.

Ne deriva che il GSE, nell'ambito delle attività di gestione dei meccanismi di competenza, prende atto mediante l'acquisizione dell'informazione antimafia da Parte delle Prefetture dell'assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D. lgs. 159/2011 nonché di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dei soggetti beneficiari dei meccanismi di incentivazione.

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, il soggetto richiedente che rientri tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., è pertanto tenuto a inoltrare al GSE la seguente documentazione prevista dal medesimo Decreto Legislativo, necessaria a trasmettere alle Prefetture competenti le richieste di rilascio dell'informazione antimafia:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011;
- la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età;
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia.

A tale scopo, è stata predisposta una sezione nel Portale Area Clienti denominata "Documentazione Antimafia" (<https://areaclienti.gse.it/>) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto Portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

Il GSE, effettuati i controlli formali, provvede a inviare la menzionata documentazione alla Prefettura competente, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, nel seguito BDNA.

Il rilascio dell'informazione antimafia è successivo all'accettazione - da parte della Prefettura di competenza - della richiesta avanzata dal GSE ed è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA.

Il Prefetto, pertanto, effettuate le opportune verifiche rilascia l'informazione antimafia entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'erogazione dei corrispettivi derivanti dall'ammissione al meccanismo incentivante e dalla stipula del contratto sarà pertanto condizionata alla corretta trasmissione della richiesta alla Prefettura competente attraverso la BDNA, ovvero, nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della documentazione antimafia (articolo 83, comma 3, del Codice Antimafia), sarà condizionata alla trasmissione e all'accoglimento della dichiarazione di esenzione.

L'informazione antimafia ha validità annuale a decorrere dalla data di rilascio della stessa; pertanto, il soggetto richiedente deve provvedere al periodico rinnovo della documentazione trasmessa al GSE.

In ogni caso, eventuali variazioni societarie devono essere immediatamente comunicate al GSE dai soggetti sottoposti a verifica, ai fini dell'analisi della nuova documentazione presentata.

Capitolo 5. Provvedimento di concessione del contributo PNRR e sottoscrizione dell'atto d'obbligo

Ai soggetti richiedenti delle iniziative ammesse in posizione utile nelle graduatorie, il MASE, quale amministrazione titolare della misura, invia un provvedimento di concessione del contributo relativamente alla quota di incentivo in conto capitale a valere sulle risorse PNRR. In questo modo i soggetti richiedenti vengono individuati quali soggetti beneficiari PNRR, responsabili dell'attuazione dell'iniziativa finanziata con risorse del PNRR. Nel caso in cui la ATI sia soggetto beneficiario PNRR, essa viene rappresentata dal mandatario.

Nel provvedimento di concessione è riportato il codice CUP assegnato al progetto, il codice COR generato dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e l'importo del contributo in conto capitale massimo erogabile determinato in base alle informazioni relative agli importi preventivati per la realizzazione dell'iniziativa, con particolare riferimento alle spese ammissibili indicate nell'Allegato 3 del DM Agrivoltaico, fornite dal soggetto richiedente in fase di compilazione della richiesta di ammissione alle procedure di selezione delle iniziative, fermi restando i massimali di spesa previsti dal DM Agrivoltaico.

La determinazione del contributo in conto capitale massimo erogabile viene effettuata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa previsto.

Così come previsto nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori, pubblicate dal Dipartimento Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, successivamente alla formalizzazione del finanziamento, il soggetto beneficiario PNRR assume l'impegno a rispettare una serie di obblighi derivanti dall'inclusione del progetto nel PNRR attraverso la sottoscrizione di un atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, con cui il soggetto beneficiario PNRR dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell'Investimento.

Il soggetto beneficiario PNRR è dunque tenuto a sottoscrivere l'atto d'obbligo, reso disponibile sul Portale Agrivoltaico, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo PNRR a pena di decadenza, secondo modalità che saranno rese note con il *Manuale Utente Agrivoltaico* e con eventuali altri atti relativi alla procedura.

Capitolo 6. Monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle iniziative secondo quanto previsto dal PNRR

I soggetti beneficiari PNRR, in qualità di soggetti attuatori esterni, sono responsabili della realizzazione operativa dei progetti e dei connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Detti soggetti sono infatti tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevazione e messa a disposizione dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti finanziati di propria competenza, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria.

In caso di ATI le responsabilità dell'espletamento delle attività di monitoraggio degli avanzamenti relativi al progetto sono poste in capo al mandatario.

Con riferimento agli adempimenti connessi al monitoraggio dei progetti, si rimanda ai dettagli operativi che verranno resi noti dal GSE ed elaborati in conformità alle procedure previste dal Si.Ge.Co. adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'attuazione delle misure PNNR di competenza, nonché alle eventuali Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero stesso per l'attuazione della misura.

Il GSE, in qualità di soggetto gestore, svolge attività di presidio dell'imputazione dei dati di avanzamento dei progetti da parte dei beneficiari finali.

Ai fini del monitoraggio dell'avanzamento dei progetti ammessi ai benefici di cui alla presente misura, si precisa che entro 30 giorni dall'avvio dei lavori, il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare al GSE, per il tramite del Portale Agrivoltaico, secondo modalità che verranno rese note dal GSE, la data di avvio dei lavori così come definita nel presente documento, avendo cura di conservare eventuale documentazione utile ad attestarla come, ad esempio:

- copia della Dichiarazione/comunicazione di inizio lavori presentata alle autorità competenti, recante il timbro di ricezione dell'autorità competente e/o inclusiva del cedolino di ricevuta della raccomandata/ricevuta della consegna della PEC e/o dell'evidenza di avvenuta ricezione da parte dell'autorità competente;
- documentazione attestante l'ordine di acquisto delle attrezzature ovvero documentazione attestante altro impegno che renda irreversibile l'investimento per la realizzazione dell'iniziativa.

PARTE IV. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI

La comunicazione di entrata in esercizio costituisce richiesta di riconoscimento degli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico. La comunicazione di entrata in esercizio è prevista esclusivamente per le iniziative in posizione utile nelle graduatorie all'esito delle procedure di selezione delle iniziative e destinatarie delle agevolazioni di cui al provvedimento di concessione del contributo PNRR (cfr. Capitolo 5).

Capitolo 7. Tempistiche rilevanti per l'entrata in esercizio degli impianti

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie devono entrare in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito della procedura competitiva e comunque non oltre il 30 giugno 2026. I

predetti termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore e comunque non possono andare oltre il 30 giugno 2026.

Il mancato rispetto del termine di diciotto mesi comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante pari allo 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

In caso di superamento del termine del 30 giugno 2026 per l'entrata in esercizio dell'impianto, il diritto agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico, contributo in conto capitale e tariffa incentivante, decade. Nel caso in cui la medesima iniziativa, nell'ambito di una successiva procedura venga ammessa agli incentivi, la tariffa di riferimento vigente sarà decurtata del 20% a eccezione dei casi in cui entro il termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sia comunicata la rinuncia alla realizzazione dell'intervento secondo quanto indicato al paragrafo 3.A.5 e in base alle modalità previste dal Portale Agrivoltaico.

Capitolo 8. Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti

SEZ. A. Adempimenti previsti

8.A.1. Modalità di presentazione della comunicazione al GSE

Per accedere agli incentivi del DM Agrivoltaico a seguito del completamento delle opere e dell'entrata in esercizio dell'impianto deve essere inviata specifica comunicazione al GSE (definita anche comunicazione di entrata in esercizio) in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito del GSE e nell'applicativo dedicato alla ricezione delle comunicazioni), corredata di idonea documentazione rispondente all'elenco che verrà reso disponibile sul sito del GSE e devono essere forniti tutti i dati e le informazioni necessarie all'istruttoria tecnico-amministrativa per l'ammissione agli incentivi.

La comunicazione di entrata in esercizio delle iniziative e la documentazione da allegare, ivi incluse le Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale Agrivoltaico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le principali informazioni richieste nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio:

- principali dati tecnici e autorizzativi caratteristici dell'iniziativa realizzata;
- documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico;
- documentazione attestante la potenza nominale dell'impianto;
- indicazione circa l'esecuzione o meno della fase di avviamento e collaudo dell'impianto.
- documentazione attestante il costo sostenuto per la realizzazione dell'intervento per le finalità di cui all'Allegato 3 del DM Agrivoltaico;
- documentazione attestante il rispetto dei requisiti di accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico e riportati nella Parte I;
- documentazione attestante il rispetto del principio di non cumulabilità con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati al medesimo intervento.

Si specifica inoltre che:

- non sono considerate ammissibili le comunicazioni di entrata in esercizio corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal *format* reso disponibile dal GSE nel Portale Agrivoltaico o riportanti modifiche o correzioni;
- il soggetto richiedente è tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale informatico e asseriti mediante la comunicazione di entrata in esercizio resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il GSE si riserva la facoltà di chiedere alle Amministrazioni pubbliche competenti eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal DM Agrivoltaico.

L'invio della comunicazione di entrata in esercizio implica, da parte del soggetto richiedente, l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Operative e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Nell'ambito della compilazione della comunicazione di entrata in esercizio è prevista l'accettazione delle clausole contrattuali di cui all'Allegato A.7.

8.A.2. Fase di avviamento e collaudo

Successivamente all'entrata in esercizio, è prevista la facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo dell'impianto agrivoltaico.

La fase di avviamento e collaudo ha una durata massima pari a sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto e viene comunicata al GSE secondo quanto indicato al paragrafo 11.A.2..

In caso di mancata realizzazione della fase di avviamento e collaudo dell'impianto, la data di entrata in esercizio commerciale coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico.

8.A.3. Termini per l'invio della comunicazione di entrata in esercizio e decorrenza del periodo di incentivazione

La comunicazione di entrata in esercizio deve essere inviata entro il termine di trenta giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, anche nel caso in cui sia prevista la fase di avviamento e collaudo dell'impianto.

Il periodo di incentivazione ha durata pari a venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale, in caso di fase di avviamento e collaudo dell'impianto.

La mancata comunicazione di entrata in esercizio entro il termine dei trenta giorni comporta la perdita del diritto alla tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio registrata su GAUDI' dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione tardiva. In tale circostanza, il GSE attribuisce all'impianto una data di entrata in esercizio commerciale pari al primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione tardiva.

La decurtazione del periodo di incentivazione viene applicata al termine del periodo di diritto all'incentivo.

Fermi restando i vincoli temporali illustrati nella presente sezione del documento, la comunicazione di entrata in esercizio deve essere trasmessa improrogabilmente entro il 31 luglio 2026, vale a dire entro trenta giorni dal termine ultimo per l'entrata in esercizio degli impianti previsto dal DM Agrivoltaico, 30 giugno 2026, pena la decadenza dall'incentivo.

8.A.4. Modelli di comunicazione e documentazione a supporto

I modelli di comunicazione di entrata in esercizio saranno resi disponibili sul sito del GSE unitamente alla documentazione da trasmettere.

8.A.5. *Processo di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio*

Il processo di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi si articola nelle seguenti fasi, successive alla trasmissione della comunicazione di entrata in esercizio che determina l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990.

- I. Istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GSE: verifica della conformità rispetto a quanto previsto dal DM Agrivoltaico, dalle Regole Operative ed eventuale altra normativa applicabile, che prevede in via generale i seguenti principali passi:
 - a. verifica della completezza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale Agrivoltaico;
 - b. verifica della congruenza tra informazioni e dati indicati nel Portale Agrivoltaico e la documentazione allegata;
 - c. verifica, anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito, RNA) e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito, SIAN), del rispetto di quanto previsto dal DM Agrivoltaico in termini di cumulabilità degli incentivi;
 - d. individuazione della tariffa spettante, della data di entrata in esercizio dell'impianto, della data di entrata in esercizio commerciale, nonché di ogni altro parametro utile ai fini dell'erogazione degli incentivi (e.g. potenza dell'impianto, categoria di intervento, ecc.).
- II. In caso di carenza di documenti e/o informazioni:
 - a. richiesta d'integrazione documentale sospensiva dei termini per la conclusione del procedimento (Legge 241/1990, art.2.7) che vengono riavviati alla ricezione da parte del GSE dei documenti e/o delle informazioni richieste. La trasmissione della richiesta di documentazione integrativa e l'invio della documentazione a riscontro della richiesta avvengono tramite il Portale Agrivoltaico.
- III. Nel caso in cui la documentazione complessivamente trasmessa non risulti idonea all'ammissione agli incentivi e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento¹¹, trasmissione da parte del GSE del preavviso di rigetto della richiesta recante i motivi ostativi, entro 120 giorni dalla data della comunicazione di entrata in esercizio. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento di valutazione. I 120 giorni sono comunque calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE (e.g. il tempo intercorrente tra la richiesta d'integrazione del GSE e la trasmissione della documentazione integrativa o tra la richiesta di un parere a un Ente terzo e la risposta del medesimo).

In tale ambito viene riconosciuta al soggetto richiedente la facoltà di presentare osservazioni e/o documenti, entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto (Legge 241/1990, articolo 10-bis).

¹¹ La mancata sussistenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dal DM Agrivoltaico oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto della richiesta di ammissione agli incentivi:

- riscontro di carenze, difformità o incongruità nella documentazione atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti e, ove applicabile, dei criteri di priorità e a determinare la tariffa spettante;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta o invio di documentazione non pertinente o incompleta;
- riscontro del rilascio di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti alle disposizioni del DM Agrivoltaico.

- IV. I termini del procedimento di valutazione ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine indicato nel preavviso di rigetto.
- V. Trasmissione del provvedimento espresso conclusivo del procedimento (accoglimento o diniego), non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso, entro 120 giorni decorrenti dalla data della comunicazione di entrata in esercizio o dalla data dell'invio delle osservazioni a seguito del preavviso di rigetto, calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE.

A seconda dei casi, il GSE, con il provvedimento conclusivo del procedimento, comunicherà l'accoglimento o il diniego dell'istanza di ammissione agli incentivi.

Nel provvedimento di accoglimento vengono indicati:

- le principali caratteristiche tecniche dell'impianto;
- la data di entrata in esercizio dell'impianto, l'eventuale data di entrata in esercizio commerciale;
- il valore della tariffa spettante;
- l'algoritmo utilizzato per il calcolo dell'incentivazione.
- eventuali dati specifici da monitorare.

Il provvedimento di accoglimento costituisce parte integrante e imprescindibile del contratto riportandone le clausole particolari.

Nel provvedimento di diniego sono indicati i motivi ostativi all'accoglimento.

Il provvedimento conclusivo è inviato all'indirizzo PEC indicato dal soggetto richiedente nella richiesta di incentivazione o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta degli incentivi, il soggetto richiedente abbia fornito dati o documenti non veritieri oppure abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto dal DPR 445/2000, oltre a presentare esposto-denuncia agli organismi competenti per l'accertamento di eventuali reati.

SEZ. B. Varianti del titolo autorizzativo

Ai fini dell'ammissione agli incentivi è necessaria la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato dal relativo Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto agrivoltaico in forza del quale è stata formulata l'iscrizione alla procedura di selezione delle iniziative.

È possibile, tuttavia, accedere agli incentivi pur in assenza della suddetta corrispondenza purché in presenza di un provvedimento autorizzativo/procedimento abilitativo di variante.

Al riguardo, si precisa che ai fini dell'ammissione agli incentivi, anche a seguito della variante devono continuare a essere rispettati i requisiti necessari per l'inserimento delle iniziative in posizione utile nelle graduatorie nonché, qualora il contingente sia stato saturato, dei criteri di priorità rilevanti ai fini della formazione della graduatoria.

SEZ. C. Motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi

L'impostazione del DM Agrivoltaico e, conseguentemente, delle Regole Operative prevede che in sede di iscrizione alle procedure competitive i soggetti richiedenti inviino idonea documentazione atta alla verifica da parte del GSE del possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità dichiarati.

Il GSE, ricevuta la comunicazione di entrata in esercizio, accerta, anche sulla base dell'ulteriore documentazione inviata dal soggetto richiedente con la richiesta stessa o acquisita da altri Soggetti interpellati, (quali ad esempio Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Rete, ecc.) che sia rispettato quanto dichiarato in fase di iscrizione alle procedure di selezione delle iniziative.

Qualora da tale verifica dovessero emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alle procedure competitive o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (es. criteri di priorità), il GSE non ammette l'impianto agli incentivi. Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ipotizzi il caso di un soggetto richiedente che, in sede di iscrizione alle procedure di selezione delle iniziative:

- dichiari il possesso di un determinato Titolo autorizzativo/abilitativo;
- trasmetta la sola copia del Titolo autorizzativo/abilitativo di cui al punto precedente e relativa documentazione progettuale.

Il GSE, durante l'istruttoria propedeutica alla pubblicazione della graduatoria, stante quanto dichiarato dal soggetto richiedente ai sensi del DPR 445/2000 e analizzata la documentazione allegata, sulla base della quale non riscontra elementi tali da ritenere che detto Titolo autorizzativo/abilitativo debba considerarsi non valido o non efficace, verificato il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti, ammette l'impianto in posizione utile alla relativa graduatoria.

Successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, durante l'istruttoria relativa alla richiesta di accesso agli incentivi, il GSE acquisisce nuova documentazione (ad esempio trasmessa dal soggetto richiedente tramite il Portale Agrivoltaico o inviata da altri Enti nell'ambito degli obblighi informativi previsti dalla normativa), che evidenzia interventi amministrativi da parte dell'Ente competente che hanno determinato la non validità e/o non efficacia del Titolo autorizzativo/abilitativo in argomento.

Tale circostanza costituisce un motivo ostativo all'accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi: il venire meno, prima della pubblicazione della graduatoria di un requisito necessario per l'iscrizione alle procedure competitive non comunicato al GSE e non desumibile dalla documentazione trasmessa in tale sede.

Parimenti, nel caso in cui gli atti amministrativi da parte dell'Ente competente abbiano determinato la non validità e/o non efficacia del Titolo autorizzativo/abilitativo in argomento dopo la data di pubblicazione della graduatoria delle procedure competitive, la richiesta di accesso agli incentivi non sarà accolta in ragione dell'assenza di un requisito necessario per l'accesso agli incentivi.

Capitolo 9. Adempimenti PNRR per il riconoscimento del contributo in conto capitale

SEZ. A. Spese ammissibili

9.A.1. Definizione delle spese ammissibili

Ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale, equivalente al massimo al 40% dell'investimento sostenuto e comunque nel limite dei costi massimi ammissibili stabiliti dal DM Agrivoltaico, sono riportate di seguito le spese ammissibili definite all'Allegato 3 del DM Agrivoltaico.

- a. Realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);

- b. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- c. attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l'acquisto o l'acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell'impianto;
- d. connessione alla rete elettrica nazionale;
- e. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- f. acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio.
- g. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- h. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- i. direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
- j. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali per l'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da g) a j) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. Sono ammesse solo le spese quietanzate entro la data di entrata in esercizio dell'impianto presente nel sistema agrivoltaico e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

È possibile far rientrare tra le spese ammissibili anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella sua totalità o anche solo parzialmente, a condizione che questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Definito il valore di IVA da far rientrare tra le spese ammissibili, è prevista la facoltà di richiedere il contributo indicando il relativo l'importo nei limiti imposti dal Decreto, esclusivamente allegando evidenze documentali atte a rappresentare l'impossibilità di recuperare tale importo.

In caso in cui non sia fornita documentazione esaustiva atta a rappresentare l'impossibilità di recuperare l'importo IVA indicato, tale importo non verrà considerato tra le voci di spesa ammissibile.

L'importo massimo erogabile a valere sulle risorse PNRR viene determinato sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente nell'ambito della richiesta di ammissione alle procedure competitive per la selezione delle iniziative.

L'importo effettivamente erogabile sarà comunicato in esito all'attività di controllo delle spese oggetto di rendicontazione da parte del soggetto beneficiario PNRR.

Si evidenzia che, in generale, il soggetto che sostiene le spese ammissibili e che, quindi, potrà essere beneficiario del contributo in conto capitale a valere sulle risorse PNRR, è il soggetto richiedente gli incentivi che, in caso di ATI, è rappresentato dal mandatario.

Nel caso di ATI è possibile che determinate voci di spesa, tra quelle definite come ammissibili, siano sostenute da uno o più soggetti che compongono l'ATI.

Non sono in ogni caso ammesse le spese non conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020.

9.A.2. Rendicontazione delle spese

L'erogazione del contributo in conto capitale previsto dal DM Agrivoltaico è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto beneficiario PNRR, della domanda di rimborso e all'esito positivo delle verifiche svolte dal GSE e dai competenti Uffici del MASE in merito alla conformità, correttezza e regolarità della documentazione prodotta e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Con riferimento agli adempimenti connessi all'attività di rendicontazione dei progetti, si rimanda ai dettagli operativi che verranno resi noti dal GSE e redatti in conformità alle procedure previste dal Si.Ge.Co. adottato dal MASE per l'attuazione delle misure PNRR di competenza, nonché alle eventuali Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero stesso per l'attuazione della presente misura.

In caso di ATI la responsabilità dell'espletamento delle attività di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è posta in capo al mandatario.

Il GSE provvederà ad effettuare i controlli amministrativo-contabili, prescritti nell'ambito della delega delle funzioni, previsti dalla legislazione nazionale applicabile e dal Sistema di gestione e controllo delle misure PNRR (Si.Ge.Co.) del MASE, al fine di garantire la regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti beneficiari PNRR nonché la riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e loro conformità rispetto alle norme in materia di ammissibilità delle spese.

9.A.3. Obblighi previsti per la tracciabilità delle risorse PNRR

Con riferimento agli obblighi previsti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR, si rimanda ai dettagli operativi contenuti nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e nelle eventuali Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l'attuazione della presente misura.

A titolo di esempio si fornisce nel seguito un elenco delle informazioni che devono essere riportate in tutta la documentazione giustificativa di spesa:

- numero e data della fattura;
- riferimento al PNRR (Missione, Componente, Investimento);
- titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR (es. codice identificativo rilasciato dal Portale Agrivoltaico);
- CUP e, ove applicabile, CIG;
- estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, etc.) conformi con quelli previsti nel contratto;
- indicazione sintetica dell'oggetto del servizio/fornitura/lavori prestati (a titolo esemplificativo: progettazione, direzione lavori, collaudi, costi di connessione, acquisto e posa in opera, ecc.);
- importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge).

Capitolo 10. Determinazione degli incentivi spettanti

SEZ. A. Determinazione della tariffa spettante

TARIFFA DI RIFERIMENTO

Il DM Agrivoltaico stabilisce che la tariffa spettante per gli impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie sia determinata a partire dalla tariffa di riferimento posta a base d'asta nelle rispettive procedure competitive pari a:

- **93 €/MWh** per le iniziative nell'ambito delle quali la potenza dell'impianto agrivoltaico sia compresa tra 1 e 300 kW;
- **85 €/MWh** per le iniziative nell'ambito delle quali la potenza dell'impianto agrivoltaico sia superiore a 300 kW.

TARIFFA OFFERTA E FATTORE CORRETTIVO

Nell'istanza di partecipazione alle procedure, il soggetto richiedente indica la riduzione percentuale che intende offrire rispetto alla tariffa di riferimento pertinente. Mentre nel caso di procedure a Registro l'offerta di riduzione percentuale non è obbligatoria, per la partecipazione alle Aste l'offerta di riduzione è obbligatoria. In entrambi i casi, il valore dell'offerta di riduzione non può essere inferiore al 2%.

La tariffa offerta è il valore della tariffa di riferimento decurtata della riduzione percentuale offerta in fase di partecipazione alla procedura di selezione delle iniziative.

Per le iniziative ubicate nelle regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo), la tariffa è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione applicando un fattore correttivo pari a + 4 €/MWh.

Per le iniziative ubicate nelle regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto) la tariffa è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione applicando un fattore correttivo pari a + 10 €/MWh.

TARIFFA SPETTANTE

La tariffa spettante all'impianto è fissa per l'intero periodo dell'incentivazione (20 anni a meno dei casi di invio tardivo della comunicazione) ed è definita dal GSE in fase di istruttoria a valle dell'entrata in esercizio, a partire dal valore della tariffa offerta..

Per determinare la tariffa spettante è necessario tenere in considerazione che la tariffa offerta è soggetta a riduzione (cd. *décalage*) qualora si verifichi il mancato rispetto dei tempi massimi definiti dal DM Agrivoltaico per l'entrata in esercizio dell'impianto, come indicato al Capitolo 7.

In caso di potenza dell'impianto agrivoltaico realizzata maggiore rispetto a quella nominale dichiarata in fase di iscrizione alle procedure competitive e conteggiata ai fini del contingente, all'energia incentivabile si applica un coefficiente di riduzione L (c.d. coefficiente di riproporzionamento dell'energia):

$$L = \frac{P_{\text{nominale conteggiata ai fini del contingente}}}{P_{\text{installata}}}$$

dove:

- *Pnominale* ai fini del contingente è il valore della potenza incentivabile così come risultante dalla graduatoria;
- *Pinstallata* è il valore di potenza nominale realizzato e validato dai controlli del GSE successivamente alla comunicazione di entrata in esercizio.

10.A.1. *Modalità di individuazione dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari degli impianti*

La produzione di energia netta è determinata come la produzione lorda dell'unità di produzione diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di connessione dell'energia alla rete elettrica. Essa è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 25 del DM 23 giugno 2016.

In particolare, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono determinati:

- per iniziative con impianti agrivoltaici di potenza nominale inferiore a 1 MW, considerando un fattore percentuale convenzionale pari al 2,0%;
- per iniziative con impianto agrivoltaico di potenza nominale pari o superiore a 1 MW si fa riferimento al documento *Procedura applicativa della deliberazione ARERA n. 47/2013/R/EFR per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione* disponibile sul sito internet del GSE (nel seguito Procedura FPC).

SEZ. B. *Determinazione del contributo in conto capitale*

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile, come definita nella sezione A del Capitolo 9, fermi restando i massimali di spesa previsti dall'Allegato 1 al DM Agrivoltaico, e riportati nel seguito.

- Per iniziative con impianti agrivoltaici di potenza nominale compresa tra 1 kW e 300 kW, il costo di investimento massimo di riferimento è pari a 1.700 €/kW;
- per iniziative con impianti agrivoltaici di potenza nominale superiore a 300 kW, il costo di investimento massimo di riferimento è pari a 1.500 €/kW.

L'ammontare del contributo in conto capitale spettante sarà rideterminato al momento dell'erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in conformità alle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di ammissibilità delle spese e non potrà essere superiore a quanto previsto nel provvedimento di concessione del contributo PNRR.

Capitolo 11. *Attivazione dei contratti*

SEZ. A. *Attivazione contratto di incentivazione*

Nel presente capitolo sono riportate le tipologie di contratti tra GSE e soggetto beneficiario degli incentivi in conto esercizio, nel seguito anche soggetto beneficiario, previste dal DM Agrivoltaico. Il soggetto beneficiario dovrà fornire, tramite Portale Agrivoltaico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto

oggetto del Contratto oppure al beneficiario dello stesso, secondo le diverse procedure disponibili nell'ambito del Portale GSE.

Il soggetto beneficiario può stipulare con il GSE:

- a. un contratto per l'erogazione della tariffa omnicomprensiva (di seguito Contratto TO) nel caso di impianti di potenza non superiore a 200 kW. In tal caso, ai fini del ritiro dell'energia da parte del GSE, l'impianto dovrà risultare necessariamente ricompreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE dalla data di entrata in esercizio ovvero sia dal primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDì.
- b. Un contratto per l'erogazione della tariffa incentivante (di seguito Contratto Incentivo) nel caso di impianti di potenza superiore a 200 kW. In tali casi, il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo del mercato del giorno prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto e:
 - i. ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
 - ii. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al produttore gli importi corrispondenti.

In tal caso, l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore che la cede al mercato direttamente o attraverso un Utente del Dispacciamento e pertanto l'impianto non dovrà risultare ricompreso nel contratto di dispacciamento del GSE dalla data di entrata in esercizio.

L'accesso agli incentivi è alternativo al ritiro dedicato (RID) di cui all'articolo 13, comma 3, del D. lgs. 380/2003 e al meccanismo di scambio sul posto (SSP). Conseguentemente il GSE provvederà ad annullare d'ufficio i contratti di RID e di SSP stipulati in violazione del suddetto articolo.

Non è prevista la facoltà di presentare istanza di modifica della tipologia contrattuale da Contratto TO a Contratto Incentivo o viceversa. Eventuali incongruenze tra tipologia contrattuale prescelta e inclusione o meno nel contratto di dispacciamento del GSE comporteranno la decurtazione dal periodo di incentivazione delle tempistiche previste dal Codice di Rete necessarie per la ricomprensione o l'esclusione dell'impianto dal contratto di dispacciamento del GSE.

11.A.1. Modalità di attivazione del contratto

Nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto Agrivoltaico, il soggetto richiedente deve accettare le clausole contrattuali pubblicate come allegato alle presenti Regole Operative.

Nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio, come indicato nel successivo paragrafo 11.A.2, il soggetto richiedente deve indicare la data di entrata in esercizio commerciale che non potrà essere successiva al termine di 180 giorni rispetto alla data di entrata in esercizio. Rimane salva la facoltà per il soggetto richiedente di modificare tale data, per una sola volta, entro il suddetto termine di 180 giorni dalla data di entrata in esercizio tramite l'apposita funzionalità presente nel Portale informatico di riferimento.

Il provvedimento di accoglimento della richiesta di ammissione agli incentivi, comprensivo del codice COR associato alla registrazione del contratto sul portale del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) effettuata in fase di ammissione in graduatoria, costituirà parte integrante e imprescindibile del Contratto riportandone le clausole particolari.

Nello specifico:

- in caso di valutazione positiva della richiesta di accesso al Contratto Incentivo comunicata tramite provvedimento di accoglimento, il contratto Incentivo è attivato a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, come riportata nel provvedimento di accoglimento stesso;
- in caso di valutazione positiva della richiesta di accesso al Contratto TO comunicata tramite provvedimento di accoglimento, il contratto TO è attivato a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, limitatamente alla regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro della produzione netta immessa in rete, fermo restando che l'erogazione degli incentivi decorrerà dalla data di entrata in esercizio commerciale. Il provvedimento di accoglimento indicherà la data di decorrenza del ritiro e la data di decorrenza dell'incentivo. A seguito della scadenza del Contratto TO, lo stesso è tacitamente rinnovato in relazione alle sole parti al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete che verrà remunerata a prezzi di mercato come energia non incentivata;
- in caso di valutazione negativa della richiesta di accesso al Contratto TO, comunicata tramite provvedimento di diniego, la valorizzazione economica dell'energia elettrica non incentivata immessa in rete dall'Impianto e ritirata dal GSE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'Impianto e l'associazione del medesimo ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE, sarà regolata secondo quanto previsto nelle clausole contrattuali disponibili nell'Allegato A.7..

Per la durata e la decorrenza del periodo di incentivazione si rimanda ai contenuti del paragrafo 8.A.3.

11.A.2. Comunicazione di entrata in esercizio commerciale e relativo aggiornamento

Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, nella comunicazione di entrata in esercizio il soggetto richiedente deve:

- indicare la tipologia contrattuale cui intende accedere;
- accettare le clausole contrattuali generali del contratto contenute nell'Allegato A.7.;
- indicare la data di entrata in esercizio commerciale.

Il soggetto beneficiario, successivamente all'attivazione del contratto, ha la facoltà di rettificare, entro 180 giorni dall'entrata in esercizio e per una sola volta, la data di entrata in esercizio commerciale riportata nel provvedimento di accoglimento.

Decorso il suddetto termine di 180 giorni, la funzionalità per richiedere l'aggiornamento della data di entrata in esercizio commerciale viene disabilitata.

La richiesta di aggiornamento, opportunamente sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, deve essere trasmessa tramite Portale informatico. Il GSE, in caso di esito positivo della valutazione della richiesta, rende disponibile tramite il Portale Agrivoltaico l'addendum contrattuale contenente la modifica della data di entrata in esercizio commerciale.

Capitolo 12. Modalità e tempistiche di acquisizione delle misure

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 36 del D.Lgs. 199/2021, il GSE acquisisce con flusso mensile, dal gestore di rete, responsabile del servizio di misura, le seguenti grandezze a seconda delle configurazioni.

- **ENERGIA PRODOTTA:** energia rilevata dai misuratori M2, dedicati alle sezioni d'impianto;
- **ENERGIA IMMESSA:** nel caso di impianto monosezione, che non condivide il punto di connessione con altri impianti, la misura sarà pari a quella rilevata dal misuratore M1, posto nel punto di connessione con la rete. Nel caso di presenza di potenziamento e/o di altro impianto che condivide il medesimo punto di connessione, la misura dell'energia immessa verrà trasmessa al GSE, dal gestore di rete, ripartita per ciascun impianto o sezione di esso tramite appositi algoritmi definiti da quest'ultimo.

Per quanto concerne le grandezze necessarie ai fini della definizione dell'energia elettrica incentivata in presenza di sistemi di accumulo, quali l'energia assorbita e l'energia rilasciata, si rimanda a quanto descritto nelle "Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale".

La misura verrà trasmessa dal gestore di rete con la granularità prevista ai sensi del Testo integrato del Settlement - TIS, con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese $m+1$ successivo al mese di competenza m , secondo quanto previsto dal Testo integrato delle disposizioni di misura – TIME. Sarà inoltre prevista la possibilità di inviare rettifiche da parte del Gestore di Rete entro 5 anni dalla data di competenza della misura, in analogia a quanto previsto dal TIS.

Di seguito una tabella con indicazione del tipo di contatore da prevedere a seconda dell'intervento e del tipo di configurazione.

Si evidenzia che il contatore M1 bidirezionale è sempre obbligatorio.

TIPO INSTALLAZIONE IMPIANTO	OBBLIGO M2 SEZIONE OGGETTO DELL'INCENTIVO	OBBLIGO M2 ALTRE SEZIONI IMPIANTO	OBBLIGO M3
Impianto nuova costruzione senza sistema di accumulo	SI *	NO	NO
Impianto nuova costruzione con accumulo in configurazione 2	SI bidirezionale	NO	NO
Impianto nuova costruzione con accumulo in configurazione 3	SI	NO	SI

*ad eccezione del caso in cui l'impianto sia in cessione totale.

Nei casi di mancata disponibilità del dato rilevato dell'energia prodotta, il GSE determinerà la produzione netta immessa in rete sulla base dell'energia immessa in rete, salvo successivo conguaglio in caso di trasmissione del dato mancante. Decorsi i 5 anni, nel caso di permanenza dell'indisponibilità del dato di energia prodotta, il calcolo diventerà definitivo.

Capitolo 13. Modalità e tempistiche di erogazione del contributo in conto capitale e degli incentivi in conto esercizio

SEZ. A. Contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale viene riconosciuto al Soggetto Beneficiario PNRR dal MASE a conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di riconoscimento degli incentivi secondo modalità e tempistiche che verranno rese note, compatibili con i contenuti delle Linee guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Dipartimento Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle eventuali Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l'attuazione della presente misura.

SEZ. B. Incentivi in conto esercizio

Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi secondo le seguenti modalità:

- A. **FEED IN TARIFF** (anche tariffa Fissa Omnicomprensiva o TFO). Per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. In questi casi, l'energia immessa in rete non incentivata viene remunerata a prezzi di mercato. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui alla successiva lettera B.
- B. **DIFFERENZIALE PREZZO FEED IN PREMIUM** (o Incentivo). Per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. In questi casi, il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo del mercato del giorno prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto e:
 1. ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
 2. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

13.B.1. *Tempi e modalità di calcolo ed erogazione degli incentivi in conto esercizio*

L'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Il GSE provvede mensilmente al calcolo degli importi dovuti, di norma nel mese $n+1$, in riferimento alla produzione del mese n . Nel caso in cui il Gestore di Rete comunichi eventuali rettifiche dei valori dell'energia dopo il mese successivo a quello di competenza, il GSE, previa verifica, procederà con il conguaglio mensile rispetto ai valori precedentemente comunicati. Il soggetto beneficiario potrà consultare il dettaglio dei corrispettivi tramite l'apposita sezione del Portale informatico.

Entro il giorno 20 del mese $n+1$, a seguito della ricezione dei dati e delle informazioni inviati dal soggetto beneficiario e dai Gestori di rete, il GSE determina e comunica al soggetto beneficiario l'ammontare spettante che può essere fatturato al GSE o, in caso di differenziale negativo, l'ammontare che viene fatturato dal GSE al soggetto beneficiario.

Più in particolare, i passaggi per la determinazione del corrispettivo economico mensile sono:

- calcolo dell'energia incentivata;
- calcolo dell'energia non incentivata (solo per impianti che accedono alla TFO);
- determinazione del corrispettivo economico mensile in conto esercizio.

CALCOLO DELL'ENERGIA INCENTIVATA

L'energia incentivabile è ottenuta calcolando, con dettaglio orario, il minimo tra i valori di energia effettivamente immessa in rete e l'energia netta prodotta dall'impianto. In particolare, a seguito della validazione delle misure orarie di energia elettrica prodotta ed energia immessa in rete, comunicate dal gestore di rete, il GSE mediante il Portale elabora il calcolo dell'energia netta determinando, in seguito, il valore di energia incentivabile risultante dall'applicazione della formula:

$$ENERGIA_{Incentivata,h} = \min(ENERGIA_{Immessa,h}, ENERGIA_{prodotta\ netta,h})$$

in cui:

$ENERGIA_{Immessa,h}$ = quota di energia elettrica effettivamente immessa in rete in 1 ora, trasmessa dal gestore di rete territorialmente competente.

$ENERGIA_{prodotta\ netta,h}$ = quota di energia elettrica oraria prodotta lorda, trasmesso dal gestore di rete, decurtata della quota assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite di rete e trasformazione.

CALCOLO DELL'ENERGIA NON INCENTIVATA

Gli impianti che beneficiano della TFO hanno diritto anche all'ottenimento di un corrispettivo derivante dall'energia non incentivata, poiché comunque oggetto di ritiro da parte del GSE. Tale valore è la risultante dall'eventuale differenza tra l'energia immessa oraria e l'energia incentivata oraria come calcolata al paragrafo precedente. La formula dell'energia non incentivata è:

$$ENERGIA_{NON\ Incentivata,h} = \max(0, ENERGIA_{Immessa,h} - ENERGIA_{Incentivata,h}) * CdP$$

Se la quantità di energia immessa in rete e ritirata dal GSE è quindi maggiore dell'energia incentivata, tale eccedenza è valorizzata applicando i prezzi della zona di mercato in cui è ubicato l'impianto (prezzi zionali orari).

Il coefficiente di perdita (CdP) è riconosciuto in base al livello di tensione del punto di connessione alla rete ed è aggiornato periodicamente dall'ARERA.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO MENSILE IN CONTO ESERCIZIO

Il corrispettivo economico mensile viene determinato in base alla tipologia di intervento realizzato sull'impianto. Nei successivi paragrafi sono riportate le diverse formule di calcolo.

Per gli impianti che usufruiscono della tariffa Fissa Omnicomprensiva (come comunicato nella lettera di ammissione agli incentivi) la formula di riconoscimento del corrispettivo è la seguente:

$$Corrispettivo (\text{€}) = ENERGIA_{incentivata,h} * (TFO)$$

Per i soli impianti che usufruiscono dell'incentivo differenziale prezzo *feed in premium*, si applica la formula:

$$Corrispettivo (\text{€}) = ENERGIA_{incentivata,h} * (Tr - Pz_h)$$

Nel caso in cui il valore dell'incentivo - ottenuto come differenza tra la tariffa riconosciuta e il prezzo zonale orario - risulti negativo, il GSE richiede al soggetto beneficiario la restituzione del suddetto differenziale, seguendo le indicazioni riportate sulla fattura emessa.

13.B.2. Fatturazione e pagamenti

Nel caso in cui l'ammontare spettante al Soggetto Beneficiario sia positivo, la corresponsione degli importi spettanti potrà avvenire solo a valle del completamento della procedura di fatturazione, a carico del soggetto beneficiario, da concludersi entro l'ultimo giorno del mese $N+1$ al fine di ottenere il pagamento con valuta ultimo giorno lavorativo del mese $N+2$, con N mese di competenza per il riconoscimento della tariffa spettante.

A tal riguardo il GSE, sulla base dei dati anagrafici acquisiti in fase di richiesta incentivi, produrrà sul Portale un documento "Proposta di fattura" che il soggetto beneficiario dovrà integrare con il numero che vorrà attribuire al documento.

Relativamente al processo di fatturazione elettronica, gestito da GSE per conto del soggetto beneficiario, si rimanda a quanto pubblicato sul sito GSE in materia di fatturazione elettronica ai sensi del DM 55/2013.

Il pagamento è subordinato alle verifiche dettate dall'art. 48 bis del DPR 602/70.

Nel caso in cui il differenziale risultasse negativo (a favore del GSE), il GSE entro la fine del mese $N+1$ provvederà a emettere fattura nei confronti del Soggetto Beneficiario che dovrà pagarla entro la fine del mese $N+2$.

Gli importi spettanti al GSE, qualora non incassati nei tempi sopra descritti, saranno oggetto di compensazione con gli incentivi relativi alle produzioni dei mesi successivi o di recupero del credito.

13.B.3. Corrispettivi a copertura degli oneri gestionali

I beneficiari della tariffa incentivante sono tenuti a versare un corrispettivo secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

PARTE V. ADEMPIMENTI IN FASE DI ESERCIZIO DELLE INIZIATIVE

Capitolo 14. Rispetto degli obblighi di monitoraggio delle iniziative

Per garantire il mantenimento degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete è necessario garantire la continuità dell'attività agricola/pastorale sul terreno oggetto dell'intervento, come previsto dall'Allegato 2 al Decreto.

Al fine di verificare la continuità dell'attività agricola/pastorale sul terreno oggetto di intervento, è stato implementato un sistema di monitoraggio di tipo gerarchico, individuando nella *Produzione Lorda Vendibile aziendale agricola o zootecnica*, nel seguito anche PLV, come disciplinato nell'ambito delle linee guida CREA-GSE, il parametro di valutazione della "resa" e del regolare svolgimento dell'attività agricola/pastorale, a cui subordinare l'erogazione degli incentivi nel corso della vita utile degli impianti (c.d. *monitoraggio principale*).

Ai fini dello svolgimento dei controlli atti ad accertare la continuità dell'attività agricola/pastorale presso gli impianti agrivoltaici, potranno essere utilizzati anche i dati registrati dai sistemi di monitoraggio installati per la rilevazione degli ulteriori parametri di interesse (quali il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima e la resilienza

ai cambiamenti climatici), che dovranno essere presenti dall'entrata in esercizio dell'impianto e per tutto il periodo di incentivazione, nel rispetto di quanto disciplinato nelle linee guida CREA-GSE e nelle presenti Regole Operative, (c.d. *monitoraggio secondario*).

A. MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE CHE ACCEDONO AGLI INCENTIVI TRAMITE REGISTRI

Come indicato al paragrafo 2.D.1, esclusivamente nei casi di sistemi agrivoltaici che accedono agli incentivi tramite i Registri, il monitoraggio principale della continuità dell'attività agricola/pastorale sarà effettuato per il tramite dei dati presenti nel fascicolo aziendale e da una relazione agronomica asseverata redatta da un professionista avente competenza in materia o da un CAA, sulla gestione delle attività condotte, relativa all'anno di riferimento da presentare, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il primo invio della documentazione è previsto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico.

Il GSE effettuerà la verifica della continuità agricola/pastorale nel corso dell'esercizio dell'impianto, anche attraverso sopralluoghi o controlli documentali, volti ad accertare l'effettiva rispondenza dell'attività ai dati e alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nelle relazioni agronomiche redatte da un professionista avente competenza in materia o da un CAA, presentate dai soggetti beneficiari, nonché utilizzando i dati registrati dal sistema di monitoraggio secondario per la rilevazione degli ulteriori parametri di interesse (quali il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici), riservandosi di impartire le opportune prescrizioni, vincolanti ai fini del mantenimento degli incentivi riconosciuti.

B. MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE CHE ACCEDONO AGLI INCENTIVI TRAMITE ASTE

Nel caso di impianti agrivoltaici che partecipano alle procedure competitive di cui art. 5, comma 2 del Decreto, come indicato al paragrafo 2.D.1 è necessario che le aziende agricole interessate dalla realizzazione delle iniziative rientrino dalla data di entrata in esercizio e almeno per tutta la durata del periodo di incentivazione, nella rilevazione della Rete di Informazione Contabile Agricola, nel seguito RICA, e che la verifica del rispetto del requisito di monitoraggio in esame sia effettuata confrontando i dati relativi alle PLV registrate nell'ambito degli impianti agrivoltaici realizzati con i risultati economici e tecnici di aziende analoghe, presenti nella RICA, che dunque costituiranno il *benchmark* di riferimento.

Il GSE, nel più ampio quadro dei controlli mediante sopralluogo o verifica documentale che possono essere effettuati nel corso di tutto il periodo di esercizio delle iniziative, effettua il monitoraggio principale della continuità agricola/pastorale, mediante:

- *una fase di monitoraggio iniziale*. Nel corso di questa fase i soggetti beneficiari saranno tenuti a trasmettere annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, nei primi cinque anni di esercizio, il fascicolo aziendale corredato dalle relazioni agronomiche redatte da un professionista avente competenza in materia o da un CAA, fornendo dati e informazioni in merito alle attività condotte nell'ambito delle iniziative, che saranno registrati attraverso la banca dati RICA al fine di effettuare ulteriori considerazioni relativamente ai valori di *benchmark*, creando un database degli impianti agrivoltaici distinto per ogni singola attività.
- *il monitoraggio degli impianti in esercizio* a partire dall'anno $n+6$, dove n è l'anno di entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico. Durante questa fase il GSE procederà a effettuare:
 - *verifiche di esercizio annuali, a campione*, di carattere documentale, effettuate valutando il contenuto delle relazioni agronomiche redatte da un professionista avente competenza in materia o da un CAA descrittive delle attività condotte, afferenti all'anno di riferimento, che i soggetti beneficiari saranno

tenuti a inviare annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento, in esito alle quali il GSE potrà impartire eventuali prescrizioni;

- verifiche di esercizio triennali, effettuate anche mediante attività di verifica con sopralluogo, la prima delle quali effettuata nell'anno $n+6$, volte ad accertare l'effettiva rispondenza dell'attività agricola/pastorale ai dati e alle informazioni contenute nelle relazioni agronomiche redatte da un professionista avente competenza in materia o da un CAA annualmente presentate, verificando inoltre la "resa" agricola/pastorale dell'impianto attraverso il confronto dei dati relativi alle PLV con i benchmark RICA.



Figura 1 - Il sistema di monitoraggio dell'attività agricola/pastorale

SEZ. A. Fase di monitoraggio iniziale

In questa fase di durata quinquennale a decorrere dalla data di avvio del periodo di incentivazione, con il supporto del CREA, vengono registrati attraverso la banca dati del RICA, i dati forniti annualmente dai soggetti beneficiari attraverso i fascicoli aziendali e le relazioni agronomiche asseverate, redatte da un professionista aventi competenza in materia o da un CAA, creando un database degli impianti agrivoltaici per ogni singola attività.

I dati acquisiti nel corso del periodo di monitoraggio iniziale, di durata pari a 5 anni, contribuiscono alla definizione di una *baseline* di riferimento per il settore agrivoltaico suddivisa per attività, che permetterà al GSE, nella successiva fase di esercizio, di effettuare ulteriori considerazioni relativamente ai valori di *benchmark*. Nel corso di questa fase, il GSE effettuerà il controllo della documentazione trasmessa annualmente dagli operatori, con l'ausilio di esperti agronomi

terzi, dotati di idonea qualifica¹², anche mediante verifiche con sopralluogo o documentali, impartendo, se del caso, le opportune prescrizioni, il cui rispetto rappresenterà uno degli elementi di valutazione della continuità agricola/pastorale.

SEZ. B. Fase di esercizio

14.B.1. La verifica di esercizio annuale

Al termine della fase di monitoraggio iniziale si entra nel periodo di normale esercizio dei sistemi agrivoltaici.

In linea con quanto previsto per la fase di monitoraggio iniziale, con cadenza annuale, verrà effettuato un controllo documentale, a campione, della documentazione trasmessa annualmente dagli operatori, affidato a esperti agronomi terzi, dotati di idonea qualifica¹³, i quali provvederanno a verificare la conformità dell'attività condotta presso il sistema e, in caso di rilevata non conformità, potranno provvedere a impartire eventuali prescrizioni, vincolanti ai fini del mantenimento degli incentivi riconosciuti, al fine di sanare la non-conformità nei successivi anni di esercizio.

14.B.2. La verifica di esercizio triennale: la procedura di verifica della resa dell'attività agricola

A partire dal 1° gennaio dell'anno solare $n+6$, dove n identifica l'anno solare di decorrenza del periodo di incentivazione, il GSE procederà con cadenza triennale a verificare l'indicatore di "resa" e il suo scostamento dal "benchmark", rappresentato dal valore atteso PLV_{bench} , definito per l'attività agricola/pastorale in oggetto nel corso della fase di monitoraggio iniziale. Negli anni successivi all'anno $n+6$, la verifica viene condotta con cadenza triennale.

L'algoritmo di valutazione dello scostamento della PLV aziendale consente di esternalizzare tutti i fattori estranei alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico che possano incidere sulla PLV aziendale stessa.

Il GSE procede pertanto, con il supporto di esperti agronomi terzi, dotati di idonea qualifica¹⁴, ad estrapolare dalle relazioni agronomiche e dai dati caricati nella RICA relativi all'impianto agrivoltaico, il valore medio triennale PLV_{μ} , procedendo al calcolo del seguente indice prestazionale percentuale qualora il valore PLV_{μ} sia inferiore a PLV_{bench} .

$$indice_{PLV}\% = \frac{PLV_{bench} - PLV_{\mu}}{PLV_{bench}} * 100$$

Sulla base del predetto indice prestazionale $indice_{PLV}\%$, saranno effettuate le seguenti valutazioni.

Condizione	Valutazione	Esito
$0\% \leq indice_{PLV}\% < 30\%$	La resa agricola è in linea con i valori di riferimento.	La continuità dell'attività agricola/pastorale è verificata.

¹² Professionisti iscritti all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali oppure all'albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

¹³ Professionisti iscritti all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali oppure all'albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

¹⁴ Professionisti iscritti all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali oppure all'albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

$indice_{PLV} \% \geq 30\%$	La resa agricola non è in linea con i valori attesi.	È necessario condurre ulteriori approfondimenti.
-----------------------------	--	--

14.B.3. Indici di resa non in linea con i benchmark

In caso di resa non in linea con i valori di riferimento attesi, il GSE procede all'avvio di un procedimento di controllo nell'ambito del quale potrà essere programmato un sopralluogo presso il sistema agrivoltaico con il supporto di un agronomo esperto¹⁵, al fine di verificare lo stato dei luoghi e procedere a ulteriori valutazioni.

In tale occasione, verrà richiesto al soggetto beneficiario di fornire una relazione tecnica agronomica integrativa asseverata redatta da un professionista avente competenza in materia o da un CAA, atta a fornire le motivazioni circa il calo di resa registrato.

In questa fase gli ulteriori dati acquisiti per mezzo del sistema di monitoraggio secondario, quali a titolo di esempio:

- relazioni agronomiche e fascicoli aziendali presentati negli anni precedenti;
- dati registrati dagli strumenti di misura installati;

potranno essere utilizzati come dati a supporto dal soggetto beneficiario e dal GSE al fine di attestare/verificare le motivazioni dello scostamento registrato.

Il GSE si riserva di effettuare ulteriori considerazioni relativamente ai valori di *benchmark*, in funzione della *baseline* relativa ai sistemi agrivoltaici che verrà definita nel corso della fase di monitoraggio iniziale.

In caso di esito negativo del procedimento di verifica, il GSE, a seconda del tipo di difformità/violazione rilevata può applicare le sanzioni previste al successivo Capitolo 17.

Capitolo 15. Modifiche delle iniziative incentivate

SEZ. A. Modifiche di natura tecnica

Per gli impianti agrivoltaici presenti nei sistemi incentivati, il GSE è tenuto a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti oggettivi che hanno consentito l'ammissione ai benefici previsti. Pertanto, a seguito della realizzazione di un intervento di modifica significativa, ovvero di interventi che comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell'impianto, il soggetto beneficiario è tenuto a inviare opportuna comunicazione al GSE dall'avvenuto completamento degli interventi.

Il GSE, ai sensi della normativa vigente e sulla base del presente documento, valuterà gli effetti di tali interventi sugli incentivi riconosciuti adottando i provvedimenti conseguenti.

¹⁵ Professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali oppure all'albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

Nel corso dell'istruttoria, il GSE può richiedere al soggetto beneficiario integrazioni documentali per accertare la permanenza dei requisiti oggettivi che hanno consentito il riconoscimento delle tariffe incentivanti.

Nell'ambito dell'implementazione di un sistema informatico per la ricezione della comunicazione in modalità semplificata, il soggetto beneficiario deve inviare, entro 60 giorni dal completamento dell'intervento, la comunicazione mediante posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.gse.it riportando nell'oggetto della comunicazione la dicitura "Impianto Agrivoltaico N. XXXX - Comunicazione di avvenuta realizzazione intervento significativo".

Si ricorda che per gli interventi non significativi, non è previsto l'invio di alcuna comunicazione al GSE. Il soggetto beneficiario è comunque tenuto a conservare tutta la documentazione relativa agli interventi realizzati per eventuali controlli.

Per ulteriori approfondimenti e specificazioni in merito alle caratteristiche di intervento significativo, nelle more della pubblicazione di specifiche ulteriori, il soggetto beneficiario può far riferimento al documento "Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia" pubblicato dal GSE e, in particolare, a quanto riportato all'Appendice G dello stesso.

SEZ. B. Modifiche di natura contrattuale

RECESSO DAL CONTRATTO PRIMA DEL TERMINE DEL PERIODO DI INCENTIVAZIONE

Nei casi di recesso dal contratto prima del termine del periodo di incentivazione, c.d. recesso, si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del DM Agrivoltaico in merito alla restituzione dell'incentivo netto fruito.

Si precisa che l'incentivo netto fruito è pari alla sommatoria di tutti i corrispettivi orari, calcolati applicando all'energia elettrica incentivata la differenza, sia positiva che negativa, tra la tariffa spettante (definita in fase di ammissione al meccanismo incentivante) e il prezzo zonale orario (di cui alla deliberazione ARERA n. 111/06).

I suddetti corrispettivi sono riferiti al periodo di incentivazione determinato dalla data di entrata in esercizio commerciale e la data di risoluzione del contratto.

Nei casi di rinuncia prima del termine del periodo di diritto, il GSE non sarà mai tenuto alla restituzione di alcun importo.

SEZ. C. Modifiche di natura commerciale

Per gli adempimenti in caso di modifiche di natura commerciale, si rimanda alle informazioni disponibili nel sito del GSE.

PARTE VI. VERIFICHE E CONTROLLI

Capitolo 16. Modalità di svolgimento delle attività di verifica

I sistemi agrivoltaici possono essere oggetto di controllo mediante verifiche documentali o sopralluoghi in ogni fase prevista del progetto e dell'esercizio, al fine di verificare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto delle condizioni di accesso ai contributi previsti dalla misura, la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della presentazione

delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste, il divieto di cumulo degli incentivi, la sussistenza e/o il permanere dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi.

L'attività di verifica ha ad oggetto, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi e/o del contributo in conto capitale;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
- la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato;
- la continuità dell'attività agricola/pastorale svolta presso il sistema;
- la completezza e la regolarità della documentazione da conservare, prevista dalle presenti regole operative e dalla normativa applicabile.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità e in contraddittorio con gli operatori interessati.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata. Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito a presenziare e collaborare alle relative attività anche tramite delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo possono essere richiesti e acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuati rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, viene redatto un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese e ne viene rilasciata una copia al soggetto beneficiario. Nel caso in cui questi si rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/1990, il soggetto beneficiario ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo che saranno valutate ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito delle verifiche il soggetto beneficiario deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili.

Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, trasmettono l'esito degli accertamenti effettuati.

Alle predette amministrazioni possono essere trasmessi gli esiti dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di propria competenza.

Capitolo 17. Decadenza e revoca degli incentivi

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del DM Agrivoltaico, è prevista la revoca totale o parziale degli incentivi, come indicato nella sezione A del presente capitolo, nei seguenti casi:

- perdita di uno o più dei suddetti requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del Decreto ivi inclusa la perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per gli impianti agrivoltaici "avanzati";
- presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci, o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi o rese in qualunque altra fase del procedimento, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
- violazione dei principi generali di DNSH e/o tagging climatico;
- mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8 del Decreto;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- assenza dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati nelle fasi di iscrizione al registro, partecipazione alle procedure d'asta e presentazione dell'istanza di ammissione agli incentivi, ivi inclusi i casi di impianto realizzato in modo difforme rispetto al progetto presentato nelle predette fasi, nel caso in cui il soggetto responsabile, ai fini della formazione della graduatoria, abbia tratto un vantaggio a danno degli altri partecipanti;
- realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella ammessa in graduatoria;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione.
- manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell'energia auto consumata;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti adottati all'esito delle attività di controllo;
- comportamento omissivo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione;
- violazioni rilevate nell'ambito del monitoraggio della continuità dell'attività agricola/pastorale, con particolare riferimento all'assenza dell'attività agricola/pastorale e alla reiterata difformità degli indici di resa dell'attività.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora si riscontrino difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, sono disposte le prescrizioni più opportune o è rideterminato l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite, anche tramite compensazione a valere sugli incentivi da erogare.

SEZ. A. Violazioni riscontrate nell'ambito del monitoraggio della continuità dell'attività agricola/pastorale

Per quanto riguarda le violazioni rilevabili nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'attività agricola/pastorale, esse possono essere suddivise in violazioni rilevanti e violazioni non rilevanti, a seconda del livello di difformità dell'indicatore individuato e della durata temporale della difformità rilevata.

VIOLAZIONI RILEVANTI LEGATE AL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA/PASTORALE

VIOLAZIONI RILEVANTI	DESCRIZIONE:
Assenza dell'attività agricola/pastorale	Accertata in qualunque momento della vita utile dell'impianto comporta: <ul style="list-style-type: none"> recupero dell'incentivo in conto capitale erogato laddove il sistema agrivoltaico non sia mai stato oggetto di attività agricola/pastorale; revoca dal diritto alle tariffe incentivanti.
Reiterata difformità degli indici di resa agricola/pastorale	Registrata alla verifica triennale comporta: <ul style="list-style-type: none"> revoca temporale delle tariffe incentivanti.

VIOLAZIONI NON RILEVANTI LEGATE AL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA/PASTORALE

VIOLAZIONI NON RILEVANTI	DESCRIZIONE:
Lieve difformità degli indici di resa agricola/pastorale $30\% < \text{indice}_{PLV} < 50\%$	<p>a) <i>Accertata alla verifica triennale comporta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> decurtazione delle tariffe incentivanti in misura pari al 10% per il triennio successivo fino ad allineamento con benchmark di riferimento; <p>b) <i>Non sanata all'atto della successiva verifica triennale comporta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> decurtazione delle tariffe incentivanti di un'ulteriore 10%. <p>c) <i>Se alla terza verifica triennale, i valori registrati non fossero in linea con il benchmark di riferimento verrà rilevata la:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> reiterata difformità degli indici di resa agricola/pastorale con la conseguente revoca temporale delle tariffe incentivanti.
Importante difformità degli indici di resa agricola/pastorale $50\% \leq \text{indice}_{PLV} < 80\%$	<p>a) <i>alla verifica triennale comporta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> decurtazione delle tariffe incentivanti in misura pari al 20% per il triennio successivo fino ad allineamento con benchmark di riferimento. <p>b) <i>Non sanata all'atto della successiva verifica triennale comporta:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> decurtazione delle tariffe incentivanti di un'ulteriore 10%; <p>c) Se alla terza verifica triennale, i valori registrati non fossero in linea con il benchmark di riferimento verrà rilevata la:</p> <ul style="list-style-type: none"> reiterata difformità degli indici di resa agricola/pastorale con la conseguente Revoca temporale delle tariffe incentivanti.
<p>Grave difformità degli indici di resa agricola/pastorale</p> $80\% \leq \text{indice}_{PLV} < 100\%$	<p>a) Accertata alla verifica triennale comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> decurtazione delle tariffe incentivanti in misura pari al 30% per il triennio successivo fino ad allineamento con benchmark di riferimento. <p>b) Non sanata all'atto della successiva verifica triennale comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> revoca temporale delle tariffe incentivanti.




Figura 2 - Il modello di gestione del sistema di monitoraggio dell'attività agricola/pastorale

Capitolo 18. Modalità di condivisione delle informazioni tra il GSE e il MASE in merito alle attività di verifica

Con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE provvede a comunicare al MASE il piano dei controlli recante la metodologia e i criteri di programmazione delle attività di verifica nonché la percentuale degli impianti sottoposti a

controllo sul totale degli impianti ammessi agli incentivi pianificate per l'anno in corso. Contestualmente, il GSE condivide le comunicazioni di esito dei controlli conclusi nell'anno precedente.

PARTE VII. ALLEGATI E APPENDICI

Capitolo 19. Allegati

SEZ. A. Modelli

Allegato A.1. Schema di avviso pubblico relativo alle procedure per l'accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico

Si riporta di seguito un modello rappresentativo dello schema di avviso pubblico che verrà pubblicato sul sito istituzionale del GSE per le procedure competitive previste dal DM Agrivoltaico.

Sezione 1 - Avviso Pubblico per la partecipazione ai REGISTRI per l'accesso al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante ai sensi dell'articolo 6 del DM Agrivoltaico (DM n. 436/2023)

Con il presente Avviso pubblico, pubblicato ai sensi dell'articolo 6 del DM n. 436 del 22 dicembre 2023 (nel seguito, DM Agrivoltaico), il GSE, in qualità di soggetto gestore, rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure di Registro per l'assegnazione del contingente di potenza destinato al riconoscimento dei benefici previsti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili specificate all'art. 1 del DM Agrivoltaico.

La partecipazione alla procedura è disciplinata dagli artt. 6 e 7 del DM Agrivoltaico e dalle Regole Operative del GSE (di seguito, Regole operative), che costituiscono parte integrante del presente Avviso pubblico.

Sezione 2 – Riferimenti normativi

Le fonti normative di riferimento del presente Avviso sono:

- il D.lgs. 199/2021;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 436 del 22 dicembre 2023.

Inoltre:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e i successivi aggiornamenti;
- la Missione 2, Componente 2 Investimento 1.1 del PNRR che prevede l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani
- il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il regolamento delegato (UE) n. 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 270 milioni di euro;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ed in particolare l'articolo 10, comma 3 secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne

- beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;
 - il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
 - il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
 - il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
 - la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 18 o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
 - la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;
 - l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - le circolari MEF-RGS adottate con riferimento all'attuazione delle misure PNRR nelle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
 - il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni.
 - le circolari MEF-RGS adottate con riferimento all'attuazione delle misure PNRR nelle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024.

Sezione 3 – Definizioni

Valgono le definizioni riportate nell'Appendice A alle Regole Operative e all'articolo 2 del DM Agrivoltaico.

Sezione 4 – Dotazione finanziaria dell'Avviso

Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all'Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.

L'accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste in cui vengono messi a disposizione contingenti di potenza con assegnazione nei limiti delle risorse finanziarie.

Sezione 5 – Soggetti attuatori ammissibili

Sono considerati soggetti attuatori/beneficiari ammissibili gli imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole.

Sezione 6 – Interventi finanziabili

Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al DM Agrivoltaico a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti di cui alla sezione 5 del presente Avviso.

Sezione 7 – Criteri di ammissibilità

Gli impianti di cui alla sezione 6 del presente Avviso che accedono alle procedure bandite ai sensi del presente decreto, devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- c) rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2, lettera a) del D.M. 436/2023;
- d) garantiscono la continuità dell'attività di coltivazione agricola/pastorale sottostante l'impianto;
- e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
- f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle Regole operative.

Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui alla lettera a) è possibile accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 8 – Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all'Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

I predetti termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore e comunque non possono andare oltre il 30 giugno 2026.

Sezione 9 – Spese ammissibili

Sono ammissibili, nel limite del costo di investimento massimo individuato all'Allegato 1 del D.M. Agrivoltaico, le seguenti tipologie di spese:

- a) realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
- b) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- c) attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l'acquisto o l'acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell'impianto;
- d) connessione alla rete elettrica nazionale;
- e) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- f) acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- g) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- h) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- i) direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
- l) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali per l'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Non sono in ogni caso ammesse le spese non conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

La procedura sarà aperta il giorno 4 giugno 2024 alle ore 12:00:00 e sarà chiusa improrogabilmente il giorno 2 settembre 2024 alle ore 12:00:00.

Le richieste di partecipazione alla procedura devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole Operative entro e non oltre il termine di chiusura della procedura, mediante

l'applicazione informatica predisposta dal GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accessibile tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e di chiusura.

Il calendario della procedura prevista per l'anno 2024 è riportato in Appendice B delle Regole operative.

L'applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura, come sopra individuato.

La procedura di iscrizione a Registro si svolge in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A tale procedura corrisponde:

- un bando (Avviso pubblico);
- un contingente di potenza, espresso in MW, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;
- una graduatoria, redatta in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dei criteri specifici previsti dall'art. 7 del DM Agrivoltaico;
- un provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale a valere sulle risorse del PNRR in favore delle progettualità utilmente collocate in graduatoria.

La procedura resta aperta per un periodo di 90 giorni.

Nel corso di questo periodo, definito *periodo di apertura* della procedura, i soggetti richiedenti presentano le richieste di partecipazione alla procedura allegando documentazione idonea ad attestare il rispetto dei requisiti previsti per l'accesso alla misura come indicati nelle Regole operative GSE.

Nel caso in cui per la medesima iniziativa risultino rispettati sia i requisiti previsti per accedere agli incentivi tramite i Registri sia i requisiti previsti per accedere agli incentivi tramite le Aste, è possibile presentare, per la medesima iniziativa, istanza di iscrizione sia ai registri sia alle aste.

In questi casi è necessario che entrambe le richieste siano compilate in modo tale da assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla singola tipologia di procedura (e.g. allegazione di tutta la documentazione prevista, avvenuto pagamento dei costi di istruttoria, ecc.).

Il GSE, per questi casi specifici, formerà le graduatorie dando priorità alla richiesta di accesso pervenuta nell'ambito delle Aste e, successivamente a quella pervenuta nell'ambito dei Registri. Pertanto, laddove l'iniziativa sia inserita nelle graduatorie delle Aste, la richiesta di iscrizione ai Registri sarà annullata d'ufficio.

In fase di compilazione della richiesta di ammissione alla procedura è necessario fornire informazioni relative all'importo di spesa preventivato per la realizzazione dell'iniziativa, con particolare riferimento alle c.d. spese ammissibili definite all'Allegato 3 del DM Agrivoltaico.

Il contingente di potenza disponibile riservato alle iniziative che accedono tramite iscrizione al Registro è pari a 300 MW.

Resta inteso che l'aggiudicazione si estenderà fino al raggiungimento delle risorse finanziarie attribuite alla misura.

Il GSE nell'ambito dello svolgimento delle procedure di Asta e Registro applica, nell'ordine, i seguenti meccanismi di riallocazione della potenza.

Qualora le richieste valide di iscrizione ai Registri siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione all'Asta siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata nel contingente del Registro è trasferita al

contingente dell'Asta e viceversa, in modo da scorrerne la graduatoria nel limite delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Le aggiudicazioni avverranno nel limite delle risorse finanziarie disponibili, facendo prevalere le richieste di iscrizione alle Aste.

Per ulteriori dettagli relativi a tale fase, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 11 - Modalità di valutazione e approvazione della domanda

Il processo di valutazione delle istanze si articola nelle seguenti fasi:

1. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE;
2. VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI;
3. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE.

La graduatoria è formata tenendo conto delle indicazioni riportate nelle Regole operative, sulla base dei dati dichiarati dai soggetti richiedenti, ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati e documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità e fermo restando quanto rappresentato nelle Regole Operative in merito al possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione ai Registri.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di accesso (e, nei casi di saturazione del contingente di potenza disponibile, dei criteri di priorità) dichiarati dal soggetto richiedente.

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle graduatorie accedono agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico previa presentazione di apposita richiesta da trasmettere secondo le modalità specificate nella Parte IV delle Regole operative, successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico.

Nel caso della procedura di iscrizione a Registro è facoltà del soggetto richiedente presentare un'offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento.

In caso di mancato superamento del contingente dedicato, la graduatoria viene formata applicando il criterio del maggior valore dell'offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento alle iniziative che ne sono provviste e successivamente elencando i soggetti richiedenti delle iniziative per le quali non sia presentata l'offerta di riduzione percentuale.

In caso di superamento del contingente dedicato, a parità di riduzione percentuale della tariffa di riferimento offerta valgono i seguenti criteri di priorità nella formazione delle graduatorie:

- maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell'impresa agricola rispetto alla produzione netta dell'impianto, definita sulla base dei dati di progetto;
- anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai Registri possono essere soggette a scorrimento.

Il periodo di valutazione delle richieste pervenute, al massimo pari a 90 giorni a partire dalla data di chiusura della procedura, si conclude con la pubblicazione della graduatoria. Per gli impianti ammessi in posizione utile la graduatoria fornisce il CUP assegnato dal GSE.

Per ulteriori dettagli relativi a tale fase, compresi i casi di esclusione dalla graduatoria, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 12 - Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il soggetto Beneficiario è tenuto a:

- comunicare la data di entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico;
- adottare misure finalizzate al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;
- effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- rispettare l'obbligo di indicazione del CUP, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG), nonché dei riferimenti alla misura PNRR (missione, componente e investimento) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione di cui al presente Avviso;
- assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- rilevare e mettere a disposizione i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto descritto nelle procedure Si.Ge.Co. e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in base alle modalità operative che verranno rese note dal GSE;
- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, ovvero il GSE, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero o dal GSE;

- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

Sezione 13 - Avviso - Modalità di gestione degli interventi

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento si rinvia alle Regole operative pubblicate sul sito web GSE.

Sezione 14 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

Il contributo in conto capitale viene riconosciuto al Soggetto Beneficiario PNRR a conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di riconoscimento degli incentivi secondo modalità e tempistiche che verranno rese note dal GSE compatibili con i contenuti delle Linee guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Dipartimento Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle eventuali Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l'attuazione della presente misura.

Ai soggetti richiedenti delle iniziative ammesse in posizione utile nelle graduatorie viene inviato un provvedimento di concessione del contributo relativamente alla quota di incentivo in conto capitale a valere sulle risorse PNRR. In questo modo i soggetti richiedenti vengono individuati quali soggetti beneficiari PNRR, responsabili dell'attuazione dell'iniziativa finanziata con risorse del PNRR. In caso di ATI, il soggetto richiedente è rappresentato dal mandatario.

L'erogazione del contributo in conto capitale previsto dal DM Agrivoltaico è subordinata alla presentazione, da parte del Soggetto beneficiario PNRR, della domanda di rimborso e all'esito positivo delle verifiche svolte dal GSE e dai competenti Uffici del MASE in merito alla conformità, correttezza e regolarità della documentazione prodotta e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Con riferimento agli adempimenti connessi all'attività di rendicontazione dei progetti, si rimanda ai dettagli operativi che verranno resi noti dal GSE e redatti in conformità alle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e nelle eventuali Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l'attuazione della presente misura.

In caso di ATI la responsabilità dell'espletamento delle attività di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è posta in capo al mandatario.

Il GSE provvederà ad effettuare i controlli amministrativo-contabili, prescritti nell'ambito della delega delle funzioni, previsti dalla legislazione nazionale applicabile e dal Sistema di gestione e controllo delle misure PNRR (Si.Ge.Co.) del MASE, al fine di garantire la regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti beneficiari PNRR nonché la riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e loro conformità rispetto alle norme in materia di ammissibilità delle spese.

Per ulteriori dettagli relativi a tale fase, anche con riguardo alle ipotesi di revoca e decadenza del contributo, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 15 - Modifiche dell'Avviso

Le modifiche del presente Avviso dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso. Il GSE curerà di comunicare, attraverso il proprio sito web, eventuali modifiche del presente Avviso.

Sezione 16 – Modifiche/variazioni del progetto

È auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto ammesso a finanziamento.

Come indicato nelle Regole Operative è necessaria la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato nei relativi provvedimenti relativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto agrivoltaico e che sia assicurato il rispetto dei requisiti di accesso alla misura.

Le previsioni inerenti ai *target* e ai *milestone* del progetto non possono essere oggetto di modifica.

Per ulteriori dettagli si rinvia alle Regole operative.

Sezione 17 - Responsabile dell'Avviso

Il Responsabile del seguente Avviso è _____ della Direzione _____.

Sezione 18 - Tutela della privacy. Trattamento dei dati personali

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati al presente Avviso circa le modalità di raccolta e gestione dei dati personali, trasmessi con tale richiesta di ammissione, tramite il Portale Agrivoltaico presente sul sito istituzionale del GSE, e altresì nell'ambito di successive comunicazioni e atti afferenti al procedimento, al fine di ottenere il contributo in conto capitale e la tariffa incentivante, previsti dal DM, per l'installazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale da finanziare nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Missione 2, componente 2, investimento 1.1 "Sistema Agro-voltaico".

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

B. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti beneficiari per il tramite del Portale Agrivoltaico istituito sul sito dello stesso GSE, al fine di ottenere il contributo in conto capitale e la tariffa incentivante,

previsti dal DM, per l'installazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, oltre che per assolvere ai correlati obblighi di legge, contabili e fiscali.

I Soggetti beneficiari di tale contributo sono:

- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228;
- associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 1 del DM.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 436.

C. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par.2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, ecc.);
- dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm" (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica;
- eventuali dati personali (nome e cognome) di familiari del Titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche, in relazione alla dichiarazione sull'assenza del conflitto di interessi e sull'eventuale esposizione politica per l'accesso al contributo, da rendere e sottoscrivere da parte del Titolare effettivo del beneficio.

Si precisa, altresì, che il GSE acquisisce i dati relativi al certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, mediante accesso diretto al SIC (Sistema Informativo del Casellario) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 313/2002 e secondo le disposizioni del decreto dirigenziale dello stesso Ministero del 5 dicembre 2012.

D. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del GSE, sita in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il GSE potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

E. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO, ecc.).

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

F. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore e Titolare del trattamento, è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

Il MASE, in qualità di Amministrazione centrale e responsabile del progetto *Sistema Agro-voltaico*, deve invece assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l'avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGis, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par.2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

G. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti Beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica rpd@gse.it o rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto beneficiario e all'inquadramento della fattispecie;
- c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti Beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

H. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.

Sezione 19 - Meccanismi sanzionatori

Si rinvia a quanto stabilito nelle Regole operative, relativamente alle ipotesi di revoca e decadenza dei contributi e delle tariffe incentivanti.

Sezione 20- Potere sostitutivo

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

Sezione 21 - Controversie e foro competente

Il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è quello di Roma.

Sezione 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, valgono le disposizioni del Decreto e delle Regole operative consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, XX mese 202X

Sezione 1 - Avviso Pubblico per la partecipazione alle ASTE per l'accesso al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante ai sensi dell'articolo 6 del DM Agrivoltaico (436/2023)

Con il presente Avviso Pubblico, pubblicato ai sensi dell'articolo 6 del DM n. 436 del 22 dicembre 2023 (nel seguito, DM Agrivoltaico), il GSE, in qualità di soggetto gestore, rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure per l'assegnazione del contingente di potenza destinato al riconoscimento dei benefici previsti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili specificate all'art. 1 del DM Agrivoltaico.

La partecipazione alla procedura competitiva è disciplinata dagli artt. 6 e 7 del DM Agrivoltaico e dalle Regole Operative, che costituiscono parte integrante del presente avviso pubblico.

Sezione 2 – Riferimenti normativi

Le fonti normative di riferimento del presente Avviso sono:

- il D.lgs. 199/2021;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 436 del 22 dicembre 2023.

Inoltre:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 2, Componente 2 Investimento 1.1 del PNRR che prevede l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani
- il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il regolamento delegato (UE) n. 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 270 milioni di euro;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ed in particolare l'articolo 10, comma 3 secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- le circolari MEF-RGS adottate con riferimento all’attuazione delle misure PNRR nelle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

Sezione 3 – Definizioni

Valgono le definizioni riportate nell’Appendice A alle Regole Operative e all’articolo 2 del DM Agrivoltaico.

Sezione 4 – Dotazione finanziaria dell’Avviso

Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.

L’accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste in cui vengono messi a disposizione contingenti di potenza con assegnazione nei limiti delle risorse finanziarie.

Sezione 5 – Soggetti attuatori ammissibili

Sono considerati soggetti attuatori/beneficiari ammissibili:

- a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
- b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

Sezione 6 – Interventi finanziabili

Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al DM Agrivoltaico a seguito a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui alla sezione 5 del presente Avviso

Sezione 7 – Criteri di ammissibilità

Gli impianti di cui alla sezione 6 del presente Avviso che accedono alle procedure bandite ai sensi del presente decreto, garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- c) rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2, lettera a) del D.M. 436/2023;
- d) garantiscono la continuità dell'attività di coltivazione agricola/pastorale sottostante l'impianto;
- e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
- f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle Regole operative;
- g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento. In caso di associazioni temporanee di imprese, la dichiarazione dell'istituto bancario può riferirsi anche a uno solo dei soggetti che compongono l'ATI.

Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui alla lettera a) è possibile accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 8 – Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all'Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

I predetti termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore e comunque non possono andare oltre il 30 giugno 2026.

Sezione 9 – Spese ammissibili

Sono ammissibili, nel limite del costo di investimento massimo individuato all'Allegato 1 del D.M. Agrivoltaico, le seguenti tipologie di spese:

- a) realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
- b) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- c) attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l'acquisto o l'acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell'impianto;
- d) connessione alla rete elettrica nazionale;
- e) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- f) acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- g) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- h) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- i) direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
- l) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.

Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Non sono in ogni caso ammesse le spese non conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

La procedura competitiva sarà aperta il giorno 4 giugno 2024 alle ore 12:00:00 e sarà chiusa improrogabilmente il giorno 2 settembre 2024 alle ore 12:00:00.

Le richieste di partecipazione alla procedura competitiva devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole Operative entro e non oltre il termine di chiusura della procedura, mediante l'applicazione informatica predisposta dal GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accessibile tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e di chiusura.

Il calendario della procedura competitiva prevista per l'anno 2024 è riportato in Appendice B delle Regole operative.

L'applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura, come sopra individuato.

La procedura di Asta si svolge in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A tale procedura corrisponde:

- un bando (Avviso pubblico);
- un contingente di potenza, espresso in MW, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;
- una graduatoria, redatta in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dei criteri specifici previsti dall'art. 7 del DM Agrivoltaico;
- un provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale a valere sulle risorse del PNRR in favore delle progettualità utilmente collocate in graduatoria.

La procedura resta aperta per un periodo di 90 giorni.

Nel corso di questo periodo, definito *periodo di apertura* della procedura, i soggetti richiedenti presentano le richieste di partecipazione alla procedura competitiva allegando documentazione idonea ad attestare il rispetto dei requisiti previsti per l'accesso alla misura come indicati nelle Regole operative GSE.

Nel caso in cui per la medesima iniziativa risultino rispettati sia i requisiti previsti per accedere agli incentivi tramite i Registri sia i requisiti previsti per accedere agli incentivi tramite le Aste, è possibile presentare, per la medesima iniziativa, istanza di iscrizione sia ai Registri sia alle Aste.

In questi casi è necessario che entrambe le richieste siano compilate in modo tale da assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla singola tipologia di procedura (e.g. allegazione di tutta la documentazione prevista, avvenuto pagamento dei costi di istruttoria, ecc).

Il GSE, per questi casi specifici, formerà le graduatorie dando priorità alla richiesta di accesso pervenuta nell'ambito delle Aste e, successivamente a quella pervenuta nell'ambito dei Registri. Pertanto, laddove l'iniziativa sia inserita nelle graduatorie delle Aste, la richiesta di iscrizione ai Registri sarà annullata d'ufficio.

In fase di compilazione della richiesta di ammissione alla procedura competitiva è necessario fornire informazioni relative all'importo di spesa preventivato per la realizzazione dell'iniziativa, con particolare riferimento alle c.d. spese ammissibili definite all'Allegato 3 del DM Agrivoltaico.

Il contingente di potenza disponibile riservato alle procedure competitive di Asta è pari a 740 MW.

Resta inteso che l'aggiudicazione si estenderà fino al raggiungimento delle risorse finanziarie attribuite alla misura.

Il GSE nell'ambito dello svolgimento delle procedure di Asta e Registro applica, nell'ordine, i seguenti meccanismi di riallocazione della potenza.

Qualora le richieste valide di iscrizione ai Registri siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione all'Asta siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata nel contingente del Registro è trasferita al contingente dell'Asta e viceversa, in modo da scorrerne la graduatoria nel limite delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Le aggiudicazioni avverranno nel limite delle risorse finanziarie disponibili, facendo prevalere le richieste di iscrizione alle Aste.

Per ulteriori dettagli relativi a tale fase, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 11 - Modalità di valutazione e approvazione della domanda

Il processo di valutazione delle istanze si articola nelle seguenti fasi:

1. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE;
2. VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI;
3. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE.

La graduatoria è formata tenendo conto delle indicazioni riportate nelle Regole operative, sulla base dei dati dichiarati dai soggetti richiedenti, ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati e documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità e fermo restando quanto rappresentato nelle Regole Operative in merito al possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura competitiva.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di accesso (e, nei casi di saturazione del contingente di potenza disponibile, dei criteri di priorità) dichiarati dal soggetto richiedente.

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle graduatorie accedono agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico previa presentazione di apposita richiesta da trasmettere secondo le modalità specificate nella Parte IV delle Regole operative, successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico.

Nel caso della procedura competitiva è obbligatorio presentare un'offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento.

In caso di superamento del contingente dedicato, a parità di riduzione percentuale della tariffa di riferimento offerta valgono i seguenti criteri di priorità nella formazione delle graduatorie:

- maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell'impresa agricola rispetto alla produzione netta dell'impianto, definita sulla base dei dati di progetto;
- anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione alle Aste possono essere soggette a scorrimento.

Il periodo di valutazione delle richieste pervenute, al massimo pari a 90 giorni a partire dalla data di chiusura della procedura, si conclude con la pubblicazione della graduatoria. Per gli impianti ammessi in posizione utile la graduatoria fornisce il CUP assegnato dal GSE.

Per ulteriori dettagli relativi a tale fase, compresi i casi di esclusione dalla graduatoria, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 12 - Obblighi del Soggetto Beneficiario

Il soggetto Beneficiario è tenuto a:

- comunicare la data di entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico;

- adottare misure finalizzate al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;
- effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG), nonché dei riferimenti alla misura PNRR (missione, componente e investimento) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione di cui al presente Avviso;
- assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- rilevare e mettere a disposizione i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto descritto nelle procedure Si.Ge.Co. e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in base alle modalità operative che verranno rese note dal GSE;
- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, ovvero il GSE, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero o dal GSE;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di stato;

- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

Sezione 13 - Modalità di gestione degli interventi

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento si rinvia alle Regole operative pubblicate sul sito web GSE.

Sezione 14 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

Il contributo in conto capitale viene riconosciuto al Soggetto Beneficiario PNRR a conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di riconoscimento degli incentivi secondo modalità e tempistiche che verranno rese note dal GSE compatibili con i contenuti delle Linee guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Dipartimento Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle eventuali Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l'attuazione della presente misura.

Ai soggetti richiedenti delle iniziative ammesse in posizione utile nelle graduatorie viene inviato un provvedimento di concessione del contributo relativamente alla quota di incentivo in conto capitale a valere sulle risorse PNRR. In questo modo i soggetti richiedenti vengono individuati quali soggetti beneficiari PNRR, responsabili dell'attuazione dell'iniziativa finanziata con risorse del PNRR. In caso di ATI, il soggetto richiedente è rappresentato dal mandatario.

L'erogazione del contributo in conto capitale previsto dal DM Agrivoltaico è subordinata alla presentazione, da parte del Soggetto beneficiario, della domanda di rimborso e all'esito positivo delle verifiche svolte dal GSE e dai competenti Uffici del MASE in merito alla conformità, correttezza e regolarità della documentazione prodotta e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Con riferimento agli adempimenti connessi all'attività di rendicontazione dei progetti, si rimanda ai dettagli operativi che verranno resi noti dal GSE e redatti in conformità alle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alle eventuali Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l'attuazione della presente misura.

In caso di ATI la responsabilità dell'espletamento delle attività di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è posta in capo al mandatario.

Il GSE provvederà ad effettuare i controlli amministrativo-contabili, prescritti nell'ambito della delega delle funzioni, previsti dalla legislazione nazionale applicabile e dal Sistema di gestione e controllo delle misure PNRR (Si.Ge.Co.) del MASE, al fine di garantire la regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti beneficiari PNRR nonché la riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e loro conformità rispetto alle norme in materia di ammissibilità delle spese.

Per ulteriori dettagli relativi a tale fase, anche con riguardo alle ipotesi di revoca e decadenza del contributo, si rinvia alle Regole operative.

Sezione 15 - Modifiche dell'Avviso

Le modifiche del presente Avviso dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'Avviso stesso. Il GSE curerà di comunicare, attraverso il proprio sito web, eventuali modifiche del presente Avviso.

Sezione 16 – Modifiche/variazioni del progetto

È auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto ammesso a finanziamento.

Come indicato nelle Regole Operative è necessaria la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato nei relativi provvedimenti relativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto agrivoltaico e che sia assicurato il rispetto dei requisiti di accesso alla misura.

Le previsioni inerenti ai *target* e ai *milestone* del progetto non possono essere oggetto di modifica.

Per ulteriori dettagli si rinvia alle Regole operative.

Sezione 17 - Responsabile dell'Avviso

Il Responsabile del seguente Avviso è _____ della Direzione _____.

Sezione 18 - Tutela della privacy. Trattamento dei dati personali

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati al presente Avviso circa le modalità di raccolta e gestione dei dati personali, trasmessi con tale richiesta di ammissione, tramite il Portale Agrivoltaico presente sul sito istituzionale del GSE, e altresì nell'ambito di successive comunicazioni e atti afferenti al procedimento, al fine di ottenere il contributo in conto capitale e la tariffa incentivante, previsti dal DM, per l'installazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale da finanziare nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Missione 2, componente 2, investimento 1.1 "Sistema Agro-voltaico".

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it Pec: rpd@pec.gse.it.

Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

B. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti beneficiari per il tramite del Portale Agrivoltaico istituito sul sito dello stesso GSE, al fine di ottenere il contributo in conto capitale e la tariffa incentivante, previsti dal DM, per l'installazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, oltre che per assolvere ai correlati obblighi di legge, contabili e fiscali.

I Soggetti beneficiari di tale contributo sono:

- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228;

- associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 1 del DM.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 436.

C. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par.2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, ecc.);
- dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm" (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica;
- eventuali dati personali (nome e cognome) di familiari del Titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche, in relazione alla dichiarazione sull'assenza del conflitto di interessi e sull'eventuale esposizione politica per l'accesso al contributo, da rendere e sottoscrivere da parte del Titolare effettivo del beneficio.

Si precisa, altresì, che il GSE acquisisce i dati relativi al certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, mediante accesso diretto al SIC (Sistema Informativo del Casellario) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 313/2002 e secondo le disposizioni del decreto dirigenziale dello stesso Ministero del 5 dicembre 2012.

D. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del GSE, sita in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il GSE potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

E. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO, ecc.).

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

F. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore e Titolare del trattamento, è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

Il MASE, in qualità di Amministrazione centrale e responsabile del progetto *Sistema Agro-voltaico*, deve invece assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l'avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGis, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par.2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

G. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti Beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- d. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- e. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica rpd@gse.it o rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto beneficiario e all'inquadramento della fattispecie;
- f. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti Beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

H. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.

Sezione 19 - Meccanismi sanzionatori

Si rinvia a quanto stabilito nelle Regole operative, relativamente alle ipotesi di revoca e decadenza dei contributi e delle tariffe incentivanti.

Sezione 20 - Potere sostitutivo

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

Sezione 21 - Controversie e foro competente

Il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è quello di Roma.

Sezione 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, valgono le disposizioni del Decreto e delle Regole operative consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, XX mese 202X

Allegato A.2. Modello di istanza di partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico

Codice richiesta:

Codice DSAN:.....

Richiesta di iscrizione alle procedure competitive per l'ammissione al contributo in conto capitale a valere sulle risorse dell'Investimento 1.1 del PNRR "Sviluppo Agro-voltaico", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile",

e alla Tariffa Incentivante

previsti per la realizzazione di sistemi agrivoltaici ai sensi del DM MASE n. 436 del 22 dicembre 2023

Dati identificativi della Procedura:

Numero Procedura: 2024_01

Anno 2024

(ai sensi del D.M. n. 436 del 22 dicembre 2023 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nel documento di Regole Operative (nel seguito, Regole) del DM n. 436 del 22 dicembre 2023 (nel seguito DM Agrivoltaico) recante "criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 2, investimento 1.1 "Sviluppo agro-voltaico".

Per Ditte Individuali:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nome ditta, nella qualità di soggetto
richiedente,

Per le persone giuridiche: / Per le ATI:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il,
legale rappresentante/procuratore del/della con sede in, codice fiscale, Partita IVA
....., nella qualità di soggetto richiedente / di mandatario/a dell'ATI soggetto richiedente

RICHIEDE

di partecipare alla procedura di Registro/Asta per l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, indetta ai sensi dell'art. 5, comma 1 / comma 2, del DM Agrivoltaico, riferita al contingente di potenza indicato nel relativo Bando

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000:

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM, nelle Regole e nel Bando;
- di essere una ditta individuale / una persona giuridica / che il soggetto richiedente è una associazione temporanea di imprese;
- che il soggetto richiedente rispetta la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto / che il soggetto richiedente rispetta la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del Decreto
- di non rientrare / che tutti i soggetti che costituiscono l'ATI non rientrano nella definizione di impresa in difficoltà riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C249 del 31 luglio 2014;
- che per tutti i soggetti che costituiscono l'ATI non ricorrono le cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- di non ricadere / che tutti i soggetti che costituiscono l'ATI non ricadono nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno;
- di non ricadere / che gli operatori agricoli che fanno parte dell'ATI non ricadono tra i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00;
- che il codice ATECO relativo alle attività svolte nell'ambito del sistema agrivoltaico è il seguente:;
- di essere regolarmente costituito nel Registro delle imprese / che tutti i soggetti che costituiscono l'ATI sono regolarmente costituiti nel Registro delle imprese;
- che il sistema agrivoltaico oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di ..., (...), in ..., n. ..., Località ...;
- che le particelle catastali interessate dal sistema agrivoltaico oggetto della presente richiesta, sono:

ID	Regione	Provincia	Comune	Foglio	Particella	Destinazione Urbanistica Principale
1						
...						
n						

- che l'impianto agrivoltaico rientra nella categoria dell'intervento di nuova costruzione ed è realizzato con componenti di nuova costruzione, secondo la definizione dell'art. 5, comma 3, lettera e), del DM;
- che, in relazione alle definizioni dell'art.2, comma 1 del DM, delle Regole e conformemente al titolo autorizzativo, la tipologia di impianto è: impianto agrivoltaico di natura sperimentale;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo/abilitativo per l'intervento di nuova costruzione e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- che l'impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
- che la potenza nominale dell'impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i, determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (*Standard Test Condition*) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), è pari akW;
- che la potenza nominale cumulata dell'impianto è pari akW;
- di essere in possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica redatto e rilasciato dal Gestore di Rete competente, accettato in via definitiva;
- che il codice CENSIMP dell'impianto è:
- che il consumo annuo di energia elettrica dell'azienda, ivi compresa quella relativa alle utenze domestiche, è pari a kWh/anno;
- che la producibilità annua attesa dell'impianto agrivoltaico sarà: kWh;
- che la superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot) èm²;
- che la superficie agricola del sistema agrivoltaico (Sagricola) èm²;
- che l'impianto sarà / non sarà dotato di un sistema di accumulo e che lo stesso avrà una capacità di kWh;
- che l'impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti della stessa fonte rinnovabile;
- che non sono stati avviati i lavori di realizzazione dell'impianto prima di aver presentato la presente istanza di partecipazione alle procedure per la selezione delle iniziative;
- che, ai fini della definizione della tariffa offerta, la tariffa di riferimento è quella di cui all'Allegato 1 del DM;
- di offrire una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, ai sensi dell'art.6, comma 3, del DM, pari a: __, __ %;
- che il sistema agrivoltaico, dal momento dell'entrata in esercizio, garantirà la continuità dell'attività agricola/pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e adotterà sistemi di monitoraggio che consentano di

verificare il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici;

- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al DM Agrivoltaico e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 13 del DM Agrivoltaico. In particolare, per l'intervento oggetto della presente richiesta, il Soggetto Beneficiario / i soggetti che costituiscono l'ATI non gode/godono/ha goduto/hanno goduto di altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati;
- che i componenti dell'ATI sono:

ID	Nominativo	Codice fiscale	Partita IVA
1			
...			
n			

- che il titolare effettivo dell'impresa/società è:

ID	Nominativo	Codice fiscale	Partita IVA	Quota Titolarità	Criterio	Soggetto partecipante ATI	Ruolo PEP ¹⁶
1							
...							
n							

- che, allo stato attuale, il Soggetto Richiedente, il mandatario in caso di ATI e il titolare effettivo/i titolari effettivi, come indicati al punto precedente, non hanno conoscenza di situazioni di conflitto di interesse di qualsiasi natura, anche potenziale, che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura. Contestualmente, si impegnano a dare immediata comunicazione al GSE qualora insorgano/abbiano conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, nonché eventuali relative modifiche o variazioni;
- che, con riferimento a tutti i soggetti titolari sopra indicati, il sottoscritto ha provveduto a raccogliere e conservare agli atti la copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;
- che il Soggetto Richiedente, il mandatario in caso di ATI, non è persona esposta politicamente /è persona esposta politicamente con il ruolo¹⁷ di; per il titolare effettivo/i titolari effettivi vale quanto riportato nella tabella sopra;

¹⁶ Ruolo PEP: ruolo persona esposta politicamente. Cfr. definizione di persona esposta politicamente riportata in calce all'informativa sulla protezione dei dati personali. In caso di persona non esposta politicamente, comparirà la dicitura "no".

¹⁷ Cfr. definizione di persona esposta politicamente riportata in calce all'informativa sulla protezione dei dati personali.

- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla presente dichiarazione generata dal sistema informatico costituiscono causa di esclusione dell'impianto dalla graduatoria;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei Registri / Aste, di impegnarsi ad annullare sul sistema informatico la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nelle Regole;
- che l'indirizzo PEC/postale al quale il GSE deve inviare le comunicazioni è
- di aver versato il contributo per le spese di istruttoria secondo le modalità indicate nelle Regole;
- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista nelle Regole, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato;
- di essere consapevole che, qualora l'analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per la partecipazione al Registro / alla procedura competitiva e/o dei criteri di priorità dichiarati, l'impianto sarà escluso dalla graduatoria;
- che la copia del progetto autorizzato (relazione tecnica ed elaborati grafici) caricata nel sistema informatico corrisponde all'originale approvato dall'Amministrazione competente, anche con silenzio assenso in caso ad esempio di PAS, e allegato al titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ovvero al provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, inclusivo di tutte le eventuali varianti autorizzate;
- che gli importi di spesa preventivati sono:

Voci di spesa ammissibili ai sensi dell'Allegato 2 al DM Agrivoltaico		Spesa (importo in euro)
a.	Realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter, strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica) ¹⁸	
b.	Fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo ¹⁹	
c.	Attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l'acquisto o l'acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell'impianto ²⁰	
d.	Connessione alla rete elettrica nazionale ²¹	
e.	Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento ²²	

¹⁸ Se disponibile.

¹⁹ Se disponibile.

²⁰ Se disponibile.

²¹ Se disponibile.

²² Se disponibile.

f.	Acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio ²³	
g.	Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari ²⁴	
h.	Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera ²⁵	
i.	Direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori ²⁶	
l.	Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ²⁷	
Spesa preventivata totale		
Spesa massima ammissibile per un impianto di potenza kW		
Contributo in conto capitale massimo erogabile		

- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul sistema informatico e sia completa in ogni sua parte;
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") dell'Informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento/modulo di richiesta, dei dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.).

PRINCIPI E OBBLIGHI SPECIFICI DA PNRR

Il soggetto richiedente, inoltre,

DICHIARA

²³ Se disponibile.

²⁴ Se disponibile.

²⁵ Se disponibile.

²⁶ Se disponibile.

²⁷ Se disponibile.

- che il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), come meglio indicato nella *Dichiarazione per il rispetto del principio DNSH* e nella relativa *check list* allegata alla presente istanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché misure volte a garantire l'assenza del c.d. "doppio finanziamento" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- che effettuerà il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- che si assicura il rispetto dell'obbligo di indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), ove pertinente, su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso a contributo;
- che saranno rispettati gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- di assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio

centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento M2C2 – I. 1.1 e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

È CONSAPEVOLE, ALTRESI'

- che i Suoi dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e secondo le modalità indicate nell'informativa privacy facente parte del Bando che qui si riporta e che viene debitamente sottoscritta dall'istante.

INFORMATIVA PRIVACY RESA AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati al presente trattamento sulle modalità di raccolta e gestione dei dati personali, trasmessi con tale richiesta di ammissione, tramite il Portale Agrivoltaico presente sul sito istituzionale del GSE, e altresì nell'ambito di successive comunicazioni e atti afferenti al procedimento, al fine di ottenere il contributo in conto capitale e la tariffa incentivante, previsti dal DM, per l'installazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale da finanziare nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Missione 2, componente 2, investimento 1.1 "Sistema Agro-voltaico".

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it Pec: rpd@pec.gse.it.

Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti beneficiari per il tramite del Portale

Agrivoltaico istituito sul sito dello stesso GSE, al fine di ottenere il contributo in conto capitale e la tariffa incentivante, previsti dal DM, per l'installazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, oltre che per assolvere ai correlati obblighi di legge, contabili e fiscali.

I Soggetti beneficiari di tale contributo sono:

- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228;
- associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 1 del DM.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel decreto ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023 e s.m.i.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par.2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, ecc.);
- dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm" (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica;

- eventuali dati personali (nome e cognome) di familiari del Titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche, in relazione alla dichiarazione sull'assenza del conflitto di interessi e sull'eventuale esposizione politica per l'accesso al contributo, da rendere e sottoscrivere da parte del Titolare effettivo del beneficiario.

Si precisa, altresì, che il GSE acquisisce i dati relativi al certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, mediante accesso diretto al SIC (Sistema Informativo del Casellario) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 313/2002 e secondo le disposizioni del decreto dirigenziale dello stesso Ministero del 5 dicembre 2012.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del GSE, sita in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il GSE potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO, ecc.).

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore e Titolare del trattamento, è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

Il MASE, in qualità di Amministrazione centrale e responsabile del progetto *Sistema Agro-voltaico*, deve invece assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l'avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGis, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par.2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti Richiedenti e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica rpd@gse.it o rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto beneficiario e all'inquadramento della fattispecie;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti Richiedenti che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.

Data ___/___/_____

Firma del soggetto richiedente/ del Rappresentante Legale/Procuratore _____ del soggetto richiedente / del Rappresentante Legale/Procuratore del Mandatario del soggetto richiedente

Data ___/___/_____

Firma del/dei Titolare/i effettivo/i

NOTE: DEFINIZIONI

(1) PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP)

Con questa definizione si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

a) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte costituzionale, magistrato della Corte di cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

b) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

c) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Allegato A.3. Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – fase ex ante

Codice richiesta:
Codice DSAN:.....

Dichiarazione per il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, fase “ex ante”

**Investimento 1.1 del PNRR “Sviluppo Agro-voltaico”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”,
Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”,**

Dati identificativi della Procedura:

Numero Procedura: 2024_01

Anno 2024

(ai sensi del D.M. n. 436 del 22 dicembre 2023 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nelle Regole Operative del Decreto Ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 2, investimento 1.1 “Sviluppo agro-voltaico”, pubblicate sul sito internet del GSE.

Per Ditte Individuali:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il, residente a, in via, Comune di, codice fiscale, partita IVA, nome ditta, nella qualità di soggetto richiedente,

Per le persone giuridiche / per le ATI:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il, legale rappresentante/procuratore del/della con sede in, codice fiscale, Partita IVA, nella qualità di soggetto richiedente / di mandatario/a dell'ATI soggetto richiedente,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all’art. 76 del DPR 445/2000,

- che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

- che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, il soggetto richiedente

DICHIARA

- di realizzare l'intervento proposto in linea con quanto indicato nell'ambito della “check list DNSH” allegata alla presente dichiarazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (cfr. *check list relativa al rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui alla circolare MEF RGS n. 33/2022 - scheda 12 e scheda 5 - fase ex ante*);
- di aver compilato in ogni sua parte la check list allegata;
- di conservare, rendendola disponibile su richiesta, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei requisiti previsti dalla check list per assicurare la conformità dell'intervento realizzato al principio DNSH.

Dichiara, infine, di aver letto e sottoscritto l'informativa sulla tutela dei dati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di autorizzare il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione della presente richiesta, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali di competenza, eventualmente connessi.

Data __/__/____

Firma _____

CHECK LIST RELATIVA AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH) DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF RGS n. 33/2022 - SCHEDA 12 E SCHEDA 5 – “FASE EX ANTE”

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari				
<i>Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH</i>				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito²⁸ (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o in generale rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione?		
	2	I pannelli fotovoltaici sono dotati della Marcatura CE e, ove necessario, anche della certificazione di conformità alla direttiva Rohs e al regolamento Reach, oppure rispondono ai criteri previsti dal GSE?		
	3	È stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa?		
	4	Sono rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE?		
	5	Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta una verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?		
	6	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....), è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti?		

²⁸ Nel caso di risposta affermativa scrivere “Sì”. Nel caso in cui la verifica non sia pertinente all'intervento proposto scrivere “Non applicabile” e motivarne le ragioni nella colonna “Commenti”. Se la verifica è applicabile all'intervento ma, in fase ex ante, non è ancora stata effettuata, scrivere “No”, specificando le tempistiche entro cui sarà compiuta nella colonna “Commenti”. Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione delle check list DNSH si rinvia alla relativa FAQ pubblicata al seguente link: [Il principio DNSH \(italiadomani.gov.it\)](https://www.gestoreenergetici.it/it/faq/principio-dnsh).

	7	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		
Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici²⁹				
<i>Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH</i>				
Tempo di svolgimento delle verifiche	Elemento di controllo		Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	<i>I punti 1 e 2 sono da considerarsi come elementi di premialità</i>			
	1	È presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili?	N/A	Elemento di premialità non previsto nel bando GSE
	2	È stato previsto l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica?	N/A	Elemento di premialità non previsto nel bando GSE
	3	È stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico?		
	4	È stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere?		
	5	È stata verificata la necessità della redazione del Piano di gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)?		
	6	In caso di apertura di uno scarico di acque reflue, sono state chieste le necessarie autorizzazioni?		
	7	È stato sviluppato il bilancio idrico dell'attività di cantiere?		
	8	È stato redatto il Piano di gestione rifiuti, nel quale si preveda che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione?		
	9	È stato sviluppato il bilancio materie?		

²⁹ La Scheda 5 si applica agli interventi che prevedono l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile, in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 m², etc.

	11	È stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali?		
	12	Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed è stata eventualmente pianificata o realizzata la stessa?		
	14	È confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica?		
	15	Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare tramite una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?		
	16	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....), è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?		
	17	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		

Allegato A.4. Modello di dichiarazione di capacità finanziaria

Il modello dovrà essere debitamente completato (senza apportare modifica alcuna al testo già compilato) e sottoscritto dal Dichiarante per il successivo caricamento sul Portale Agrivoltaico.

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE:

- la presente dichiarazione viene rilasciata per le finalità di cui al D.M. n. 436 del 22 dicembre 2023 (in seguito "Decreto") e in particolare con riferimento all'art. 5, comma 3, lettera g laddove dispone che in sede di presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici previsti dal Decreto, sia trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante la solidità finanziaria ed economica del soggetto richiedente o, in caso di istanze presentate da associazioni temporanee di imprese, di una delle imprese partecipanti;
- la....., C.F., P.IVA, iscritta presso il Registro delle imprese di ovvero l'ATI costituita con atto n°.....del....., intende presentare una richiesta di iscrizione alla procedura competitiva indetta ai sensi del Decreto dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., relativamente all'impianto (di seguito, "l'Intervento") di:
 - Potenza: kW;
 - Importo (*): euro;
- la suddetta ovvero l'impresa partecipante alla suddetta ATI, C.F., P.IVA, iscritta presso il Registro delle imprese di (anche il "Richiedente"), ha chiesto alla scrivente il rilascio della dichiarazione attestante la solidità finanziaria ed economica;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente
(di seguito il "Dichiarante"), con sede legale in
....., C.F.
....., P.IVA., in persona dei suoi legali
rappresentanti, in qualità
di **Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia**

DICHIARA CHE

- il Richiedente, allo stato attuale, gode della capacità finanziaria ed economica adeguata in relazione all'entità dell'intervento per cui partecipa alla procedura competitiva indetta ai sensi del Decreto, tenuto conto della redditività attesa dello stesso e della capacità finanziaria del gruppo di appartenenza;
- in ogni caso, la presente Dichiarazione non costituisce, né dovrà essere interpretata come una garanzia prestata dal Dichiarante sull'adempimento, da parte del Richiedente, degli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'investimento;
- la presente Dichiarazione non costituisce, né può essere interpretata, come impegno da parte della Dichiarante a emettere alcuna garanzia.

Data __/__/____

[Firma Dichiarante]

[Firma del legale rappresentante]

NOTA.

(*) Alla voce importo occorre inserire il valore della potenza dell'impianto ai sensi dell'art. 2.1.i del DM n. 436 del 22 dicembre 2023 moltiplicato per l'importo pari a 1.500 €/kW.

Allegato A.5. Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l'investimento

**Il modello dovrà essere debitamente completato
(senza apportare modifica alcuna al testo già compilato) e sottoscritto dal Dichiarante
per il successivo caricamento sul Portale Agrivoltaico.**

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE:

- la presente dichiarazione viene rilasciata per le finalità di cui al D.M. n. 436 del 22 dicembre 2023 (in seguito "Decreto") e in particolare con riferimento all'art. 5, comma 3, lettera g laddove dispone che in sede di presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici previsti dal Decreto, sia trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante l'impegno da parte di quest'ultimo a finanziare l'intervento per il quale si chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione;
- la, C.F., P.IVA
....., iscritta presso il Registro delle imprese di ovvero l'ATI
costituita con atto n°.....del....., intende presentare una richiesta di iscrizione alla procedura
competitiva indetta ai sensi del Decreto dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., relativamente
all'impianto (di seguito, "l'Intervento") di:
 - Potenza: kW;
 - Importo (*): euro;
- La suddetta ovvero l'impresa
partecipante alla suddetta ATI, C.F.
....., P.IVA, iscritta presso il Registro delle
imprese di (anche il "Richiedente"), ha chiesto alla scrivente il rilascio della dichiarazione
attestante l'impegno a finanziare l'Intervento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente,
....., con sede
legale in....., C.F.
....., P.IVA.,
in persona dei suoi legali rappresentanti,
in qualità di Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia

DICHIARA

l'impegno a finanziare l'Intervento per il quale il Richiedente partecipa alla procedura competitiva indetta ai sensi del Decreto.

Data __/__/____

[Firma Dichiarante]

[Firma del legale rappresentante]

NOTA.

(*) Alla voce importo occorre inserire il valore della potenza dell'impianto ai sensi dell'art. 2.1.i del DM n. 436 del 22 dicembre 2023 moltiplicato per l'importo pari a 1.500 €/kW.

Allegato A.6. Modello dichiarazione di capitalizzazione adeguata

Il modello dovrà essere debitamente completato (senza apportare modifica alcuna al testo già compilato) e sottoscritto dal Dichiarante per il successivo caricamento sul Portale Agrivoltaico.

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE:

- la presente dichiarazione viene resa per le finalità di cui al D.M. n. 436 del 22 dicembre 2023 (in seguito "Decreto") e in particolare con riferimento all'art. 5, comma 3, lettera g laddove dispone che in sede di presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici previsti dal Decreto, sia trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. una dichiarazione di adeguata capitalizzazione in relazione alla entità dell'intervento;
- la, C.F., P.IVA, iscritto presso il Registro delle imprese di ovvero l'ATI costituita con atto n°.....del....., intende presentare una richiesta di iscrizione alla procedura competitiva indetta ai sensi del Decreto dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., relativamente all'impianto (di seguito, "l'Intervento") di:
 - Potenza: kW;
 - Importo: euro;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto....., nato a (....), il
....., residente in, CF..... in
qualità di legale rappresentante
della, con
sede legale in, C.F.,
P.IVA.,

Ovvero (da compilare nel caso in cui la presente dichiarazione sia resa da impresa partecipante ad una ATI)

il sottoscritto....., nato a (....), il
....., residente in, CF..... in
qualità di legale rappresentante della impresa partecipante alla suddetta ATI, con sede legale in
....., C.F.,
P.IVA.,

DICHIARA CHE

- l'importo dell'Intervento ammonta a euro (10% sulla parte di investimento fino a 100.000.000,00 €, 5% sulla parte di investimento eccedente 100.000.000,00 € e fino a 200.000.000,00 €, 2% sulla parte di investimento eccedente i 200.000.000,00 €);

- di disporre di un capitale sociale interamente versato e/o versamenti in conto futuro aumento di capitale per un ammontare pari a euro

Data __/__/____

[Firma Dichiarante]

[Firma del legale rappresentante]

NOTA.

(*) Alla voce importo occorre inserire il valore della potenza dell'impianto ai sensi dell'art. 2.1.i del DM n. 436 del 22 dicembre 2023 moltiplicato per l'importo pari a 1.500 €/kW.

Allegato A.7. Contratto tipo ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante

Nel seguito sono riportate le clausole che l'Operatore dovrà accettare in fase di richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal Decreto n. 436 del 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Con la richiesta di ammissione, l'Operatore dichiara di aver preso visione, e conseguentemente accetta, le condizioni contrattuali - comprendenti la parte generale e le premesse, i profili economici, gli obblighi delle parti e i profili generali contrattuali (nel seguito, anche Contratto). Si rammenta che il Contratto è formato inderogabilmente dalle condizioni contrattuali generali sotto riportate e dal Provvedimento di esito riportante le condizioni particolari relative all'impianto oggetto di contrattualizzazione.

PARTE GENERALE

PREMESSE

- 1) Il D. Lgs. 199/21 definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.
- 2) In data 13/02/2024 è stato pubblicato il D.M. 436 del 22 dicembre 2023 (nel seguito, Decreto) il quale, in attuazione del disposto dell'art. 14, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 199/21, definisce criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura.
- 3) Il Decreto, all'articolo 4, definisce quali soggetti beneficiari della misura disciplinata dal Decreto:
 - a) imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c., in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, ai sensi del D.Lgs. 99/2004 nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 c.c. e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228/ 2001 e associazioni temporanee di imprese agricole;
 - b) associazioni temporanee di imprese che includano almeno un soggetto di cui alla lettera a).
- 4) Per gli impianti di potenza fino a 200 kW, è prevista la possibilità per l'Operatore di richiedere al GSE il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete per la quale il GSE provvede, ai sensi di quanto previsto all'art. 10, lett. a) del Decreto, a erogare sulla produzione netta immessa in rete la tariffa spettante, calcolata ai sensi dell'art. 2, lett. p), del Decreto, sotto forma di tariffa omnicomprensiva.
- 5) In caso di ammissione al meccanismo di cui al Decreto sotto forma di tariffa omnicomprensiva, l'eventuale quantità di energia elettrica immessa in rete dall'impianto nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio (ovverosia la data di attivazione della connessione presente sul sistema Gestione delle Anagrafiche

Uniche Degli Impianti istituito da ARERA - GAUDI') e l'entrata in esercizio commerciale viene remunerata dal GSE come energia non incentivata secondo le modalità previste al successivo paragrafo *Corrispettivi*.

- 6) In caso di rigetto della richiesta di ammissione al meccanismo di cui al Contratto sotto forma di tariffa omnicomprensiva, l'eventuale quantità di energia elettrica immessa in rete dall'Impianto e ritirata dal GSE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'Impianto su GAUDI' e la data di associazione dell'Impianto ad altro Utente del Dispacciamento viene remunerata dal GSE come energia non incentivata secondo le modalità previste al successivo paragrafo *Corrispettivi*.
- 7) Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti 5) e 6), il GSE remunera come energia non incentivata, secondo le modalità previste al successivo paragrafo *Corrispettivi*, tutta l'energia immessa in rete dall'Impianto nel periodo di inclusione dello stesso all'interno del proprio contratto di dispacciamento e fino al subentro di un nuovo Utente del Dispacciamento.
- 8) Per gli impianti di potenza superiore a 200 kW oppure per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW ma che richiedono l'applicazione del regime di cui all'art. 10, lett. b), del Decreto, l'energia elettrica prodotta, fatto salvo quanto previsto al paragrafo *Mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE*, resta nella disponibilità dell'Operatore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE, in tali casi, calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato dell'energia elettrica di riferimento e:
 - a) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
 - b) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.
- 9) Ai fini dell'ammissione al meccanismo di cui al Decreto, l'Operatore deve rientrare in una posizione utile in graduatoria a seguito della partecipazione a una delle procedure pubbliche bandite dal GSE, asta o registro, rendendosi aggiudicatario di un contingente di potenza.
- 10) Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto, gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti. Il diritto ai meccanismi di incentivazione è alternativo altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto, alle modalità di ritiro dell'energia di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e all'accesso al meccanismo di scambio sul posto, pertanto, con l'ammissione al meccanismo Agrivoltaico verranno annullati d'ufficio i contratti di Ritiro Dedicato e di Scambio sul Posto eventualmente stipulati in violazione del suddetto articolo.
- 11) L'Operatore è tenuto a comunicare al GSE la data di entrata in esercizio come risultante su GAUDI' entro 30 giorni dall'entrata in esercizio stessa. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto, la mancata comunicazione entro il termine di 30 giorni comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione tardiva.
- 12) Non è prevista la possibilità di modificare la tipologia contrattuale definita dall'art. 10, comma 1, lett. a), del Decreto alla tipologia di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del Decreto, e viceversa.
- 13) Il TIME - Testo Integrato Misura Elettrica -, recante le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura, prevede che gli incentivi e/o i meccanismi di ritiro dell'energia siano erogati esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dal Gestore di Rete.

- 14) i corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di competenza del GSE come definiti dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;
- 15) la Deliberazione ARERA n. 281/2012/R/efr, e ove applicabile, la Deliberazione ARERA n. 493/2012/R/efr hanno riconosciuto al GSE un ruolo nell'ambito delle attività di previsione e programmazione della produzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili inseriti nel proprio contratto di dispacciamento.
- 16) la Deliberazione n. 281/2012/R/efr ha conferito al GSE piena autonomia nel presentare le offerte di vendita dell'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione per cui è utente del dispacciamento, affinché il medesimo GSE possa definire e modificare i programmi di immissione fino in prossimità del tempo reale mediante la partecipazione al Mercato del Giorno Prima e al Mercato Infragiornaliero, sulla base dei dati messi a disposizione dai produttori;
- 17) come anche precisato dalla Deliberazione 493/2012/R/efr, la partecipazione, da parte del GSE, al Mercato Infragiornaliero, consente di modificare i programmi di immissione in esito al Mercato del Giorno Prima utilizzando previsioni più accurate in quanto più prossime al tempo reale;
- 18) Il D.M. 31 gennaio 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011, definisce la "Disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.". In particolare, l'art. 11, comma 1 del D.M. 31 gennaio 2014, prevede il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, il GSE accerti le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 al summenzionato Decreto.
- 19) Il GSE ha predisposto un apposito Portale informatico per lo scambio di informazioni con l'Operatore al fine di determinare una gestione operativa del Contratto.
- 20) Al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del Contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le Regole Operative per l'accesso al servizio Agrivoltaico di cui al Contratto (di seguito, Regole Operative).
- 21) Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui alle Deliberazioni richiamate nel Contratto e loro ss.mm.ii., ai Decreti richiamati e, ove applicabili, alle norme in materia di cogenerazione, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell'energia elettrica, all'altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice civile.
- 22) La comunicazione di entrata in esercizio, le condizioni contrattuali generali nonché il Provvedimento di esito, costituiscono parte integrante del Contratto.
- 23) Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto ha per oggetto il riconoscimento dell'incentivo di cui al Decreto.
- 2) Per gli impianti che accedono alla tariffa omnicomprensiva, il Contratto disciplina anche la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro, da parte del GSE, della produzione netta immessa in rete dall'Impianto ammesso al ritiro a tariffa omnicomprensiva dell'energia di cui al Decreto. Il Contratto sostituisce

ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa dall'impianto di cui in premessa.

Nel caso di rigetto della richiesta di accesso agli incentivi di cui al Decreto sotto forma di tariffa omnicomprensiva nonché in tutti i casi in cui l'impianto rimanga incluso nel Contratto di Dispacciamento del GSE, il Contratto regola la valorizzazione economica dell'energia elettrica non incentivata immessa in rete dall'impianto e ritirata dal GSE fino alla data di associazione dell'impianto stesso ad altro Utente del Dispacciamento.

- 3) Per gli impianti che non accedono alla tariffa omnicomprensiva, l'energia elettrica prodotta dall'impianto rimane nella disponibilità dell'Operatore, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo *Mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE*.

DECORRENZA E DURATA

- 1) La decorrenza del Contratto è riportata nel Provvedimento di esito.
- 2) Il periodo di incentivazione, in caso di ammissione, ha una durata pari a 20 anni. Al termine del periodo di incentivazione, nei casi di impianti che accedono alla tariffa omnicomprensiva, il Contratto è tacitamente rinnovato in relazione alle sole parti al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete che verrà remunerata a prezzi di mercato come energia non incentivata.
- 3) Ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 2, del Decreto, il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al precedente punto 2 è considerato al netto di eventuali fermate disposte dalle autorità competenti per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal Gestore di Rete, nel caso di eventi calamitosi riconosciuti tali dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. Il periodo di incentivazione è considerato altresì al netto di eventuali fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

PROFILI ECONOMICI

MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

- 1) Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica sono adottate dall'ARERA. Ai fini della regolazione dei corrispettivi, il GSE utilizza le misure rese disponibili dal responsabile della misura, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza.
- 2) In presenza di apparecchiature di misura nella responsabilità dell'Operatore acquisibili dal sistema di telegestione del GSE, il medesimo Operatore è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie all'acquisizione per via telematica (telelettura) delle misure rilevate dalle ADM.

CORRISPETTIVI

- 1) Per gli impianti ammessi alla tariffa omnicomprensiva di cui all'art. 10, comma 1, lett. A), come dettagliatamente indicato nelle Regole Operative, il GSE, per l'energia elettrica incentivata:
 - a) riconosce la tariffa omnicomprensiva;

- b) applica, ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati, i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 280/07 s.m.i. e dal documento *“Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate per la partecipazione ai Mercati Infragiornalieri”* definito dal GSE e pubblicato sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'ARERA;
- c) applica, ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati, i corrispettivi di sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 s.m.i. e dalle *Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate per la partecipazione ai Mercati Infragiornalieri*;
- d) applica il corrispettivo a copertura degli oneri di gestione secondo quanto previsto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per l'energia elettrica non incentivata, il GSE:

- a1) riconosce i prezzi di cui all'art. 30, comma 30.4, lett. B), dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 111/06 o, nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.4, lett. C) della Deliberazione n. 111/06 e s.m.i.;
 - b1) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero ai sensi dall'art. 9 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 s.m.i. e dalle Regole Tecniche;
 - c1) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i corrispettivi di sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 s.m.i. e dalle Regole Tecniche;
 - d1) applica il corrispettivo a copertura degli oneri di gestione secondo quanto previsto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 2) Per gli impianti ammessi alla tariffa incentivante di cui all'art. 10, comma 1, lett. B), come dettagliatamente indicato nelle Regole Operative, il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato dell'energia elettrica di riferimento e:
- a) nel caso in cui tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
 - b) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere all'Operatore gli importi corrispondenti;
 - c) applica il corrispettivo a copertura degli oneri di gestione secondo quanto previsto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 3) Le Parti provvederanno alla regolazione dei corrispettivi per eventuali conguagli dei medesimi che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica comunicate dal gestore di rete.

PAGAMENTI E FATTURAZIONE

- 1) Le modalità e le tempistiche per l'erogazione degli importi derivanti dal Contratto sono definite dal GSE nelle Regole Operative.

OBBLIGHI

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE

- 1) Il GSE gestisce e promuove il sistema d'incentivazione mediante il riconoscimento di contributi, la cui erogazione è regolata dalla normativa richiamata in premessa.

Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del processo di assegnazione dei contributi, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o dell'annullamento degli stessi nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione delle forme d'incentivazione mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).

Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti. Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Operatore;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell'Operatore o da terzo delegato, delle coordinate bancarie;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell'impianto;
- dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al Portale informatico e dei codici identificativi;
- ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE.

OBBLIGHI DELL'OPERATORE

- 1) L'Operatore è tenuto a registrarsi sul Portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del Contratto.

Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

L'Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.

L'Operatore è tenuto inoltre a:

- trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'Impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
 - fornire, tramite Portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'Impianto oggetto del presente Contratto;
 - comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul Portale informatico;
 - trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento;
 - comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all'Impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto stesso;
 - rispettare i principi generali di DNSH e/o tagging climatico;
 - provvedere a pagare i corrispettivi spettanti al GSE, ove previsto, nei tempi e con le modalità stabiliti dallo stesso GSE in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto.
- 2) L'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata del Portale Area Clienti.
- 3) Con riferimento all'impianto oggetto del presente Contratto, l'Operatore, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI' di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni.

L'Operatore è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

L'Operatore deve consentire al GSE, ove previsto dalla regolazione vigente, l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione ARERA ARG/elt 4/10 ovvero consentire l'accesso all'impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

Ove previsto dalla regolazione vigente, l'Operatore è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il Portale informatico, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b) della Deliberazione ARG/elt 4/10.

- 4) Nei casi di accesso all'incentivo di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del DM Agrivoltaico, laddove l'Operatore abbia costituito una cauzione definitiva a garanzia dell'eventuale debito nei confronti del GSE, questa dovrà avere la forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari, in misura pari al 3% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato pari ai costi di cui alla tabella I dell'Allegato 1 del Decreto.

La cauzione, che deve essere di durata annuale tacitamente rinnovabile, è costituita a favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato pagamento dei corrispettivi di cui al paragrafo *Corrispettivi*.

La cauzione così prestata deve essere incondizionata e a prima richiesta e deve espressamente contenere la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE così come riportato nelle Regole Operative.

L'Operatore è tenuto, inoltre, a ricostituire la cauzione nel caso in cui questa venga escussa dal GSE entro 15 giorni lavorativi. Laddove la cauzione non venisse ricostituita si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo *Mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE*.

L'Operatore è tenuto, al verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo *Mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE* a non conferire mandato ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutto il periodo nel quale l'Impianto risulta ricompreso nel contratto di dispacciamento del GSE stesso.

VERIFICHE, CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

- 1) Il GSE, ai sensi del D.lgs. 28/11 e del D.M. 31 gennaio 2014, può effettuare attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è stato realizzato l'impianto oggetto del presente Contratto.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza del diritto alle tariffe incentivanti e/o ai meccanismi di ritiro dell'energia;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
- la conformità al quadro normativo-regolamentare di riferimento;
- la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'impianto;
- il rispetto dei principi generali di DNSH e/o tagging climatico.

I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e, ove presenti, i sistemi di misurazione. Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevati, le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso delle attività di sopralluogo, l'Operatore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

L'Operatore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Il GSE, qualora necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei

procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.

- 2) È fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga l'Operatore, titolare dell'impianto oggetto del presente Contratto.

PROFILI CONTRATTUALI

CESSIONE E RETROCESSIONE DEI CREDITI

- 1) Nei casi di accesso alla tariffa omnicomprensiva, possono essere oggetto di cessione di credito/mandato all'incasso da parte dell'Operatore le somme rinvenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al paragrafo "Pagamenti e Fatturazione".

La cessione dei crediti è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso che sarà effettuata mediante le modalità previste nel successivo paragrafo "Comunicazioni" inviata a cedente e cessionario.

L'accettazione di cui al comma precedente è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del presente Contratto, fino alla scadenza dello stesso o alla eventuale retrocessione;
- b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del presente Contratto;
 - ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica;
 - iv. riporti in allegato il presente Contratto, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione.

L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi.

In caso di conferimento a terzi di mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti, trovano applicazione le disposizioni indicate ai precedenti commi.

È fatto divieto di costituire in pegno, sotto qualsiasi forma, i crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto.

L'eventuale retrocessione all'originario cedente dell'intero credito residuo, dovrà avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce, ovvero con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e sarà efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso che sarà effettuata mediante Raccomandata A.R. o PEC inviata a cedente e cessionario.

L'accettazione di cui sopra è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'atto di retrocessione deve essere redatto utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- b) la retrocessione deve essere sottoscritta da entrambe le parti;
- c) la retrocessione deve essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica.

L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al retrocessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al retrocedente.

L'eventuale revoca del mandato dovrà essere redatta utilizzando il modello standard presente sul sito internet del GSE (www.gse.it) e notificata al GSE mediante Raccomandata A.R. o PEC.

L'efficacia della revoca del mandato, nei confronti del GSE, è subordinata all'esplicita accettazione da parte dello stesso.

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti delle Parti nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti o della revoca del mandato.

- 2) Nei casi di accesso al meccanismo incentivante di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b), i crediti, maturati e maturandi, derivanti dal Contratto non possono essere oggetto di cessione di credito né di pegno ma esclusivamente di mandato all'incasso secondo le modalità descritte al precedente punto 1).

CESSIONE DELL'IMPIANTO

- 1) L'Operatore è tenuto a comunicare al GSE, nelle modalità previste dal paragrafo *Comunicazioni*, la cessione dell'Impianto. La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità del presente Contratto e l'erogazione dei corrispettivi al soggetto cessionario. Il GSE, a seguito della cessione dell'Impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'Impianto è stato ammesso ai meccanismi remunerativi di cui alla normativa di riferimento, riservandosi di modificare il valore dei corrispettivi e/o di risolvere il presente Contratto.

RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

- 1) Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

RITARDATO PAGAMENTO

- 1) Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c..

MANCATA CORRESPONSIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AL GSE

- 1) Con riferimento agli importi dovuti al GSE di cui al precedente paragrafo *Corrispettivi*, nel caso di accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del Decreto, qualora la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato dell'energia elettrica di riferimento sia negativa, il GSE procede alla verifica dello stato dei pagamenti e laddove dagli esiti della verifica vengano riscontrati dei mancati pagamenti da parte dell'Operatore, il GSE notificherà a quest'ultimo una diffida ad adempiere al pagamento dei suddetti importi.
- 2) In caso di mancato pagamento, decorsi 3 mesi dalla data di notifica della diffida, il GSE, laddove sia stata costituita la fideiussione di cui al punto 4 del paragrafo *Obblighi dell'Operatore*, provvede a escutere la garanzia fideiussoria a ristoro del debito.

In tal caso i corrispettivi di cui paragrafo *Corrispettivi*, punto 2, lettera a), non saranno erogati per tutto il periodo necessario all'escussione della cauzione.

- 3) Il GSE si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento dell'Impianto nel caso del mancato pagamento di cui al comma precedente laddove non sia stata costituita la fideiussione di cui al punto 4 del paragrafo *Obblighi dell'Operatore*, ovvero questa non sia stata ristorata entro i termini previsti.

A tal fine l'Operatore ha conferito, nella richiesta di accesso al meccanismo oggetto del Contratto, mandato senza rappresentanza allo stesso GSE per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna. Sulla base del suddetto mandato, il GSE notificherà a Terna, e per conoscenza all'Operatore, l'inserimento dell'Impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dalla deliberazione ARERA n.111/06.

Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto del GSE di richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti.

In ogni caso, il GSE trasmette all'ARERA una segnalazione con i soggetti contrattualmente inadempienti affinché, nell'ambito delle proprie attività di controllo ed enforcement, l'ARERA possa avviare procedimenti mirati nei confronti degli operatori interessati.

- 4) L'Impianto sarà ricompreso nel contratto di dispacciamento del GSE per il tempo necessario a risanare il debito dell'Operatore e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.
- 5) Ai fini del risanamento del suddetto debito e per tutto il periodo nel quale l'impianto risulta ricompreso nel contratto di dispacciamento del GSE, quest'ultimo:
 - a) all'energia elettrica incentivata;

- i. riconosce la tariffa spettante di cui al paragrafo *Corrispettivi*;
 - ii. ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 280/07 s.m.i. e dal documento "Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate per la partecipazione ai Mercati Infragiornalieri" (di seguito Regole Tecniche) definito dal GSE e pubblicato sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'ARERA;
 - iii. ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i corrispettivi di sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 s.m.i. e dalle Regole Tecniche;
- b) all'energia elettrica non incentivata:
- i. riconosce i prezzi di cui all'art. 30, comma 30.4, lett. b), dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 111/06 o, nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.4, lett. c) della Deliberazione n. 111/06 e s.m.i.;
 - ii. ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 s.m.i. e dalle Regole Tecniche;
 - iii. ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i corrispettivi di sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 s.m.i. e dalle Regole Tecniche;
- c) recupera gli importi dovuti mediante compensazione tra le partite economiche in corso tra le parti.
- 6) A seguito dell'integrale soddisfacimento del credito, e in ogni caso non prima dei 12 mesi di cui al punto 4 del presente articolo, il GSE provvederà a escludere l'impianto dal proprio contratto di dispacciamento alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dalla deliberazione ARERA n. 111/06, dandone comunicazione a Terna e all'Operatore.

Dalla suddetta data di esclusione, il GSE provvederà a ripristinare l'erogazione dell'incentivo calcolato ai sensi all'art. 10, comma 1, lett. b), del Decreto, come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato dell'energia elettrica di riferimento. L'energia elettrica prodotta dall'impianto ritornerà nella disponibilità dell'Operatore.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto è risolto:
 - qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
 - nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;

- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento e/o una delle condizioni previste per l'ammissione ai regimi di ritiro dell'energia;
- qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo;
- ove previsto, nel caso d'ingiustificato rifiuto a consentire di effettuare le verifiche e i controlli di competenza;

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il Contratto:

- nel caso d'inadempienza degli obblighi previsti dal Contratto, con particolare riferimento al mancato pagamento, totale o parziale, al GSE degli importi spettanti;
- qualora si verificano variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al servizio di cui al Contratto;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al servizio di cui al Contratto. In alternativa, per variazioni di lieve entità e al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare il valore dei corrispettivi riconosciuti nonché, ove le condizioni per il riconoscimento degli stessi siano ripristinate, di non corrispondere gli importi per un periodo pari a quello in cui è perdurata la variazione di lieve entità;
- nel caso si accerti che i lavori afferenti alla realizzazione dell'Impianto non siano effettivamente conclusi alla data di entrata in esercizio dell'Impianto così come dichiarata dall'Operatore;
- nel caso d'inottemperanza degli obblighi, ove applicabili, di cui all'art. 6 della Deliberazione ARG/elt 4/2010 in materia di prevedibilità delle misure.

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto:
 - nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nel paragrafo *Obblighi dell'Operatore*;
 - nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;
 - nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
 - nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati;
 - nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma del D. lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

RECESSO DAL CONTRATTO

- 1) L'Operatore ha la facoltà di recedere dal Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo *Comunicazioni*, con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta

ACCORDI MODIFICATIVI

- 1) Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente il Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo *Recesso del Contratto*.

COMUNICAZIONI

- 1) Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle Regole Operative pubblicate sul sito GSE (www.gse.it).

PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto si perfeziona al momento della comunicazione all'Operatore, da parte del GSE, dell'attivazione del Contratto attraverso il Provvedimento di esito.

FORO COMPETENTE

- 1) Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione delle Condizioni e/o all'esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare il Soggetto interessato circa le modalità di raccolta e gestione dei propri dati personali, trasmessi, tramite il Portale Agrivoltaico presente sul sito istituzionale del GSE, e altresì nell'ambito di successive comunicazioni e atti afferenti al procedimento, al fine di ottenere il contributo in conto capitale e la tariffa incentivante, previsti dal DM, per l'installazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale da finanziare nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Missione 2, componente 2, investimento 1.1 "Sistema Agro-voltaico".

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it Pec: rpd@pec.gse.it.

Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti beneficiari per il tramite del Portale Agrivoltaico istituito sul sito dello stesso GSE, al fine di ottenere il contributo in conto capitale e la tariffa incentivante, previsti dal DM, per l'installazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, oltre che per assolvere ai correlati obblighi di legge, contabili e fiscali.

I Soggetti beneficiari di tale contributo sono:

- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228;
- associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 1 del DM.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 436.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché da atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par.2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, ecc.);
- dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;

- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm" (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica;
- eventuali dati personali (nome e cognome) di familiari del Titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche, in relazione alla dichiarazione sull'assenza del conflitto di interessi e sull'eventuale esposizione politica per l'accesso al contributo da rendere e sottoscrivere da parte del Titolare effettivo del beneficiario.

Si precisa, altresì, che il GSE acquisisce i dati relativi al certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, mediante accesso diretto al SIC (Sistema Informativo del Casellario) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 313/2002 e secondo le disposizioni del decreto dirigenziale dello stesso Ministero del 5 dicembre 2012.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del GSE, sita in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il GSE potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal GSE con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO, ecc.).

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore e Titolare del trattamento, è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

Il MASE, in qualità di Amministrazione centrale e responsabile del progetto *Sistema Agro-voltaico*, deve invece assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l'avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGis, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par.2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti Beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- d) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- e) utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica rpd@gse.it o rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto beneficiario e all'inquadramento della fattispecie;
- f) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti Beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario - e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.

SEZ. B. Elenco documenti

Allegato B.1. Elenco documenti da allegare all'istanza di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative

Il presente allegato riporta l'elenco e la descrizione della documentazione da trasmettere mediante il Portale Agrivoltaico, con la richiesta di iscrizione alle procedure di selezione delle iniziative.

Per ciascun documento è presente una tabella con le seguenti informazioni:

- un codice alfanumerico "ID" (*identificativo*) per facilitare la lettura e la rapida individuazione del documento;
- il nome sintetico del documento;
- la descrizione dettagliata;
- laddove necessarie, note esplicative.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in lingua italiana, qualora la documentazione da trasmettere sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, è necessario, a pena di esclusione, accompagnare la stessa da opportuna traduzione giurata in lingua italiana.

Nel presente documento, qualora non diversamente specificato, i richiami a paragrafi e allegati si intendono implicitamente riferiti alle Regole Operative del DM AGRIVOLTAICO.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare gli originali della documentazione trasmessa in formato elettronico tramite il Portale Agrivoltaico, per tutto il periodo di incentivazione, ed esibire gli stessi in caso di verifiche o controlli.

ID	A1
<i>Nome</i>	Richiesta di iscrizione alla procedura di selezione delle iniziative
<i>Descrizione</i>	<p>Richiesta di partecipazione alla procedura (Asta/Registro) nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con la quale il soggetto richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal DM Agrivoltaico ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti e conferma la veridicità dei dati e delle informazioni inseriti nel Portale Agrivoltaico.</p> <p>La dichiarazione deve essere completa di data e firma del soggetto richiedente che, in caso di persona giuridica, è rappresentato dal Legale Rappresentante o, se presente, dal Procuratore. Nei casi di ATI la richiesta di iscrizione alla procedura è sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del mandatario dell'ATI.</p> <p>La dichiarazione è generata automaticamente dal Portale Agrivoltaico sulla base dei dati inseriti.</p> <p>La dichiarazione caricata sul Portale Agrivoltaico deve essere completa di tutte le sue pagine e sottoscritta dal titolare effettivo secondo quanto indicato nel paragrafo 1.A.3. delle regole operative.</p> <p>Si specifica che deve essere prodotto un allegato per ciascuno dei titolari effettivi per come individuati nella tabella presente nella DSAN.</p> <p>In caso di soggetto richiedente dotato di soggettività giuridica, la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi e sull'eventuale esposizione politica deve essere sottoscritta dal titolare effettivo del soggetto richiedente.</p> <p>In caso di soggetto richiedente privo di soggettività giuridica, la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi e sull'eventuale esposizione politica deve essere sottoscritta dal titolare effettivo di ciascuno dei soggetti (mandatario e mandanti) che costituiscono l'ATI.</p> <p>Si invitano i Soggetti Richiedenti ad assumere, nella compilazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'atteggiamento eventualmente più "conservativo", caricando sul Portale informatico, ove ritenuto utile, unitamente alla dichiarazione, una breve nota riportante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa.</p>



ID	A2
Nome	Documento d'identità del soggetto richiedente
Descrizione	Documento d'identità in corso di validità del firmatario della richiesta di iscrizione alla procedura di selezione delle iniziative (cfr. documento ID A1).

ID	A3
Nome	Documento d'identità del/dei Titolare/i Effettivo/i
Descrizione	Documento d'identità in corso di validità del/dei Titolare/i Effettivo/i firmatario della relativa dichiarazione secondo quanto indicato al paragrafo 1.A.3. delle regole operative.

ID	A4
Nome	Dichiarazione per il rispetto del principio del DNSH – ex ante
Descrizione	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con la quale il soggetto richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti per il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH), previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La dichiarazione deve essere completa di data e firma del soggetto richiedente che, in caso di persona giuridica, è rappresentato dal Legale Rappresentante o, se presente, dal Procuratore. Nei casi di ATI la dichiarazione è resa dal legale rappresentante o dal procuratore del mandatario dell'associazione. La dichiarazione è generata automaticamente dal Portale Agrivoltaico e deve essere caricata completa di tutte le sue pagine.

ID	A5
Nome	Titolo autorizzativo
Descrizione	Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto agrivoltaico, incluse eventuali varianti, in forza del quale è formulata la richiesta di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative, ovvero comunicazione resa all'Ente competente, nel caso l'intervento non preveda un titolo autorizzativo/abilitativo ma possa essere realizzato in forza di quest'ultima. Come previsto dal DM Agrivoltaico, in luogo del titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto agrivoltaico è possibile fornire il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale. Al riguardo, si rimanda ai contenuti del paragrafo 2.A.2. del documento di regole operative.

ID	A6
Nome	Progetto autorizzato
Descrizione	Copia, conforme all'originale trasmesso all'Amministrazione competente, del progetto autorizzato con il titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o con il provvedimento favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale, inclusa la documentazione relativa a eventuali varianti, costituita dai principali elaborati tecnici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: relazione tecnica, elaborati planimetrici, schema elettrico unifilare ecc. NB: se il peso degli allegati è superiore al limite massimo consentito è possibile inserire parte degli elaborati nel file pdf relativo al Titolo autorizzativo o abilitativo nell'apposito slot del Portale Agrivoltaico.
Note	Salvo i casi in cui nella documentazione di seguito elencata vi siano elementi tali da dimostrare il possesso di specifici requisiti o criteri di priorità, nella Copia del progetto autorizzato non è necessario trasmettere: <ul style="list-style-type: none"> - relazioni paesaggistiche; - relazioni geologiche; - relazioni idrauliche; - documentazione relativa ai calcoli statici/strutturali.

ID	A7
----	----

<i>Nome</i>	Elaborati grafici del progetto autorizzato
<i>Descrizione</i>	Elaborati tecnici grafici (elaborati planimetrici, piante e prospetti) facenti parte del progetto autorizzato dall'ente competente con il titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o con il provvedimento favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale. Nel caso siano state autorizzate varianti al progetto autorizzato originale, caricare anche gli elaborati grafici relativi alle varianti. Se la procedura autorizzativa lo prevede, gli elaborati devono essere timbrati e sottoscritti per approvazione dall'ente competente.

<i>ID</i>	A8
<i>Nome</i>	Preventivo di connessione
<i>Descrizione</i>	È richiesta la seguente documentazione: <ol style="list-style-type: none"> preventivo di connessione elaborato dal Gestore di Rete; dichiarazione di accettazione definitiva del preventivo di connessione; documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del corrispettivo previsto per l'accettazione del preventivo, in conformità con quanto previsto dal TICA o con le Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC) adottate dal Gestore di Rete e verificate dall'ARERA. Nel caso in cui le MCC non prevedano il pagamento del corrispettivo per l'accettazione del preventivo, deve essere allegata relativa attestazione in tal senso resa dal Gestore di Rete; documentazione attestante l'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete. Per attestare l'avvenuto invio è possibile inviare la fotografia della schermata del Portale del Gestore di Rete a condizione che nella schermata siano ricompresi il nominativo del Gestore di Rete (o l'evidenza che si tratti in effetti del Portale del Gestore di Rete), il nominativo del soggetto richiedente o, in caso di AT1, del soggetto produttore, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e la data di invio della dichiarazione di accettazione.

<i>ID</i>	A9
<i>Nome</i>	Inquadramento catastale con opere di connessione
<i>Descrizione</i>	Inquadramento catastale del sistema agrivoltaico conforme all'originale del progetto autorizzato trasmesso all'Amministrazione competente, al quale, se non presenti, sono aggiunte le opere di connessione alla rete elettrica come da soluzione predisposta dal Gestore di Rete, quali: <ul style="list-style-type: none"> punto di connessione (detto anche punto di consegna), così come definito all'art. 1, comma 1.1, lettera ee) del TICA, generalmente identificato dal codice POD; per le sole connessioni in MT: <ul style="list-style-type: none"> punto di inserimento sulla rete esistente, così come definito all'art. 1, comma 1.1, lettera ff) del TICA; percorsi delle linee elettriche; cabina/e di trasformazione della tensione, anche se situate a valle del punto di connessione (detto anche punto di consegna) e fino al punto di inserimento sulla rete esistente. In caso di procedure autorizzative/abilitative per le quali non è prevista la trasmissione di un inquadramento catastale, il documento è elaborato sulla base di un estratto di mappa catastale aggiornato.

<i>ID</i>	A10
<i>Nome</i>	Requisiti Allegato 2 al DM Agrivoltaico - A1 e A2
<i>Descrizione</i>	L'allegato è costituito dai seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> Elaborato planimetrico che rappresenti graficamente in pianta, prospetto e sezioni, in scala adeguata: <ul style="list-style-type: none"> le superfici interessate (S_{tot}, $S_{agricola}$, S_{pv}); i particolari costruttivi del sistema agrivoltaico (altezza minima dei moduli dell'impianto agrivoltaico rispetto al suolo, la superficie e il numero dei moduli, il numero e le dimensioni dei supporti dei moduli). Relazione di calcolo attestante: <ul style="list-style-type: none"> il rispetto del requisito $S_{agricola} \geq 0,7 * S_{tot}$.

<i>ID</i>	A11
<i>Nome</i>	Requisiti Allegato 2 al DM Agrivoltaico - A1 e A2 – Definizione superfici

<i>Descrizione</i>	<p>Shape file, con nome corrispondente al codice identificativo della richiesta rilasciato dal Portale Agrivoltaico, (composto da file con estensione .shp, .dbf, .shx, e altri) con rappresentazione delle superfici interessate Stot, Sagricola, Spv, delle strade impermeabilizzate e non impermeabilizzate, delle cabine elettriche, delle cabine inverter, delle opere di mitigazione perimetrali (solo se esterne alla Stot).</p> <p>È necessario evidenziare eventuali superfici che non rientrano nel computo della Stot, quali ad esempio, porzioni di superficie occupate da fabbricati (ad eccezione degli edifici destinati alla coltivazione dei funghi), cortili, fossi, canali, stagni, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali, aree occupate per allevamenti ittici.</p> <p>Al riguardo si rimanda ai contenuti del paragrafo 2.B.1..</p> <p>I dati territoriali georiferiti dovranno essere forniti nel sistema di riferimento WGS84 UTM zone 32N - EPSG32632.</p> <p>Il GSE metterà a disposizione dei modelli da utilizzare per la georeferenziazione delle aree oggetto d'intervento.</p>
--------------------	--

<i>ID</i>	A12
<i>Nome</i>	Requisito Allegato 2 al DM Agrivoltaico - A3
<i>Descrizione</i>	<p>Report in formato PDF generato dal sito PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/) e redatto secondo le istruzioni riportate al paragrafo 2.B.3 delle Regole Operative, riferito al sito dell'intervento e completo di tutte le sue pagine, riportante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calcolo della producibilità elettrica dell'impianto fotovoltaico di riferimento; - calcolo della producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico avanzato.

<i>ID</i>	A13
<i>Nome</i>	Visura catastale + disponibilità terreno
<i>Descrizione</i>	<p>Visura dal "Catasto terreni" dell'area interessata dalla realizzazione del sistema agrivoltaico e documentazione attestante la relativa disponibilità del terreno da parte dell'operatore agricolo che svolge le proprie attività nell'ambito del sistema agrivoltaico.</p>

<i>ID</i>	A14
<i>Nome</i>	Dossier fotografico ante operam
<i>Descrizione</i>	5 fotografie di dettaglio <i>ante operam</i> del sito interessato dalla realizzazione del sistema agrivoltaico.

<i>ID</i>	A15
<i>Nome</i>	Fatture di energia elettrica per impianto in autoconsumo
<i>Descrizione</i>	<p>Bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati, ovvero copia delle fatture relative alla fornitura dell'energia elettrica afferente al punto di prelievo (POD) dell'operatore agricolo che svolge le proprie attività nell'ambito del sistema agrivoltaico per il proprio fabbisogno energetico, compreso quello familiare (l'intestatario del POD per il quale è dichiarato l'autoconsumo per il criterio di priorità deve coincidere con il soggetto richiedente, nel caso di ATI con il POD dell'operatore agricolo che svolge le proprie attività nell'ambito del sistema agrivoltaico), in cui siano riportati in modo chiaro i valori di energia elettrica consumati in un anno solare, secondo quanto riportato nelle regole operative. È sufficiente allegare anche un'unica bolletta da cui sia possibile desumere il consumo annuo dell'azienda.</p>

<i>ID</i>	A16
<i>Nome</i>	Visura Camerale
<i>Descrizione</i>	<p>Visura camerale di iscrizione al registro delle imprese del soggetto richiedente. In caso di ATI è necessario allegare la visura camerale dell'operatore che svolge le attività agricole nell'ambito del sistema agrivoltaico.</p>

<i>ID</i>	A17
<i>Nome</i>	Atto costitutivo ATI (solo in caso di ATI soggetto richiedente)
<i>Descrizione</i>	Atto costitutivo dell'ATI e di conferimento del mandato collettivo speciale al mandatario.

<i>ID</i>	A18
<i>Nome</i>	Schema elettrico unifilare
<i>Descrizione</i>	<p>Schema elettrico unifilare, che deve recare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il timbro e la firma del tecnico abilitato che lo ha redatto; <p>e riportare almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero delle stringhe e dei moduli fotovoltaici installati per stringa; - la potenza attiva nominale del/i generatore/i elettrico/i; - numero e potenza degli inverter e modalità di collegamento delle relative uscite; - l'ubicazione dei contatori, dell'energia prodotta, immessa in rete e prelevata dai servizi ausiliari (se presente); - punto di connessione (detto anche punto di consegna), generalmente coincidente con il contatore dell'energia immessa in rete (anche detto "di scambio"); - l'indicazione delle modalità di alimentazione dei servizi ausiliari; - l'ubicazione di eventuali gruppi elettrogeni e/o di continuità, altri sistemi di accumulo e/o generazione, comprensivi di contatori dedicati, ove installati; - indicazione degli eventuali punti di derivazione dei carichi (utenze elettriche).

<i>ID</i>	A19
<i>Nome</i>	Modello di dichiarazione di capacità finanziaria/ Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l'investimento/Modello dichiarazione di capitalizzazione adeguata (solo per impianti agrivoltaici di potenza superiore a 1 MW)
<i>Descrizione</i>	<p>È richiesta la trasmissione di almeno uno dei seguenti documenti secondo quanto indicato al Capitolo 1, sezione B delle regole operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto richiedente che si iscrive all'Asta in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza; - dichiarazione d'impegno di un istituto bancario a finanziare l'intervento oggetto d'iscrizione all'Asta; - dichiarazione di capitalizzazione adeguata.

Allegato B.2. Elenco documenti da conservare ai fini delle verifiche

Nell'ambito dell'attività di controllo viene acquisita tutta la documentazione volta alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l'erogazione degli incentivi.

Nella comunicazione di avvio del procedimento di controllo viene dettagliata tutta la documentazione da rendere disponibile per l'espletamento dell'attività di verifica, ovvero atti, documenti, schemi tecnici di impianto, registri e ogni altra informazione ritenuta utile all'accertamento e al riscontro dei dati forniti ai fini del riconoscimento degli incentivi, quali in particolare:

1. modifiche e/o aggiornamenti dei titoli autorizzativi conseguiti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto agrivoltaico;
2. eventuali elaborati di progetto aggiornati;
3. fascicolo aziendale e relazioni agronomiche annuali, presentate al GSE in riferimento agli anni di esercizio dell'impianto.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare gli originali della documentazione trasmessa in formato elettronico tramite il Portale Agrivoltaico e ad esibire gli stessi, se richiesto, in caso di ulteriori verifiche.

Allegato B.3. Elenco documenti per il monitoraggio dell'attività agricola/pastorale

<i>ID</i>	A20
<i>Nome</i>	Fascicolo aziendale
<i>Descrizione</i>	Il fascicolo aziendale deve contenere tutti gli elementi utili al monitoraggio. L'aggiornamento del fascicolo aziendale avviene annualmente.

<i>ID</i>	A21
<i>Nome</i>	Relazione agronomica
<i>Descrizione</i>	Relazione agronomica asseverata, elaborata e sottoscritta da un professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali oppure all'albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati – professionista avente competenza in materia, o da un centro assistenza agricola - CAA.

Capitolo 20. Appendice

Appendice.A. Definizioni e acronimi

Per le finalità del presente documento vale quanto indicato all'art. 2 del DM Agrivoltaico oltre alle definizioni di seguito richiamate.

ATECO

L'ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat per finalità statistiche, cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. La gestione della classificazione è affidata all'Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale. A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).

ATI – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Associazioni temporanee di imprese costituite da più operatori di cui almeno uno rispondente alla definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del D.M. Agrivoltaico, come indicato anche al paragrafo 1.A.1. del presente documento ai cui contenuti si rimanda.

Prima della presentazione della domanda di partecipazione alle procedure GSE, tali soggetti devono aver conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, c.d. detto mandatario.

Il mandato conferito al mandatario da parte dei soggetti che intendono costituire l'ATI deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per le finalità espressamente previste dal DM Agrivoltaico, il mandatario: partecipa alle procedure GSE di selezione delle offerte, gestisce gli adempimenti di monitoraggio ai sensi del PNRR, comunica l'entrata in esercizio delle iniziative inserite in posizione utile nelle graduatorie delle procedure, gestisce gli adempimenti relativi alla rendicontazione delle spese in nome e per conto proprio e dei mandanti, sottoscrive il contratto di incentivazione in conto esercizio con il GSE, gestisce gli adempimenti in fase di esercizio delle iniziative previsti dalla Parte V del presente documento e ogni altro adempimento utile a garantire la corretta erogazione degli incentivi, compresa l'adozione di un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR, nonché il rispetto di tutti gli obblighi previsti.

Il rapporto di mandato non determina organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del GSE per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dai progetti ammessi agli incentivi, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Per tutto quanto non espressamente riportato nelle presenti definizioni, si fa rinvio alla disciplina in tema di ATI contenuta nel Codice dei contratti pubblici.

CODICE CENSIMP

Il codice Censimp è il codice progressivo attribuito all'impianto di produzione di energia elettrica (nell'ambito del presente documento, all'impianto agrivoltaico) al termine del processo di registrazione dello stesso nel sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti - GAUDÌ. Esso è rappresentato da un codice alfanumerico ed è relativo

al punto di immissione dell'energia elettrica. Tale codice è generato da Terna e identifica l'impianto in termini di servizi di dispacciamento, di trasmissione e per la conseguente regolazione dei corrispettivi associati a tali servizi. Il codice Censimp è riportato nell'attestazione di avvenuta registrazione dell'impianto nel sistema Gaudì di Terna.

CREA – CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è un ente nazionale di ricerca con sede in Roma, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. È stato istituito con D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 e così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Come previsto dal DM Agrivoltaico, al CREA è stata demandata l'adozione di linee guida relative al monitoraggio della continuità dell'attività agricola/pastorale, al risparmio idrico e alla verifica degli impatti sulla produttività agricola.

CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO

Il Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. Sistema informativo ReGIS).

In ambito PNRR il CUP deve essere associato al livello di singolo progetto finanziato.

A ogni progetto inserito in posizione utile nelle graduatorie delle procedure per la selezione delle iniziative viene assegnato un CUP costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri.

DATA DI AVVIO LAVORI

L'avvio dei lavori è individuato dalla data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'iniziativa in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all'amministrazione competente, ove prevista, o dalla data del primo fermo impegno a ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal soggetto richiedente relativo alle spese di realizzazione dell'intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali a titolo esemplificativo, la progettazione, l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete con obbligo di connessioni di terzi, la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, nonché le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi.

Ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori si precisa che, ove applicabile, fa fede la comunicazione di inizio lavori relativa al titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'iniziativa.

Tale data, come previsto dal DM Agrivoltaico, deve essere successiva alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del DM Agrivoltaico per la selezione delle iniziative.

DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO

Come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera m) del DM Agrivoltaico, data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (GAUDI).

DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO COMMERCIALE

La data di entrata in esercizio commerciale è la data comunicata dal soggetto richiedente di conclusione del periodo di avviamento e collaudo ed è la data a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione.

In tale circostanza, la data di entrata in esercizio commerciale può essere liberamente individuata dal soggetto richiedente nel rispetto dei seguenti vincoli:

- a. non può essere successiva al termine previsto per la conclusione del periodo di avviamento e collaudo dall'entrata in esercizio;
- b. non può essere antecedente alla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- c. in caso di avvenuta attivazione di convenzioni RID/SSP, in considerazione del divieto di cumulo degli incentivi di cui al DM Agrivoltaico con i meccanismi di scambio sul posto e ritiro dedicato dell'energia, la data di entrata in esercizio commerciale non può essere antecedente alla data di chiusura della convenzione RID o SSP;
- d. può coincidere con la data di entrata in esercizio dell'impianto registrata su GAUDI' a meno dei casi di invio tardivo della comunicazione di entrata in esercizio.

Nei casi di invio tardivo della comunicazione di entrata in esercizio, la data di entrata in esercizio commerciale corrisponde alla data attribuita d'ufficio dal GSE ed è pari al primo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione tardiva.

DATA DI FINE LAVORI

Data di fine lavori di realizzazione dell'impianto agrivoltaico comunicata all'Ente competente (ove previsto). La fine dei lavori di realizzazione degli interventi corrisponde alla fase di completamento dell'installazione di tutte le apparecchiature e di tutti i dispositivi elettromeccanici, compresa l'ultimazione delle opere civili, previste nell'ambito della eventuale realizzazione degli interventi complementari ovvero di quelle funzionali all'esercizio dell'impianto agrivoltaico, in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete.

DECURTAZIONE FUORI TEMPO

È il periodo temporale intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva, come previsto dall'art. 9, comma 1 del DM Agrivoltaico.

GAUDI – GESTIONE ANAGRAFICA UNICA DEGLI IMPIANTI

È il sistema informatico predisposto e gestito da Terna S.p.A. ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARG/elt 124/10 e ss.mm.ii..

GESTORE DI RETE

Soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica.

IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Nell'ambito del presente documento di regole operative, la dicitura è utilizzata per indicare l'impianto agrivoltaico di natura sperimentale o, anche, impianto agrivoltaico avanzato, rispondente alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del DM Agrivoltaico. Nel documento, le diciture impianto agrivoltaico, impianto agrivoltaico di natura

sperimentale e impianto agrivoltaico avanzato ai sensi dell'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e ss.mm.ii. sono utilizzate come sinonimi.

IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 65, COMMI 1-QUATER E 1-QUINQUIES, DEL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 E SS.MM.II.

Impianto agrivoltaico che:

- adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività agricole/pastorali, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Nel documento, le diciture impianto agrivoltaico, impianto agrivoltaico di natura sperimentale e impianto agrivoltaico avanzato ai sensi dell'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e ss.mm.ii. sono utilizzate come sinonimi.

IMPIANTO DI NUOVA COSTRUZIONE

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato nuovo/di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso. Gli impianti agrivoltaici possono essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione e pertanto mai impiegati in altri impianti. La condizione relativa al periodo minimo dei cinque anni deve essere verificata alla data di inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

Un impianto agrivoltaico può essere identificato nella categoria "nuova costruzione" e, dunque, può accedere agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal Decreto e dal presente documento, solo se:

- i. i moduli fotovoltaici e/o gli altri componenti di impianto considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal codice POD) sono installati su aree in cui non erano presenti nei precedenti 5 anni i moduli e/o i componenti considerati fino al punto di connessione/consegna di un preesistente impianto fotovoltaico;
- ii. è dotato di un punto di connessione/consegna (identificato dal POD) nel quale non risulta connesso un altro impianto fotovoltaico;
- iii. non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti.

OPERATORE DEL SETTORE AGRICOLO

Con la locuzione generica "operatore del settore agricolo", nel testo sono indicati i soggetti rispondenti alla definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a): *imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le*

cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole.

PERIODO DI AVVIAMENTO E COLLAUDO

Per periodo di avviamento e collaudo di un impianto agrivoltaico, si intende il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale. Il periodo di avviamento e collaudo può durare al massimo 6 mesi.

PERIODO DI INCENTIVAZIONE

Per periodo di incentivazione si intende il periodo di diritto alla tariffa incentivante in conto esercizio riconosciuta alla produzione netta di energia elettrica immessa in rete. Tale periodo è pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, calcolati al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati, come previsto all'art. 11 del DM Agrivoltaico.

POTENZA NOMINALE DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Secondo la definizione di cui all'art. 2, c. 1, lett. i) del DM Agrivoltaico, la potenza nominale di un impianto agrivoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW.

Al riguardo si precisa che:

- i. in caso due o più sezioni d'impianto presentino interconnessioni funzionali³⁰, sono da considerarsi un unico impianto e, come tale, la potenza ai sensi dell'art.2.1.i del DM Agrivoltaico è determinata dalla somma delle potenze delle singole sezioni individuate secondo le definizioni di cui al medesimo articolo;
- ii. più impianti che condividono le opere di connessione nei termini di cui all'art.20.9 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito, "TICA") sono considerati ai fini dell'incentivo come impianti distinti e non funzionalmente interconnessi, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore e dal Codice di Rete di Terna S.p.A.

Si rimanda ai contenuti del paragrafo 2.A.4 per l'approfondimento in merito al concetto di potenza delle iniziative.

PUNTO DI CONNESSIONE O PUNTO DI CONSEGNA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1.1.. del TICA:

- i. il "punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per

³⁰ Per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi.

la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica”;

PUNTO DI CONNESSIONE - CODICE IDENTIFICATIVO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5.1. del TICA:

“ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione, ecc.), tutti i punti di connessione sono identificati con il codice POD di cui all'articolo 14 del Testo Integrato Settlement. Nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale (RTN), Terna richiede all'impresa distributrice competente il codice POD da attribuire al nuovo punto di connessione e lo comunica al richiedente ai sensi del comma 19.1”.

RELAZIONE AGRONOMICA ASSEVERATA

Relazione redatta e asseverata da un professionista in possesso dei requisiti professionali e iscritto a un ordine professionale avente competenza in materia, professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali oppure all'albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nel presente documento indicato anche professionista avente competenza in materia, o da un centro di assistenza agricola, nel presente documento indicato anche CAA.

SOGGETTO PRODUTTORE

Il produttore è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto agrivoltaico, se previsti. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto.

TICA – TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE

Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica, di cui alla Delibera ARERA 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii..

Appendice.B. Calendario delle procedure di selezione delle iniziative

Le procedure di selezione delle iniziative meritevoli di accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaici si suddividono, come indicato nella Parte II del documento di regole operative, in Aste e Registri.

Per entrambe le procedure, Aste e Registri, sarà possibile presentare istanza di partecipazione dal giorno 4 giugno 2024 alle ore 12:00:00 fino al giorno 2 settembre 2024 alle ore 12:00:00.

Appendice.C. Principio DNSH

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (*Do No Significant Harm - DNSH*); tale vincolo si è tradotto in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo), ossia:

- 1) alla mitigazione dei cambiamenti climatici - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
- 2) all'adattamento ai cambiamenti climatici - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- 3) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- 4) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- 5) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- 6) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Già nella fase di predisposizione del PNRR, l'Amministrazione titolare dell'investimento M2C2 – 1.1, ossia il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), ha compilato una scheda di auto-valutazione che contemplava il rispetto dei sei requisiti sopra esposti; tale scheda, successivamente sottoposta all'approvazione della Commissione Europea, ha inevitabilmente inciso sulle caratteristiche dell'investimento, al fine di garantire la sostenibilità ambientale dello stesso.

Nella fase di attuazione della misura, l'Amministrazione titolare ha il compito di verificare che la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione degli interventi che in sede di verifica e controllo della spesa; tale compito spetta al GSE, in quanto soggetto gestore (ai sensi dell'articolo 3 del DM Agrivoltaico).

A tal fine è necessario che ciascun Soggetto Beneficiario produca documenti ed elementi utili per comprovare il rispetto di tali requisiti; il documento di riferimento è la “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, e successive modifiche e integrazioni. La Guida Operativa si compone, fra le altre cose di:

- I. una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- II. schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- III. check-list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

Secondo quanto previsto dalla mappatura contenuta nella Guida Operativa, le schede tecniche (e le relative check-list) delle attività associate all'intervento M2C2 – 1.1 sono le seguenti:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- n. 12 – produzione elettricità da pannelli solari.

Le check-list di verifica e controllo, riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica. Dette check-list sono state predisposte per essere compilate in ogni punto, con riferimento all'applicabilità degli elementi di controllo previsti (Sì/No/Non Applicabile). In caso di ritenuta non applicabilità (N/A) dell'elemento di controllo occorrerà obbligatoriamente chiarirne le ragioni compilando il campo denominato "Commento". Se la verifica è applicabile all'intervento ma, in fase *ex ante*, non è ancora stata effettuata, potrà essere indicata come non effettuata ("No") specificando, in corrispondenza del campo "Commento", le tempistiche entro cui sarà effettuata. Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione delle check list DNSH si rinvia alla relativa FAQ pubblicata al seguente link: [Il principio DNSH \(italiadomani.gov.it\)](https://www.italiadomani.gov.it).

Il soggetto richiedente, in fase di presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, dovrà dichiarare, all'interno di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato A.3.) che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ovvero che saranno attuate tutte le soluzioni di adattamento climatico e le azioni mitigative eventualmente individuate, risultando conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantendo il rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo all'ambiente*" di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852.

In allegato alla predetta dichiarazione il soggetto richiedente troverà copia delle check-list *ex-ante* relative alle schede 5 e 12, che dovrà necessariamente compilare secondo le indicazioni fornite in precedenza e conformemente a quanto previsto nelle relative schede tecniche. Le check-list costituiscono parte integrante della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, quindi, impegno da parte del soggetto richiedente a operare in conformità al principio DNSH.

All'atto della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto il Soggetto beneficiario dovrà poi predisporre la check-list di controllo *ex- post*. Anche in tal caso la check-list costituirà parte integrante di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il Soggetto beneficiario dovrà allegare all'istanza secondo i modelli che saranno pubblicati sul sito del GSE, in conformità alle schede 5 e 12 (verifiche *ex-post*).

Con riferimento a taluni requisiti tecnici previsti dalla scheda 12 come, ad esempio, la conformità del progetto di produzione di elettricità da pannelli solari alle disposizioni CEI ovvero la presenza della Marcatura CE, il GSE verificherà il rispetto di tali requisiti, rispettivamente, nel corso dell'istruttoria di ammissibilità degli impianti, finalizzata alla

formazione della graduatoria, e nell'ambito del processo di valutazione della comunicazione dell'entrata in esercizio, riscontrandoli direttamente nella documentazione allegata alle istanze (ad es. schema elettrico unifilare, fotografie delle targhe del modulo fotovoltaico, etc.)

Con riferimento ai restanti requisiti, previsti dalle schede 5 e 12, il soggetto richiedente, nelle dichiarazioni rese, si impegna a conservare tutta la documentazione necessaria ad attestarne il rispetto per assicurare la conformità dell'intervento realizzato al principio DNSH.

Con riferimento a tali documenti, si riporta nel seguito un elenco indicativo e non esaustivo:

- documentazione (attestazioni/certificazioni, rilasciati, da organismi di certificazione accreditati), attestante il rispetto della normativa tecnica CEI applicabile, in conformità con quanto rappresentato al paragrafo 2.C.1;
- copia dei provvedimenti propedeutici (es. VIA, VINCA) all'ottenimento del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/della sezione di impianto;
- copia della Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 per impianti fino a 20 kW;
- documentazione attestante l'avvenuta verifica di ottemperanza da parte dell'amministrazione competente (es. VIA, VINCA);
- laddove prevista, copia della relazione geologica e idrogeologica contenente le valutazioni relative alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico;
- laddove prevista, relazione idraulica contenente le valutazioni relative al grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere;
- laddove previsto, copia del Piano di gestione Acque Meteoriche e di Dilavamento;
- laddove previsto, copia del Piano di gestione rifiuti;
- laddove previsto, copia del Piano Gestione Terre e Rocce da Scavo;
- laddove previsto, copia del Piano di caratterizzazione del sito e le eventuali Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo (ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 120/2017);
- laddove previsto, copia del bilancio idrico di cantiere;
- Relazione rifiuti prodotti attestante la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione per la realizzazione dell'impianto/della sezione di impianto;
- laddove presente, copia della relazione acustica;
- laddove previsto dalle normative regionali o nazionali, copia del Piano ambientale di cantierizzazione (PAC);
- copia delle schede tecniche dei materiali utilizzati.